

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXIX - N. 160 - LUGLIO / AGOSTO 2004 - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza

Facciamo chiarezza!

di Luciano Berzè


È da poco passato il trenta di settembre e, come molti avevano argutamente previsto, anche il primo ottobre è stato superato senza gravi traumi. Siamo entrati nella nuova era del diritto societario senza sconquassi e senza danni. Possiamo perciò tentare di capire, passate le ansie, quali rischi ed opportunità questa recente rivoluzione comporti per una professione come la nostra.

Uno degli argomenti più interessanti è quello che riguarda il nuovo sistema dei controlli contabili.

Il nuovo codice civile ha funzionalmente separato il sistema di controllo di legittimità da quello di controllo contabile, creando diverse regole di funzionamento degli organi da essi preposti.

Da questa differenziazione non può che discendere un distinto approccio professionale alle due funzioni, a presidio delle quali la nostra categoria pone - come già nel passato - i principi di comportamento del collegio sindacale ed i principi di revisione, allo scopo di rendere omogeneo ed affidabile l'intervento del professionista.

La più precisa determinazione delle due funzioni, ora prevista dalle nuove norme, suggerisce una riflessione su quali possano - o meglio ora debbano - essere le competenze necessarie per svolgere adeguatamente tali ruoli. In questo senso non possono essere che benvenute le bozze delle norme di comportamento degli organi di controllo legale nella riforma del diritto societario - pur ancora in forma di bozza - e le precisazioni in punto di tariffa diffuse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Sembra però che uno dei problemi più rilevanti sia la riaperta questione dell'incompatibilità e quindi dell'indipendenza, impressione confermata da alcuni spiacevoli fatti accaduti nel nostro



In questo numero

- 2 COMMISSIONE UGDC: «EVOLUZIONE RUOLO SINDACO E REVISORE ALLA LUCE NUOVO ORDINAMENTO»
- 3 INDIPENDENZA? «IO LA VEDO COSÌ»
- 4 TEMI: IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA
- 5/6 COMPENSAZIONE E OBBLIGAZIONE ISCRITTA A RUOLO
- 7/9 SUBENTRO DEL CESSIONARIO D'AZIENDA NEI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE
- 10 RISARCIMENTO DETERMINABILE ANTE PROCESSO
- 11/12 IL TRUST INTERNO: PROFILI TRIBUTARI
- 13/15 AUTOTRASPORTO: REGIME FISCALE E CHIARIMENTI
- 16 FORME DI ACCESSO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA
- 17/18 L'ACCERTAMENTO FISCALE DEL REDDITO D'IMPRESA
- 19/20 GLI IAS/IFRS E IL RUOLO STRATEGICO VALUTAZIONI PMI
- 21 STATUTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE FRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE
- 22/24 IL CONTRATTO DI PEGNO
- 25/26 LA CONCILIAZIONE NEL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
- 27 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

territorio che ha visto la sospensione di alcuni colleghi dal registro dei revisori contabili con conseguente decadenza da tutti gli incarichi ricoperti.

Per vero il problema non è certo nuovo e normativamente trovava la sua radice nel decreto recante le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile (D.P.R. 99/1998 art.39) mentre, dal punto di vista professionale, nei principi di comportamento del collegio sindacale.

In questo ambito, però, la novella del codice civile sta sollevando seri problemi interpretativi e, di più, un'appassionata discussione nella nostra categoria. La riforma del diritto societario, infatti, con la nuova formulazione dell'art.2399 lettera c), ha innovato in modo importante e con la fonte normativa per eccellenza, le regole che presidiano l'ineleggibilità e la decadenza dei sindaci codificando di fatto le regole relative all'indipendenza, scatenando la guerra dell'ortodossia esegetica e radicalizzando le posizioni dei vari interpreti.

Le tesi che stanno emergendo, infatti, vanno da quelle più rigide con un'incompatibilità assoluta tra attività di sindaco e attività professionale svolta in favore della società controllata, a quelle più largheggianti (che si richiamano alle regole già stabilite in altri paesi). Si tratta di posizioni da mediare considerando, da un lato la pericolosità dell'incompatibilità assoluta (per gli abusi e le "ritorsioni" ai quali potrebbe dare luogo) e dall'altro che l'incompatibilità "as a state of mind" e quindi indipendente dalla qualità o quantità dei rapporti economici tra controllante e controllato, sembra eccessivamente ineffabile.

Resta infine da sottolineare che, una volta statuite le norme interpretative del codice civile per la nostra categoria, occorrerà capire quale rapporto intercorra tra le norme codicistiche e le norme che regolano il Registro dei Revisori contabili. Sarebbe certo singolare essere "compatibile" per il codice civile - e quindi per il controllo di legittimità - ed incompatibile per le norme del Registro che sono incidentalmente quelle che, loro sole, ci consentono di esercitare il controllo contabile. E' quindi evidente che non è tanto rilevante quale scelta si faccia, quanto che la si faccia, e che la soluzione prescelta sia quanto più possibile oggettiva e misurabile, duttile al caso concreto ma rigorosa nei principi.

Ciò di cui la nostra categoria ha veramente bisogno sono regole di comportamento chiare, precise, oggettive e condivise e per ciò stesso applicabili ed applicate. La stesura di queste regole è compito primario ed ineludibile del nostro Consiglio Nazionale: proprio a questo sforzo è chiamato oggi - non domani - e subito per il bene delle imprese italiane e della nostra categoria. Abbiamo bisogno di chiarezza: facciamola!

**L'INSERTO
SCRITTI
IN
MEMORIA
DI GIULIO
PARTESOTTI**

Commissione di Studio UGDC del Triveneto in materia di «Evoluzione del ruolo del sindaco e del revisore alla luce del nuovo diritto societario»

Elaborato con osservazioni alle norme di comportamento degli organi di controllo legale nella riforma del diritto societario predisposto dalla commissione congiunta del C.N.D.C. e del C.N.R.P.C. e sottoposto a tutti gli Ordini per osservazioni e/o proposte

Premesso che:

A La Commissione scrivente ritiene che scopo precipuo dell'elaborato contenente le norme di comportamento del collegio sindacale deve essere quello volto a definire e a normare i compiti e le attività del sindaco e conseguentemente di qualificarne le responsabilità.

B La Commissione scrivente ritiene poco opportuna la forma discorsiva adottata nella stesura di tali norme di comportamento, in quanto non presenta schematicamente le attività obbligatorie, i comportamenti facoltativi e i pareri analitici della commissione su casi pratici; sarebbe, infatti, più idonea l'adozione di uno schema di *prontuario operativo*, contenente le indicazioni dei comportamenti da adottare, precisandone l'obbligatorietà o meno. Tale strumento, con l'autorevolezza paragonabile ai Principi Contabili, non si lascia spazio a rischiose o azzardate interpretazioni di terzi, esclusivamente strumentali al coinvolgimento dei membri del collegio sindacale in azioni di responsabilità.

C La Commissione stigmatizza, inoltre, l'assenza di analisi sulla correlazione tra dimensione e peculiari caratteristiche dell'attività svolta dalla società e l'indicazione delle differenti incombenze a carico degli organi di controllo, in base a tale rapporto; è di tutta evidenza che il controllo di una società quotata richiede differenti modalità di verifica rispetto a una società non quotata.

D La Commissione infine ritiene che tali norme siano da collegare con l'*obbligo deontologico di F.P.C.*, prevedendo da un lato che coloro che svolgono effettivamente l'attività di controllo acquisiscano obbligatoriamente un certo numero di crediti annuali di cui alle materie inerenti e dall'altro disponendo che per gli stessi *non possano operare casi di forza maggiore per cui l'Ordine possa concedere l'esenzione* di cui all'art. 6 comma 4 e 5 delle Norme di attuazione approvate dal CNDC il 26/11/2002.

La Commissione ha rilevato e ritiene opportuno segnalare le seguenti integrazioni e/o rettifiche al documento in osservazione:

1. Nell'**INTRODUZIONE** sarebbe qualificante enfatizzare il ruolo del collegio sindacale a garanzia degli interessi delle minoranze e dei terzi. Per esempio, nelle società a responsabilità limitata i soci di minoranza, in presenza di tale organo, delegano a questo i propri poteri di controllo sull'operato dell'organo amministrativo. Di tale responsabilità occorre che i membri del collegio sindacale siano consapevoli nel loro operare, cosicché la funzione – che usualmente scaturisce dalla nomina effettuata dalla maggioranza – renda particolarmente qualificante l'attività di controllo e ne esalti l'indipendenza.

2. Nella **Norma 1.2 Nomina e formalità da osservare** il collegio alla prima riunione deve verbalizzare per iscritto la sussistenza di cause o situazioni di incompatibilità, compreso l'esame dei rapporti di consulenza in essere. Tale verifica va riportata nel verbale di prima riunione del collegio e sottoscritta da tutti i membri.

3. Nella medesima **Norma 1.3 Incompatibilità e indipendenza** va affrontato dalla commissione il problema dell'incompatibilità di cui alla lettera c) dell'art. 2399 c.c.. Va cioè affrontato il problema della situazione di incompatibilità che si configura sulla persona in quanto facente parte di un'organizzazione, come la società di consulenza, di cui il sindaco sia socio, collaboratore o dipendente. Il quesito da affrontare è il seguente: l'alterità soggettiva fra la persona del sindaco e l'organizzazione che presta servizi di consulenza può giustificare l'assenza di incompatibilità? A nostro avviso la risposta è negativa, quindi esiste incompatibilità, qualora tutti i componenti, la maggioranza di questi o il Presidente del collegio si trovassero in tale situazione.

4. Nella **Norma 1.4 Collegialità** va precisato che i sindaci che non partecipino ad una riunione del collegio, debbano sottoscrivere il verbale di tale riunione "per presa visione", in modo da garantire la conoscenza dell'attività dell'organo.

5. Nella **Norma 2.1 Sostituzione** occorre precisare che in caso di subentro di un sindaco supplente, per decadenza o revoca o rinuncia dell'effettivo, il Presidente del collegio ha l'obbligo di informativa nei suoi confronti e di accertarne la raccolta dell'accettazione formale per iscritto (cfr. norma di deontologia professionale sezione B capitolo 1 Rapporti con i colleghi, articolo 11 Subentro di un collega).

6. Nella **Norma 2.2 Cessazione dall'ufficio** in caso di rinuncia la forma scritta è non solo opportuna ma necessaria. La commissione riterrebbe opportuno che tale comunicazione fosse indirizzata anche ai sindaci supplenti.

7. Ancora nella **Norma 2.2 Cessazione dall'ufficio** non viene affrontato compiutamente il problema degli effetti per la società della presenza di una causa di incompatibilità in capo ad uno o più membri del collegio sindacale.

8. Nella **Norma 3 Premessa** sarebbe da valutare l'applicabilità al collegio e a i singoli componenti di quanto previsto per gli amministratori nell'art. 2392, commi 2 e 3, c.c. non richiamato nell'art. 2407 c.c., secondo un'interpretazione ermeneutica dell'istituto.

9. Nella **Norma 3.1 Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto** è necessario determinare in maniera analitica e puntuale le modalità operative di vigilanza relativamente alla valutazione delle strutture e processi organizzativi che consentano il rispetto delle normative speciali o l'esecuzione di attività d'impresa in settori specifici. Ad esempio la presenza della Certificazione ISO oppure l'obbligo di un controllo periodico da parte di organi esterni imposti da rapporti contrattuali o dalla legge, oppure la particolare attività in settori come il calcio o lo smaltimento dei rifiuti.

10. In fine alla **Norma 3.2 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione** va precisato se l'elenco degli obiettivi dell'attività di vigilanza è esaustivo o indicativo.


11. Nella **Norma 3.4 Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo contabile** appare incoerente l'analitica elencazione delle numerose attività richieste, da svolgersi con una presenza assidua e continuativa, senza necessariamente proseguire nello sviluppo logico dell'argomento e concludere con la limitazione fisiologica del numero degli incarichi che il singolo professionista possa adeguatamente svolgere nell'ambito dell'attività così delicata e così assidua del collegio sindacale.

12. La **Norma 4.2 Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione** va meglio illustrata in quanto induce il lettore a ritenere che il potere di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. sia limitato al verificarsi dell'inerzia dell'organo amministrativo e/o dell'Assemblea quando convocata ex art. 2406 c.c., mentre essa può prescindere da queste in caso di urgenza. Sarebbe pure opportuno prevedere la possibilità di convocare l'organo amministrativo da parte del collegio nei casi in cui gli amministratori delegati, il Presidente del C.d.A., il legale rappresentante o i procuratori compiano atti pregiudizievoli, come richiamato esplicitamente solo nella successiva **norma 4.3 Partecipazioni alle riunioni del Comitato Esecutivo**.

13. Nella **Norma 6.1 Atti di ispezione e controllo; richiesta di informazioni agli Amministratori** non riteniamo opportuno dare come norma di comportamento la sottoposizione preventiva al Collegio Sindacale dell'attività di controllo individuale. Questo contrasta sia con la norma testuale dell'art. 2403 bis c.c. e sia – soprattutto – con la responsabilità solidale del sindaco, che consente ai terzi di soddisfarsi per il danno subito anche sul patrimonio di un solo sindaco; infatti in base all'art. 2055 comma 2 c.c. il grado delle colpe rispettive assume rilevanza solo in sede di azione di regresso. Concordiamo invece con l'informativa scritta agli altri membri dei risultati dell'attività svolta, consentendone il riporto nel verbale con sottoscrizione per presa visione degli altri membri del collegio sindacale, a richiesta del sindaco che ha eseguito il controllo. In merito alla richiesta di notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, va impedita che nel suo complesso avvenga

SEGUE IN ULTIMA PAGINA

ANNOTANDO



Indipendenza? Caro Direttore, per parte mia, la vedo così

CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine

IL DIRETTORE DEL GIORNALE mi mette cortesemente a disposizione uno spazio, permettendomi in tal modo se non di fare chiarezza - se ci dovessi riuscire, potranno essere solo i lettori a dirlo - quantomeno di dire subito la mia su un argomento tanto delicato per la sensibilità della pubblica opinione quanto importante per la nostra quotidiana attività professionale.

Quello dell'indipendenza del sindaco.

Devo dire, per completezza, che una tale richiesta proviene in maniera pressante ormai da tutt'Italia, *in primis* proprio dalle regioni di questo Nord-Est come testimonia un'analoga recente richiesta in tal senso di Alessandro Steiner, a nome della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie che egli egregiamente presiede.

Gli aspetti su cui fare luce, a ben vedere, sono due: chi è il soggetto istituzionale che deve prendere posizione sull'argomento e che cosa, su questo, può fondatamente essere detto.

In ordine al primo aspetto, non v'è dubbio che questo compito - "primario e ineludibile", come giustamente ricorda il Direttore, compete al nostro Consiglio Nazionale. Tanto è vero che una posizione sull'argomento il nostro Consiglio Nazionale l'ha effettivamente assunta. E pure - mi permetto di dirlo - con una certa tempestività. Il documento in questione, infatti, intitolato "L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile", è stato emanato dal Consiglio Nazionale il 21 aprile di quest'anno. In tempo utile cioè perché le relative indicazioni fossero recepite dai colleghi in vista delle assemblee societarie che, proprio entro la fine di aprile, assieme all'approvazione dei bilanci, hanno dato corso agli eventuali rinnovi degli organi di controllo. Quindi, caro Direttore, quando dici che il Consiglio Nazionale "a questo sforzo è chiamato oggi - non domani -", mi permetto di farti osservare che questo sforzo in realtà, l'ha già fatto ... ieri! Il documento quindi esiste - potrà, come sempre, piacere o meno - ma da questo bisogna doverosamente partire.

CHIARITO CIÒ, SI TRATTA ORA DI VALUTARE il contenuto di tale documento, la sua fondatezza e la sua eventuale perfettibilità.

Mi limito, in questa sede, a ricordare ai lettori quelli che il Consiglio Nazionale ha definito i sette "principi di fondo", riproposti poi più volte anche dalla stampa specializzata, indicati ai colleghi per la valutazione delle situazioni concrete.

Testualmente:

- 1) L'indipendenza del sindaco è un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente assoggettato a verifica ed, in quanto tale, deve essere valutato alla luce di principi di base piuttosto che attraverso regole dettagliate.
- 2) L'indipendenza deve essere giudicata in punto di fatto ma anche di apparenza, secondo la ragionevole percezione che può avere, al riguardo, un soggetto terzo informato.
- 3) L'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione


economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza.

- 4) Minacce all'indipendenza del revisore possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale ed altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, ed il sindaco deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze in questione.
- 5) Il pericolo di conflitto di interessi di natura economico-patrimoniale - anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 2399, lettera c), c.c. - può considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali.
- 6) La misura di tale soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale; durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; operatività locale, nazionale o internazionale; situazione economica del mercato in cui opera, ecc.). I casi dubbi debbono essere sottoposti al vaglio degli organismi professionali competenti.
- 7) L'assunzione della carica di sindaco in più società appartenenti allo stesso gruppo deve considerarsi compatibile e quindi perfettamente ammissibile.

Non mi pare davvero poco, soprattutto con riferimento al punto 3) laddove si dirime - direi proprio con chiarezza - in linea peraltro con le raccomandazioni al riguardo della stessa Unione Europea, quello che da sempre è risultato uno dei nodi più spinosi dell'intera materia. Si dice infatti che è del tutto irragionevole, e che quindi va respinta, una previsione di incompatibilità "assoluta" dell'attività di sindaco con la prestazione di attività di consulenza a favore del medesimo cliente, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che tale eventuale coesistenza pregiudichi o meno (o anche possa apparire idonea a pregiudicare) la necessaria obiettività del sindaco.

TUTTO DEFINITIVAMENTE CHIARO dunque?

Devo dire che non sarei sincero se dicessi di sì. Se non altro sarei contraddittorio con l'affermazione fatta all'inizio secondo la quale la tua sollecitazione, caro Direttore, proviene in realtà da molte altre parti d'Italia. Se allora vogliamo davvero chiudere il cerchio dobbiamo, a mio avviso, affrontare e risolvere - con altrettanta chiarezza e senso di responsabilità - due temi che effettivamente risultano lasciati in sospenso: la disciplina degli studi associati e la misura di quella che è stata definita "soglia critica". Su questo, caro Direttore, hai ragione a stimolarci a far chiarezza. Credo che gran parte della confusione che i



colleghi lamentano derivi proprio dall'incertezza che continua a permanere su questi due temi nevralgici che finisce per offuscare anche la rilevanza indubbia dei sette "principi di fondo" di cui sopra.

IL PRIMO TEMA tuttavia - quello degli studi associati - a ben vedere, è solo un falso problema.

Se l'inapplicabilità della cosiddetta incompatibilità "assoluta" vale nel caso in cui le attività siano svolte da un singolo professionista, è agevole concludere che, a maggior ragione, lo stesso criterio si applica anche allo studio associato. E' implicito. E allora perché non dirlo? Giusto, lo dobbiamo fare.

SUL SECONDO TEMA - quello della "soglia critica" - la chiarezza invocata manca invece del tutto. Secondo la FEE, tale soglia non dovrebbe eccedere la quota del 15% della media dei ricavi complessivi dello studio - per attività di revisione e non - degli ultimi cinque anni.

Già a suo tempo il nostro Consiglio Nazionale (Principi di comportamento del Collegio Sindacale, 1996) aveva confermato la fondatezza di tale previsione. Ora, sono d'accordo, deve tornare a pronunciarsi. Parlare di "soglia critica" senza definirne con precisione i confini finisce per autorizzare le più svariate interpretazioni. Anche quelle inaccettabili. E questo, di certo, non va bene. Al riguardo, la previsione FEE mi pare condivisibile, sicuramente al riparo da questo rischio. Ma soprattutto definitivamente chiara. Per tutti.

Accolgo quindi, anche su questo aspetto, lo stimolo a far chiarezza e mi farò senz'altro portatore di una rinnovata istanza in tal senso all'interno del nostro Consiglio Nazionale.

Per il futuro, devo anche aggiungere che sono personalmente favorevole a prendere in considerazione norme di comportamento che prevedano una limitazione al numero degli incarichi assumibili da ogni singolo professionista secondo appositi parametri di natura numerico-dimensionale.

CONCLUDO CON UNA NOTA di metodo. La palestra del dialogo civile e responsabile, il confronto ed il contributo di tutti, non possono che aiutare a trovare sempre le soluzioni più mature ed equilibrate. In questo senso, caro Direttore, il tuo giornale è una fonte davvero inesauribile di stimoli positivi a cui attingo sempre con piacere ed interesse.

Ringrazio quindi te e tutti i colleghi che hanno collaborato in passato e collaborano oggi per questo apporto prezioso, mai fazioso e sempre costruttivo.

Pur nell'eventuale, ma pur sempre fisiologica, diversità delle opinioni. L'argomento dell'indipendenza - ne sono consapevole - non è certamente chiuso qui, ma sono altrettanto convinto che solo la coscienza e la responsabilità di noi tutti, nelle rispettive funzioni, arricchita dal confronto costante, ci potrà assicurare le idee giuste per elaborare le soluzioni vincenti e la necessaria autorevolezza per portarle avanti. Per parte mia, di certo, non mi tirerò indietro.

TEMI

Il ruolo del dottore commercialista nell'implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo 231/2001

MICHELE D'AGNOLO
Ordine di Trieste

AD OGGI IL DOTTORE COMMERCIALISTA può coadiuvare l'azienda nella messa a punto del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità ai requisiti del decreto legislativo 231 del 2001. Ottemperando a tali requisiti, come è noto, è possibile separare la responsabilità amministrativa della società che conseguirebbe dalla commissione di svariate tipologie di reato, tra cui una serie di reati societari e verso la Pubblica Amministrazione, da parte dei propri soggetti apicali (amministratori e manager). Le associazioni degli imprenditori hanno emesso linee guida per la strutturazione dei modelli di controllo interno, che sono state poi approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Tali modelli si basano sull'analisi del rischio reato, la mappatura dei processi amministrativi rilevanti, con l'istituzione degli opportuni controlli e registrazioni, e sull'adozione di un codice etico e di un codice disciplinare per i prestatori di lavoro dipendente e autonomo che operano all'interno dell'impresa.

Detti modelli possono, tra l'altro, essere integrati in un sistema di controllo interno esistente basato, ad esempio, sulla logica della norma ISO 9001:2000.

Ad oggi, un ulteriore lavoro potrà essere rappresentato dagli elaborati peritali da eseguirsi nel momento in cui l'azienda si troverà ad esibire il suo sistema di controllo interno a seguito di un procedimento penale aperto nei confronti dei propri manager e il Pubblico Ministero vorrà sapere dal perito se effettivamente detto sistema è idoneo a tutelare l'attività aziendale da responsabilità.

Molto di più si potrebbe fare con un'opportuna modifica legislativa che venisse promossa dal nostro Consiglio Nazionale. Il CNDC dovrebbe chiedere la possibilità per un revisore contabile regolarmente iscritto di certificare il modello organizzativo adottato conforme a quelli approvati dal Ministero della Giustizia escludendo così a priori la responsabilità della società a meno di dimostrare che la certificazione era dolosamente o colposamente falsa. Il Consiglio Nazionale potrebbe inoltre chiedere di poter far parte della schiera di soggetti che possono elaborare dette linee guida al pari delle associazioni imprenditoriali di categoria, dando così il suo contributo in merito, soprattutto nei confronti delle PMI che oggi sono sfavorite nell'applicazione dello strumento. Temiamo invece che l'elenco dei reati a cui conseguirà responsabilità della società sia destinato ad ampliarsi a molte fattispecie del diritto penale dell'economia coinvolgendo per esempio la sicurezza sul lavoro o la privacy.

IPSOA

La compensazione dell'obbligazione tributaria iscritta a ruolo

L'articolo 8 della Legge 212/00

Premessa

L'applicabilità dell'istituto civilistico della compensazione in materia fiscale rimane a tutt'oggi un'opportunità ancora tutta da scoprire per i contribuenti, nonostante l'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/00) dichiarò espressamente che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione".

In generale la compensazione è una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento e a quest'ultima equivalente, in quanto causa soddisfacente. Essa trova applicazione quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, hanno cioè dei debiti reciproci. Il meccanismo compensativo opera solo su iniziativa del soggetto interessato il quale, nel caso in cui si veda richiedere l'adempimento di un suo debito, può opporre a sua volta il credito vantato nei confronti della controparte; si tratta di un diritto potestativo "concesso" a chiunque sia parte di un rapporto obbligatorio nel quale i soggetti sono allo stesso tempo creditori o debitori.

Senza addentrarci nell'eterogeneità delle diverse fattispecie d'imposta per le quali risulta suscettibile d'applicazione l'istituto compensativo, è indubbio che la mera enunciazione di principio contenuta nell'art. 8 dello Statuto attribuisce al privato il diritto di compensare la propria obbligazione d'imposta qualora siano presenti le condizioni di compensabilità previste dalla disciplina codicistica, a cui si rifà la stessa nozione di compensazione accolta dal legislatore dello Statuto. Con l'entrata in vigore della legge n. 212/00 dunque, la compensazione assume le vesti di principio avente portata generale, rivalutando (finora solo formalmente) la posizione dell'istituto in campo fiscale, finora destinato a trovare spazio solo con riferimento a talune disposizioni specifiche. In relazione agli atti emanati dall'Amministrazione finanziaria, appare interessante svolgere qualche ulteriore approfondimento in merito alla possibilità del contribuente di compensare il debito iscritto a ruolo con un controcredito vantato dallo stesso nei confronti dell'Amministrazione.

Il ruolo e la compensazione

L'iscrizione a ruolo deriva da atti di liquidazione o di accertamento, costituisce quindi l'atto indispensabile per riscuotere le somme spettanti al-

FRANCESCO VENCATO

Praticante Ordine di Vicenza

l'Amministrazione collocandosi, nell'ambito del meccanismo di attuazione del prelievo, nella fase di riscossione del tributo.

L'iscrizione a ruolo è ottenuta mediante la cartella esattoriale, atto del concessionario proprio della riscossione notificato al privato e riproduttivo del contenuto del medesimo ruolo. In relazione a



ciò il contribuente che si veda notificare una cartella di pagamento avrebbe il diritto di opporre la compensazione del debito iscritto dall'ufficio con un controcredito vantato dallo stesso soggetto nei confronti dell'Amministrazione. Vediamo il perché.

La cartella è finalizzata ad ottenere il pagamento da parte del contribuente e quindi il debito ivi contenuto è liquido ed esigibile, riflette cioè le condizioni di compensabilità richieste dagli artt. 1241 e seguenti del codice civile richiamate dal legislatore dello Statuto in via implicita. La pretesa dell'Amministrazione è già stata determinata per ciò che attiene "il se" e "il quanto" dell'imposta da riscuotere: è consacrata perciò anche la certezza del credito fiscale.

Sulla base di queste considerazioni si verrebbe a creare una contrapposizione tra contribuente e Fisco avente per oggetto lo stesso aspetto e cioè la modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria. Da un lato infatti l'ufficio intima il soggetto

ad adempiere al proprio debito, dall'altro lato il contribuente reclama la possibilità di adempiere l'obbligazione mediante compensazione di quest'ultima con un controcredito certo, liquido ed esigibile. Compensazione e adempimento sono due cause estintive aventi entrambe finalità soddisfattive, quest'ultime proprie anche della cartella esattoriale. In questo caso la compensazione è diretta non solo a tutelare l'integrità patrimoniale del contribuente, così come viene rubricato lo stesso art. 8 dello Statuto, ma anche a non pregiudicare l'interesse pubblico dell'Amministrazione, la quale avrebbe soddisfazione equivalente all'adempimento tramite pagamento. In questo senso, possiamo dire che la compensazione statutaria non deve essere considerata nell'interesse di parte.

Nel momento in cui il privato decide di avvalersi dell'istituto della compensazione deve esprimere la propria volontà mediante una dichiarazione unilaterale che prende il nome di eccezione. L'eccezione di compensazione si configura dunque come strumento mediante il quale il contribuente si oppone alla pretesa altrui (in questo caso l'Amministrazione) e ne paralizza l'attuazione; essa è riconducibile alle eccezioni di diritto sostanziale in quanto si tratta della deduzione di una circostanza di fatto, consistente nella titolarità del credito in capo all'interessato, avente efficacia estintiva dell'obbligazione fiscale contenuta nella cartella esattoriale. L'eccezione di compensazione trae origine da una situazione giuridica di diritto soggettivo per la quale l'ordinamento giuridico prevede, su iniziativa dell'interessato, un effetto estintivo; tale strumento dunque può essere fatto valere sia sul piano sostanziale sia in sede giudiziale dinanzi alle Commissioni Tributarie.¹

La Cassazione: sentenza n. 14588 del 2001

La giurisprudenza, in materia di compensazione ex art. 8 legge n. 212/00, è fortemente limitata e quindi non offre indicazioni stabili sull'ammissibilità o meno del principio di compensazione introdotto dal legislatore tributario. L'unico referente giurisprudenziale che possiamo annoverare risale ad una sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giugno 2001.²

Riassumiamo brevemente il caso: un contribuente

SEGUE A PAGINA 6

¹ In questo caso l'eccezione non deve essere intesa come mezzo tecnico con cui si concretizza l'esigenza sociale di garantire la difesa del convenuto in giudizio, poiché assume efficacia anche sul piano sostanziale. Per un ulteriore approfondimento vedi L. Bigliazzi Geri, *Profili sistematici dell'autotutela privata II*, 1974, Milano, pag. 211 e ss., M. Casentino Patti, *La compensazione nei suoi aspetti giuridici*, 1983, Napoli, pag. 48-54.

² CASSAZIONE, Sez. trib.-Sent. n. 14588 del 26 giugno 2001.

La compensazione dell'obbligazione tributaria iscritta a ruolo

SEGUE DA PAGINA 5

te ha impugnato una cartella esattoriale I.V.A. opponendo l'estinzione del proprio debito per compensazione con debito dell'ufficio accertato da decisione della Commissione tributaria di II grado di Rieti in anni pregressi. La tesi è stata condivisa dalla Commissione tributaria di Rieti e da quella regionale del Lazio, ma contestata dall'Amministrazione Finanziaria; la Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso contrastando con i precedenti gradi di giudizio negando così al contribuente la compensazione tributaria prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente.

La Corte nega l'applicabilità dell'istituto compensativo con motivazioni poco convincenti e a tratti anche fuorvianti rispetto al dato normativo. In primo luogo, non ha alcun fondamento normativo la relazione (afferma dalla Corte) tra il principio della compensazione statutaria e l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8 comma ottavo dello Statuto. Semmai, è il regolamento ministeriale previsto al 6°c. ad essere deputato a dare attuazione al principio medesimo, ma questo è altro discorso.

In secondo luogo, se il principio statutario estende la propria valenza su tutto l'ordinamento fiscale (così come invocato da dottrina e giurisprudenza),³ non ha senso continuare a vincolare il meccanismo compensativo ai soli casi specificatamente contemplati dalle singole disposizioni di legge, dal momento che lo stesso è fin da subito operante senza che a tal fine sia necessario aspettare l'emanazione del regolamento ministeriale. Infine, sembra non aver valore richiamare l'art. 1246, n. 5 secondo il quale non sono compensabili i crediti per loro natura impignorabili, quali sono i crediti derivanti da rapporti di diritto pubblico e quindi quelli tributari. L'impignorabilità non è tratta da una norma di diritto positivo ma dalla qualifica pubblico del rapporto.⁴ Proprio per questo non si può rifiutare l'impostazione secondo cui obbligazione civilistica e obbligazione di diritto pubblico sono riconducibili ad un comune *genus*; non esiste incompatibilità in via di principio tra compensazione e diritto pubblico.

Conclusioni

L'obbligazione fiscale risultante da una cartella esattoriale potrebbe essere estinta mediante compensazione utilizzando a tal fine un credito vantato dal medesimo contribuente, a condizione che le reciproche obbligazioni soddisfino i requisiti di compensabilità previsti dalla disciplina civilistica agli artt. 1241 e seguenti, senza che ciò autorizzi ad assumere come operante nel campo fiscale l'intera regolamentazione dettata in proposito dal codice civile.

Nella fase di riscossione del tributo, l'obbligazione tributaria risulta liquida ed esigibile; non sono configurabili dunque ostacoli alla compensazione sul piano della disciplina contabile. La specificità della materia fiscale nulla toglie all'ossatura dell'istituto della compensazione, che non subisce alcun mutamento. Proprio per questo è inutile far leva o continuare a nascondersi sull'attuale mancanza dell'emanazione della regolamentazione di attuazione, come afferma la stessa Suprema Corte (nella sentenza di cui sopra), per rinviare *sine die* gli effetti del principio statutario di compensazione; se ci sarà, l'eventuale regolamento si occuperà degli aspetti meramente operativi dell'istituto, senza pregiudicare in alcun modo il diritto riconosciuto dall'art. 8. Il diritto è previsto dalla legge ed in quanto tale deve poter essere applicato fin da subito. La reciprocità del rapporto obbligatorio così come la certezza della liquidità e l'esigibilità dei crediti opposti in compensazione sono elementi già di per se incorporati nella nozione di compensazione fatta propria dal legislatore dello Statuto; il regolamento ministeriale previsto al 6°c. dell'art. 8 non andrà certamente a "revisionare" tali elementi giuridici.

Non per questo l'intervento del Ministro dell'Economia e delle Finanze perde di importanza dal momento che una regolamentazione chiara ordinata e sistematica è d'interesse sia per il privato che per l'Amministrazione in considerazione dell'eterogeneità delle fattispecie giuridiche del diritto tributario a cui si presenta suscettibile d'applicazione l'istituto della compensazione. Spiace osservare come la questione sia del tutto trascurata dallo stesso Ministero.

³ A tal proposito si veda P. Russo, *La compensazione in materia fiscale*, in Rassegna tributaria 6/2002, pag. 1855 e ss., A. Fedele, *L'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente*, in Rivista di diritto tributario, pag. 883 e ss.

⁴ M.C. Fregni, *Obbligazione tributaria e codice civile*, 1998, Torino, pag. 442 e ss.

Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

BASSANO DEL GRAPPA

Sandro Cerato

Largo Parolini, 65 - 36061 BASSANO (VI)
Tel. 0424 524809 FAX 230553
email s.cerato@ceratoepopolizio.it

BELLUNO

Angelo Smaniotto

Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-948262 FAX 948575
email asprosmat@tin.it

BOLZANO

Barbara Giordano

Via Cassa di Risparmio, 5 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471 979404 FAX 971884
email b.giordano@dnet.it

GORIZIA

Davide David

Piazza Matteotti, 11/16 - 33100 UDINE
Tel. 0432-204435 Fax 288547
email qsdavid@tin.it

PADOVA

Ezio Busato

Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 FAX 655088
email busatost@tin.it

PORTOFENICE

Eridania Mori

Via G. Cantore, 21 - 33170 PORTOFENICE
Tel. e FAX 0434-541790 email eridmori@tin.it

ROVIGO

Filippo Carlin

Via Mazzini, 241 - 45014 PORTO VIRO (RO)
Tel. 0426 - 365364 FAX 631968
email filippocarlin@studiocarlin.it

TRENTO

Claudio Erspamer

Via Brennero, 32 - 38100 TRENTO
Tel. 0461- 430000 FAX 828022
email erspamer@commercialistiassociati.info

TREVISIO

Germano Rossi

Sottoportico Buranelli, 27
31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 FAX 583033
email faldini.rossi@tin.it

TRIESTE

Michele D'Agnolo

Via Della Zonta, 2 - 34122 TRIESTE
Tel. 040-763535 FAX 763518
email md@saed.it

UDINE

Guido Maria Giaccaja

Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 504201 FAX 506296
email giaccajag@arkimede.it

VENEZIA

Luca Corro

Via Fapanni, 60 - 30174 MESTRE (VE)
Tel 041-971942 FAX 980015
email luca.corro@corrolepscky.it

VERONA

Claudio Girardi

Via Angiolieri, 4 - 37060 Castel d'Azzano (VR)
Tel. 045-518222 FAX 518023
email claudiogirardi@libero.it

VICENZA

Adriano Cancellari

Via degli Alpini, 21 - 36040 TORRI DI
QUARTESOLO Tel. 0444-381912 FAX
381916

email cancellari@euraudit.it

Segreteria

Maria Ludovica Pagliari
(Segretaria di Redazione)
Via Paruta, 33/A - 35126 PADOVA
Tel. e FAX 049-757931

Ricchi premi per giovani autori



Anche per l'anno 2004 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi, grazie al generoso contributo di Veneto Banca, consistono rispettivamente in 2000, 1500 e 500 euro e sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con età

anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). I riconoscimenti saranno consegnati in occasione di una Giornata di Studio. La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del giornale.

Collaborate con *Il Commercialista Veneto* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

DIRITTO DEL LAVORO E CESSIONE D'AZIENDA

Subentro del cessionario d'azienda nei contratti di lavoro dipendente (e responsabilità patrimoniale per i debiti di lavoro)

1 Premessa

In sede di cessione di un complesso aziendale, le norme di riferimento per quanto concerne il subentro del cessionario, nei contratti stipulati dal cedente per l'esercizio dell'impresa e nella responsabilità patrimoniale verso i terzi per i debiti aziendali esistenti ante trasferimento, sono rispettivamente gli artt. 2558 (successione nei contratti) e 2560 (debiti relativi all'azienda ceduta). Tuttavia, relativamente ai rapporti di lavoro dei dipendenti occupati presso l'azienda compravenduta, le predette norme risultano derogate dalla specifica disciplina recata dall'art. 2112 del codice civile (cui si affiancano le disposizioni recate dall'art. 47 della L. 428/1990).

2 Subentro del cessionario nei contratti di lavoro

Come si è accennato, a livello generale la disciplina che concerne il subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente per l'esercizio dell'impresa è regolata dall'art. 2558 del codice civile.

Il comma 1 dell'art. 2558 stabilisce che "se non è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale". Il comma 2 dell'art. 2558 stabilisce che "il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante". La disciplina "generale" recata dall'art. 2558 del codice civile, in materia di subentro "automatico" del cessionario in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda dal cedente (salvo espressa pattuizione contraria) si applica a tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale. Nella nozione di "contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda", di cui al comma 1 dell'art. 2558, si comprendono¹:

- sia i c.d. "contratti di azienda", ossia quelli aventi per oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquistati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- sia i c.d. "contratti di impresa", ossia quelli non aventi per oggetto i beni aziendali, ma attinenti all'organizzazione dell'impresa stessa, quali ad esempio i contratti di somministrazione con i fornitori, di assicurazione di appalto e simili.

Ciò detto, sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione della norma:

- i crediti e i debiti relativi all'azienda trasferita che, anche laddove derivino da obbligazioni di fonte contrattuale, rappresentano comunque un rapporto sinallagmatico ormai non più "in atto", bensì già "esaurito" al momento del trasferimento dell'azienda², con conseguente applicazione della diversa disciplina stabilita dagli artt. 2559 (per quanto concerne i crediti aziendali) e 2560 (per quanto concerne i debiti aziendali) del codice

ENRICO ZANETTI

Ordine di Venezia

civile;

- i c.d. "contratti unilaterali", ossia i rapporti obbligatori che non prevedono prestazioni corrispettive delle parti³;
- i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che, seppur a prestazioni corrispettive, hanno però "carattere personale".

In ogni caso, laddove trova applicazione il disposto del comma 1 dell'art. 2558, qualora il cedente o il cessionario intendano derogare dalla regola generale da esso posta (ed evitare dunque che il cessionario subentri al cedente nei rapporti negoziali in essere alla data del trasferimento dell'azienda), risulta necessario provare alternativamente⁴:

- o il "carattere personale" del contratto;
- o l'esistenza del "patto contrario" tra le parti.

Tali disposizioni, tuttavia, non trovano applicazione con riferimento ai contratti di lavoro dipendente stipulati dal cedente, in quanto essi soggiacciono alla più stringente disciplina recata dall'art. 2112 del codice civile, la cui finalità è quella di garantire una maggiore tutela al lavoratore, a discapito dell'autonomia negoziale del cedente e del cessionario dell'azienda.

Infatti, rispetto alla disciplina "generale" recata dall'art. 2558 del codice civile, l'art. 2112 non attribuisce al cedente e al cessionario alcun margine di autonomia pattizia, prevedendo che in ogni caso il trasferimento del complesso aziendale implica il contestuale subentro del cessionario dell'azienda nella titolarità del contratto di lavoro con i dipendenti occupati nell'azienda trasferita. Vale la pena sottolineare che l'operatività dell'art. 2112 del codice civile è stata ritenuta sussistere anche nei casi in cui il trasferimento di un complesso aziendale non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un provvedimento di natura amministrativa nell'ambito della gestione dei pubblici servizi⁵.

A latere di tale norma, va poi richiamato il disposto dell'art. 47 della L. 428/90, il quale impone, tra le altre cose, l'adozione di una particolare procedura formale nel caso di trasferimenti di aziende o rami di azienda attuati da imprese che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a quindici⁶.

2.1 Continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità

L'art. 2112, in particolare al comma 1, sancisce il principio generale secondo cui, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il soggetto che subentra nell'esercizio dell'azienda ed in capo al lavoratore si conservano tutti i diritti che ne derivano. Oltre ai profili di responsabilità patrimoniale solidale tra cedente e cessionario d'azienda per i crediti di lavoro⁷, l'art. 2112 del codice civile sancisce innanzitutto

il principio della continuazione del rapporto di lavoro dipendente in capo al soggetto che subentra nell'esercizio dell'azienda cui il lavoratore è riconducibile. Per effetto di quanto previsto dall'art. 2112:

- il soggetto che riceve l'azienda è tenuto ad applicare, fino alla scadenza, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, salvo che siano sostituiti da altri contratti applicabili all'impresa della società conferitaria⁸;
- il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà di recesso prevista dalla normativa in materia di licenziamenti;
- se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento dell'azienda, il lavoratore può rassegnare le dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119 comma 1 del codice civile;
- l'intera disciplina prevista dall'art. 2112 si applica anche al trasferimento di parte dell'azienda, ossia quando oggetto di cessione non è l'intera azienda, bensì un ramo della stessa.

Dal punto di vista pratico, la continuazione del rapporto di lavoro, in capo al soggetto che subentra nell'esercizio dell'azienda, comporta il trasferimento dei diritti che i lavoratori hanno maturato alle dipendenze del dante causa (cedente, conferente, concedente, società fusa incorporata, società scissa), compreso il trattamento di fine rapporto.

Ciò implica che il rapporto di lavoro prosegue con l'avente causa (cessionario, società conferitaria, affittuario, società risultante o incorporante, società beneficiaria) senza soluzione di continuità.

In particolare:

- l'anzianità di servizio è conservata;
- è mantenuto il diritto al godimento delle ferie maturate;
- le mensilità aggiuntive verranno corrisposte per intero, comprese quelle maturate ante trasferimento alle dipendenze del cedente;
- i conguagli fiscali dipendenti dall'assistenza fiscale proseguono in capo al cessionario
- i conguagli fiscali e contributivi di fine anno devono tener conto della retribuzione complessiva percepita dal dipendente, sia per l'importo maturato alle dipendenze del cedente, sia per l'importo maturato alle dipendenze del cessionario.

2.2 Ipotesi di derogabilità della norma in favore del dipendente

Il principio della continuazione del rapporto di lavoro, sancito dall'art. 2112 del codice civile, sembrerebbe dover essere letto come un diritto posto a tutela del lavoratore,

SEGUE A PAGINA 8

¹ Cassazione civile, sezione I, sentenza 12.4.2001 n. 5495.

² Sul punto vale la pena precisare che per contratto a prestazioni corrispettive non ancora "esaurito" si intende un contratto con riferimento al quale ciascun contraente sia contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di una controprestazione (Cassazione civile, sezione I, sentenza 14.2.1979 n. 969; Cassazione civile, sezione I, sentenza 29.1.1979 n. 632).

³ Sul punto, la Corte di Appello di Milano (pronuncia del 21.1.1986) ha statuito con pregevole chiarezza che, in caso di trasferimento di azienda, ai contratti unilaterali con prestazioni a carico di una sola parte si applicano gli artt. 2559 e 2560 del codice civile, come nel caso di rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive che abbiano già avuto esecuzione *ex uno latere*.

⁴ Cassazione civile, sezione II, sentenza 7.3.2001 n. 3312.

⁵ Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 20.9.2003 n. 13949. Il caso affrontato dalla sentenza aveva per oggetto lo scioglimento con messa in liquidazione di una società pubblica di trasporto urbano, cui era stata revocata la concessione amministrativa per l'esercizio dell'attività, ma la cui attività era stata proseguita da altra impresa che aveva preso in comodato i mezzi già utilizzati dalla prima società.

⁶ Giova per altro ricordare che, ai sensi del comma 6 del citato art. 47, i lavoratori già in servizio presso l'azienda trasferita e non passati alle dipendenze del cessionario godono di un diritto di precedenza nel caso in cui quest'ultimo proceda a nuove assunzioni (con la sentenza 27.1.2004 n. 1474, la Corte di Cassazione ha statuito che tale diritto di precedenza sussiste anche per quei lavoratori che sono stati licenziati dal cedente a causa del trasferimento dell'azienda, quale che sia stata la formula dell'intimazione ed anche se l'effetto che estingue il rapporto di lavoro abbia preceduto la data del trasferimento).

⁷ Sul punto si veda *infra*.

⁸ In ogni caso l'applicazione dei nuovi contratti di lavoro non esplica i propri effetti sulle competenze dei lavoratori maturate fino alla data del trasferimento dell'azienda (ivi compreso il caso in cui tali nuovi contratti risultino più favorevoli per i dipendenti), in quanto la finalità dell'art. 2112 è di tipo conservativo, nel senso che mira alla tutela dei crediti già maturati, mentre non si pone come obiettivo l'omogeneità dei comportamenti retributivi e normativi all'interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento. In tal senso: Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 23.12.2003 n. 19681.

SEGUE DA PAGINA 7

Subentro del cessionario d'azienda nei contratti di lavoro dipendente

piuttosto che come una norma inderogabile (che, come tale, risulterebbe altrimenti vincolante anche per il lavoratore). Sulla base di questa chiave di lettura, per il lavoratore resterebbe dunque possibile opporsi al trasferimento del proprio rapporto di lavoro (tuttavia, come si evidenzierà nel prosieguo, la questione non è pacifica), sempre che, ben inteso, possa avere interesse in tal senso.

A favore di questa impostazione depone la sentenza della Corte di Giustizia Cee del 24.1.2002 (C-51/00), nella quale è stato affermato (in base ad un'interpretazione dell'art. 3 par. 1 della Direttiva 77/187) che, nell'ambito di un trasferimento di azienda, il lavoratore dipendente può opporsi al trasferimento del proprio rapporto di lavoro in capo all'impresa subentrante, preferendo la prosecuzione alle dipendenze del cedente.

Tale pronuncia (che si riferisce per l'appunto ad una ipotesi di cessione d'azienda, ma che appare ugualmente rilevante in tutte le fattispecie mediante le quali l'azienda può circolare) è stata motivata dai giudici comunitari sulla base delle seguenti considerazioni:

- la direttiva 77/187 prevede il trasferimento automatico del rapporto di lavoro in capo al soggetto che subentra con una norma di tipo imperativo, ossia non derogabile,
- tuttavia, tale inderogabilità va letta nell'ottica della finalità di tutela del lavoratore e, pertanto, risulta derogabile in senso più favorevole per il dipendente (che conserva dunque la facoltà di rifiutare la cessione del suo rapporto di lavoro).

Ciò detto, va comunque sottolineato che la normativa italiana (costituita dal citato art. 2112 del codice civile) nulla dice in merito alla possibilità del dipendente di opporsi al trasferimento del proprio rapporto di lavoro, né al riguardo esiste una nutrita schiera di riferimenti giurisprudenziali⁹.

Fermo restando quanto in precedenza evidenziato, merita di essere richiamata una pronuncia con cui la Corte di Cassazione (sentenza 24.1.1991, n. 671), nell'ambito di una fattispecie di cessione di ramo d'azienda, ha riconosciuto il potere del datore di lavoro di trattenerne presso di sé i lavoratori occupati nel ramo ceduto, "convertendoli" nell'ambito dell'attività produttiva oggetto della parte di azienda non ceduta.

E' appena il caso di osservare che una simile scelta dovrebbe comunque soggiacere al gradimento dei lavoratori, posto che se questi ultimi preferiscono "seguire" il complesso aziendale nell'ambito del quale operano, il datore di lavoro non dovrebbe avere alcun margine di discrezionalità decisionale, stante il carattere imperativo nei suoi confronti della norma che sancisce la continuazione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che subentra nell'esercizio dell'azienda cui i lavoratori ineriscono.

2.3 Procedura richiesta per le aziende con oltre 15 dipendenti

L'art. 47 della L. 428/1990, impone una particolare procedura per le imprese:

- che trasferiscono a terzi un complesso aziendale,
- e che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a quindici.

Infatti, in caso di trasferimento d'azienda, tali imprese devono adempiere all'obbligo di comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali, dell'intenzione di procedere al trasferimento dell'azienda almeno venticinque giorni prima del perfezionamento dell'atto da cui deriva il trasferimento (in mancanza delle rappresentanze sindacali unitarie, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale). E' opportuno sottolineare che tale obbligo di comunicazione sussiste anche se, per effetto del trasferimento di azienda, il numero di lavoratori dipendenti, a loro volta trasferiti al soggetto che riceve l'azienda, è inferiore a quindici¹⁰.

Come chiarito dalla lettera del Ministero del lavoro 31.5.2001 n. 5/26570/70, "il *dies a quo* (da cui a ritro-

so decorrono i venticinque giorni) si può individuare nella data in cui viene effettuata l'iscrizione del contratto traslativo nel registro delle imprese, in quanto con tale iscrizione si dà pubblicità ai terzi dell'avvenuto trasferimento d'azienda".

Come detto l'obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali grava solo sulle imprese che hanno più di quindici dipendenti. Il criterio di computo del numero dei dipendenti non è del tutto pacifico, poiché diversi possono essere le norme di riferimento.

Infatti, oltre che dei lavoratori dipendenti assunti con normali contratti di lavoro (ivi compresi quelli con contratto a tempo determinato):

- ai sensi dell'art. 18 della L. 300/70 (così come modificato dalla L. 108/90), ai fini del computo si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto part-time, per la quota di orario effettivamente svolto, mentre non vengono considerati gli apprendisti;
- ai sensi della L. 21 luglio 1971 n. 223 (in materia di cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione), invece, ai fini del computo si tiene conto, oltre che dei lavoratori di cui al punto precedente, anche degli apprendisti.

Come si vede, dunque, il secondo criterio descritto è prudenziale, in quanto comprende nel conteggio un maggior numero di lavoratori rispetto a quello previsto dalla L. 300/70. Si sottolinea inoltre che il computo dei dipendenti per la verifica della sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione sindacale deve essere effettuato non avendo riguardo ai livelli di impiego occasionalmente raggiunti nel momento in cui ha luogo il trasferimento del complesso aziendale, bensì con riferimento ad una media occupazionale calcolata su un periodo pregresso sufficientemente ampio¹¹.

La comunicazione suddetta deve contenere:

- la data del trasferimento o della proposta¹²;
- i motivi del trasferimento;
- le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori¹³;
- le eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori.

Il comma 2 dell'art. 47 della L. 428/1990 prevede un ulteriore obbligo per il cedente ed il cessionario: infatti, a seguito di richiesta scritta da parte delle rappresentanze sindacali, da comunicare entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva, i suddetti soggetti devono avviare, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato adempimento all'obbligo di esame congiunto costituisce una condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della L. 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), ma non incide sulla validità del negozio traslativo¹⁴.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della L. 428/1990, gli obblighi di informazione (di cui al comma 1) e di esame congiunto (di cui al comma 2) devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimen-

to dell'azienda sia assunta da altra impresa controllante, non risultando giustificato l'inadempimento dei predetti obblighi dalla mancata trasmissione da parte della controllante delle informazioni necessarie.

3 Responsabilità del cessionario per i debiti di lavoro

Come si è accennato, a livello generale la disciplina che concerne i profili di responsabilità patrimoniale del cessionario per i debiti relativi all'azienda acquisita è regolata dall'art. 2560 del codice civile, ai sensi del quale "L'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori". Tale disposizione stabilisce due principi di carattere generale:

- nell'ottica del cedente, le clausole del contratto di cessione di azienda, che dispongono in merito al trasferimento delle passività in capo al cessionario, hanno una mera efficacia "interna" tra le parti del contratto, nel senso che il cedente non è comunque liberato dalla propria obbligazione verso il terzo creditore, se non risulta che questi abbia espressamente acconsentito al trasferimento della passività in capo al cessionario;
- nell'ottica del cessionario, le clausole del contratto di cessione di azienda, che dispongono in merito al mantenimento delle passività in capo al cedente (anche implicitamente), hanno una mera efficacia "interna" tra le parti del contratto, nel senso che il cessionario viene comunque gravato dall'obbligo di soddisfare la pretesa creditoria del terzo, seppure nei limiti in cui tale pretesa creditoria risulti dai libri contabili obbligatori del cedente.

L'art. 2560 del codice civile reca la disciplina generale in materia di responsabilità patrimoniale per le passività aziendali nell'ambito della circolazione dell'azienda e, in quanto appunto disciplina generale, esso trova applicazione nei confronti della "generalità" dei debiti aziendali, a prescindere dunque dalla loro natura e origine, salvo espresse deroghe di legge per specifiche tipologie di debiti.

Una delle tipologie di debiti per i quali sussiste una deroga al regime previsto dal citato art. 2560 sono appunto i debiti verso i lavoratori dipendenti occupati nell'azienda trasferita per la parte maturata fino alla data del trasferimento del complesso aziendale.

Il comma 2 dell'art. 2112 del codice civile prevede infatti un più stringente regime di responsabilità solidale tra cedente e cessionario (per i crediti che i lavoratori vantano nei confronti del datore di lavoro alla data del trasferimento dell'azienda), posto che amplia il regime di solidarietà previsto a livello generale dall'art. 2560 mediante la rimozione dell'ulteriore requisito della "iscrizione della passività nei libri contabili obbligatori".

In altre parole, dunque, i lavoratori dipendenti relativi a un complesso aziendale trasferito possono indifferentemente chiedere il pagamento delle proprie spettanze (quali esistenti alla data del trasferimento dell'azienda) sia al cedente che al cessionario, a prescindere:

- dalle pattuizioni intercorse tra le parti nel contratto di cessione di azienda tra cedente e cessionario (ma questa non è una "novità" rispetto a quanto già evidenziato per la generalità delle passività aziendali, in sede di analisi del disposto dell'art. 2560);
- dal fatto che tali debiti risultino o meno dai libri contabili obbligatori (e questa è appunto la specificità che caratterizza il particolare regime di responsabilità solidale stabilito dal comma 2 dell'art. 2112).

3.1 Ambito applicativo del comma 2 dell'art. 2112

Per quanto concerne l'ambito applicativo della norma, va sottolineato che:

- essa presuppone la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso

SEGUE A PAGINA 9

⁹ In senso apparentemente contrario alla derogabilità in favore del dipendente si segnala: Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 6.8.2003 n. 11908; Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 4.12.2002 n. 17207. Nelle citate pronunce viene infatti evidenziato che la necessità del consenso del dipendente (ex art. 1406 del codice civile, in quanto "contraente ceduto") al subentro del cessionario d'azienda nel contratto di lavoro sussiste solo nei casi in cui non trova applicazione il disposto dell'art. 2112 del codice civile.

¹⁰ In altre parole, la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione sindacale va verificata alla luce del numero dei dipendenti complessivamente occupati presso il soggetto che trasferisce a terzi il complesso aziendale e non con riferimento al numero dei dipendenti interessati dal trasferimento per effetto della circolazione del complesso aziendale.

¹¹ In tal senso: Cassazione, sentenza 22.1.87 n. 615. Come periodo di riferimento per il calcolo della media occupazionale sembrerebbe ragionevole attestarsi su una base di calcolo annuale.

¹² A tale proposito, è opportuno segnalare che l'art. 47.1.428/90 prevede che il termine di venticinque giorni deve essere rispettato anche se le parti intendano sottoscrivere "un'intesa vincolante", diversa dall'atto di conferimento vero e proprio.

¹³ Tra le quali, in particolare, sembra di estrema rilevanza l'evidenziazione dell'eventuale inserimento per i lavoratori trasferiti con il complesso aziendale in un'impresa che conti fino a quindici dipendenti. In tale modo, infatti, tali lavoratori (in precedenza alle dipendenze di un'impresa con più di quindici lavoratori) perdono la particolare forma di tutela prevista dall'ormai famoso art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

¹⁴ Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 6.6.2003 n. 9130; Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 4.1.2000 n. 23.

SEGUE DA PAGINA 8

Subentro del cessionario d'azienda nei contratti di lavoro dipendente

di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda (per i crediti relativi a tali rapporti, dunque, restano applicabili solo le regole generali fissate dall'art. 2560)¹⁵;

- essa si riferisce esclusivamente ai debiti che l'azienda ha direttamente nei confronti dei lavoratori dipendenti e non si estende dunque a quei debiti che, ancorchè strettamente connessi al rapporto di lavoro, sono a tutti gli effetti dei debiti che l'azienda ha nei confronti di soggetti diversi dai lavoratori, quali tipicamente i debiti di natura contributiva verso l'INPS o gli altri enti previdenziali¹⁶.

3.2 Debiti contributivi verso gli enti previdenziali

La più stringente tutela "speciale" garantita dall'art. 2112 del codice civile (rispetto a quella "generale" offerta dall'art. 2560 del codice civile) non si estende a quei debiti che, ancorchè strettamente connessi al rapporto di lavoro, sono a tutti gli effetti dei debiti che l'azienda ha nei confronti di soggetti diversi dai lavoratori, quali tipicamente i debiti di natura contributiva verso l'INPS o gli altri enti previdenziali

3.2.1 Orientamento dell'INPS

Ciò detto, va dato conto del fatto che l'INPS, nonostante il disposto normativo (che sul punto appare, a dire il vero, molto chiaro) e le pronunce giurisprudenziali sopravvenute, con un'interpretazione estensiva dell'art. 2112 del codice civile, ha ritenuto che il soggetto che riceve l'azienda vada considerato responsabile in solido con l'alienante per il pagamento di tutti i debiti contributivi esistenti alla data del trasferimento dell'azienda, ivi compresi quelli la cui esistenza non emerge dalle scritture contabili obbligatorie.

Per le ragioni sopra descritte, tale linea interpretativa non può essere condivisa, infatti (come statuito dalla citata sentenza 8179/2001 della Cassazione, già citata in nota):

- posto che l'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 2112 del codice civile è limitato ai crediti vantati dai lavoratori dipendenti nei confronti dell'azienda;
- posto che i dipendenti non hanno un diritto di credito verso l'azienda per le eventuali omissioni di versamento dei contributi obbligatori, ma solo il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'ente previdenziale preposto, non è tenuto a corrispondere al dipendente in tutto o in parte le prestazioni dovute per effetto della mancata o irregolare contribuzione da parte del datore di lavoro (comma 2 dell'art. 2116 del codice civile);
- ne consegue che, per i debiti contributivi esistenti alla data di trasferimento dell'azienda, gli enti previdenziali possono sempre attivarsi nei confronti del cedente, mentre possono attivarsi nei confronti del cessionario solo se (e nel limite in cui) tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori.

3.2.2 Omissioni contributive del datore di lavoro e ristoro del danno patito dal dipendente

Si è accennato al fatto che, a fronte delle eventuali omissioni di versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro, i dipendenti non hanno verso l'azienda un diritto di credito "diretto" e, del resto, il comma 1 dell'art. 2116 del codice civile stabilisce che le prestazioni previdenziali sono dovute al dipendente anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza. Il citato comma 1 stabilisce un principio di carattere generale che, tuttavia, può essere espressamente derogato da "diverse disposizioni delle leggi speciali e delle norme corporative".

Nei casi in cui tali deroghe operano, può ben verificarsi che dalla mancata o irregolare contribuzione da parte del datore di lavoro consegua che gli istituti previdenziali non siano tenuti a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute al dipendente. In tale ipotesi, il comma 2 del medesimo art. 2116 sancisce che il datore di lavoro è responsabile del danno che il lavoratore patisce, ossia in buona sostanza della differenza tra:

- il trattamento pensionistico che sarebbe stato corrisposto al lavoratore in caso di regolare versamento dei contributi da parte del datore;
- il minor trattamento pensionistico che viene corrisposto al lavoratore (o, nei casi limite, la totale assenza di corresponsione del trattamento pensionistico) per effetto delle omissioni o irregolarità di versamento dei contributi da parte del datore.

Senza entrare nello specifico della disciplina, conformemente alle finalità del presente lavoro ci si limita a chiedersi se, in presenza di una cessione di azienda, qualora in relazione al rapporto di lavoro sussistano i requisiti necessari per l'applicazione del disposto dell'art. 2112 comma 2 del codice civile¹⁷, il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno previdenziale patito per effetto dell'omessa o irregolare contribuzione da parte del datore di lavoro che ha ceduto l'azienda:

- solo al cedente, ossia solo al soggetto che si è reso inadempiente;
- oppure anche al cessionario, per effetto della solidale responsabilità sancita dal citato comma 2 dell'art. 2112.

Sembra corretto affermare che, in questo ambito, non operi la responsabilità solidale del cessionario, nonostante l'azione di risarcimento venga promossa direttamente dal dipendente e, conseguentemente, non rappresenti un rapporto che intercorre tra datore di lavoro ed ente previdenziale (circostanza che, come si è visto, è tra quelle poste a base della negazione dell'applicabilità del comma 2 dell'art. 2112 ai debiti aziendali verso gli enti previdenziali).

A tale conclusione si perviene sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo, la responsabilità solidale sancita dal comma 2 dell'art. 2112 opera solo con riferimento ai "crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento" del complesso aziendale;

In secondo luogo, premesso che la responsabilità per omessa contribuzione ha natura contrattuale (nel senso che trae la propria fonte dal contratto di lavoro), vale quanto osservato in precedenza, nell'ambito dell'analisi del disposto del comma 2 dell'art. 2560 del codice civile, relativamente alle obbligazioni di fonte contrattuale che, alla data del trasferimento dell'azienda, non si sono ancora "liquidate" in passività vere e proprie.

In tale sede si era infatti sottolineato che un debito derivante da un rapporto contrattuale compreso nell'azienda trasferita, ma sorto successivamente al trasferimento dell'azienda, costituisce una passività del cessionario solo nei limiti in cui tale debito sia strettamente riconducibile al sinallagma contrattuale delle prestazioni corrispettive, con conseguente esclusione di quei debiti che, anziché discendere da tale sinallagma, discendono da inadempimenti contrattuali che costituiscono fatto proprio del cedente.

3.3 Debiti per premi Inail

Le stesse considerazioni svolte in merito ai debiti di natura previdenziale potrebbero essere sviluppate con riferimento ai debiti verso gli enti di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (ossia, in buona sostanza, i debiti verso l'INAIL), se non fosse per l'espressa previsione normativa recata dall'art. 15 del D.P.R. 1124/1965, ai sensi del quale, in caso di trasferimento dell'azienda a

titolo traslativo della proprietà, l'acquirente è solidalmente obbligato (salvo regresso) con l'alienante per i premi ed i relativi accessori riferiti all'anno in cui avviene il trasferimento dell'azienda e ai due precedenti.

Anche tale presupposto di responsabilità è da considerarsi "ulteriore" rispetto a quello fissato dall'art. 2560 del codice civile e quindi trova applicazione a prescindere dal fatto che tali debiti risultino dai libri contabili obbligatori¹⁸.

Vale per altro la pena sottolineare che mentre l'ampliamento del precetto dell'art. 2560 operato dall'art. 2112 si applica indistintamente a tutti i crediti vantati dai lavoratori dipendenti senza delimitazioni temporali, l'ampliamento operato dall'art. 15 del D.P.R. 1124/1965 si limita ai crediti vantati dall'INAIL per i premi ed i relativi accessori riferiti all'anno in cui avviene il trasferimento dell'azienda e ai due precedenti.

4. Aziende in crisi o in stato di procedura concorsuale

Il comma 5 dell'art. 47 della L. 428/1990 prevede una particolare disciplina che trova applicazione nel caso in cui i trasferimenti riguardino complessi aziendali che versano in stato di crisi o di procedura concorsuale. La citata norma dispone infatti che, in relazione ai dipendenti il cui rapporto di lavoro prosegue con il cessionario dell'azienda, non trova applicazione il disposto dell'art. 2112 del codice civile nei seguenti casi:

- qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2 comma 5 lett. c) della L. 12.8.1977 n. 675;
- qualora il trasferimento riguardi aziende di imprese per le quali è avvenuta:
 - * la dichiarazione di fallimento,
 - * l'omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni,
 - * l'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa,
 - * l'emanazione del provvedimento di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.

Sempre ai sensi della citata disposizione, con riferimento ai predetti trasferimenti la disciplina dell'art. 2112 del codice civile non trova applicazione a condizione però che sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- non sia stata disposta la continuazione dell'attività dell'azienda in crisi o in stato di procedura concorsuale oppure, laddove disposta, sia comunque cessata¹⁹;
- nel corso della consultazione con le rappresentanze sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione.

Ai fini dell'applicabilità del disposto del comma 5 dell'art. 47 è necessario che, alla data in cui ha luogo il trasferimento dell'azienda, sussistano sia lo stato di crisi o di procedura concorsuale, sia l'accordo con le rappresentanze sindacali (quest'ultimo, per altro, può risultare siglato anche in un momento antecedente a quello in cui si è "perfezionato" lo stato di crisi o di procedura concorsuale dell'azienda, senza che ciò possa inficiare l'applicabilità della norma in commento)²⁰. Nulla vieta, naturalmente, che l'accordo per il mantenimento anche parziale dell'occupazione riconosca ai lavoratori condizioni di favore paritetico, o anche superiore, a quelle che sarebbero state garantite dall'applicazione del citato art. 2112.

La ratio del comma 5 dell'art. 47, infatti, non è certo quella di introdurre una disposizione *tout court* peggiorativa per i lavoratori dipendenti, ma piuttosto quella di consentire un parziale "sacrificio" delle garanzie poste dall'art. 2112 del codice civile in favore dei lavoratori, allo scopo di salvaguardare almeno in parte le opportunità occupazionali in contesti di particolare difficoltà (e comunque subordinando tale possibilità ad un accordo siglato con le rappresentanze dei lavoratori medesimi).

L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 47 della L. 428/1990 stabilisce che l'accordo per il mantenimento anche parziale dell'occupazione può prevedere che il trasferimento dei contratti di lavoro in capo al cessionario d'azienda non riguardi il personale che risulta in eccedenza, il quale continua a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze del cedente.

¹⁵ Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 19.12.1997 n. 12899.

¹⁶ Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 16.6.2001 n. 8179.

¹⁷ Tra i quali, in particolare, si ricorda la necessità che risulti la vigenza del rapporto di lavoro alla data in cui si verifica il trasferimento dell'azienda dal cedente al cessionario.

¹⁸ Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza del 29.3.1995 n. 3752.

¹⁹ Sul punto si segnala che, con riferimento al caso in cui sia stato dichiarato lo stato di crisi, di cui all'art. 2 comma 5 lett. c) della L. 675/1977, la Corte di cassazione ha ritenuto che il disposto del comma 5 dell'art. 47 della L. 428/1990 può trovare applicazione anche se non si è verificata la cessazione dell'attività (sentenza 21.3.2001 n. 4073).

²⁰ In tal senso: Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 16.5.2002 n. 7120.

PRINCIPI CONTABILI

Il possibile risarcimento determinabile ante processo

FABIO MANSUTTI

Praticante Ordine di Udine

Accade frequentemente che una impresa decida di intraprendere una causa verso un fornitore in merito al risarcimento di danni. Questo breve elaborato si interroga sul se e sul quando sia possibile l'iscrizione a bilancio delle somme che, con fondate ragioni, si ritiene di poter ottenere a seguito della sentenza. Come regola generale dell'iscrizione degli utili in bilancio, ai sensi dell'art. 2423 bis del codice civile, "si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio" e "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività". Quanto sopra rappresenta il recepimento formale del cosiddetto *principio della prudenza*. A ulteriore chiarimento di quanto sopra esposto, il principio contabile n. 11 riporta che: "il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati (...)". Tuttavia, come si legge nel prosieguo del testo del principio n. 11, gli eccessi del principio della prudenza devono essere evitati "perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti (...)", quindi, la prudenza deve rappresentare "non l'arbitraria riduzione dei redditi e di patrimonio, bensì quella qualità dei giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio".

Alla luce di queste indicazioni, la più autorevole dottrina¹ contabile sottolinea come "le attività e gli utili potenziali, **anche se probabili**, non vanno rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza", andranno, invece, evidenziati nella nota integrativa.

Tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni del principio n. 11, "nel caso in cui il realizzo dell'utile sia certo e il relativo ammontare possa essere determinato con un considerevole grado di accuratezza (...) allora deve essere rilevato in bilancio".

Il contenuto di queste considerazioni, applicato al caso in esame, significa che si contravverrebbe al principio della prudenza qualora, ante processo, nonostante i legali di parte ritengano favorevole la controversia, si iscrivesse in bilancio l'ammontare del presunto risarcimento. Infatti, non rileva,

in tal senso, iscrivere il *risarcimento per un ammontare ridotto*, quanto la **certezza** della sua esistenza. Si sottolinea il termine "**certezza**" in quanto, solo se un utile assume questa configurazione, indipendentemente dalla precisa determinabilità del suo ammontare, può essere iscritto in bilancio, mentre se legato all'aleatorietà che, anche vista la storia della giurisprudenza italiana, spesso contraddistingue un processo, è solo **probabile**.

In questo senso, diversa sarebbe la posizione della società che avesse già vinto il primo grado di giudizio: infatti pur permanendo la possibilità che il verdetto venga modificato in appello o in cassazione, ci sarebbe un grado maggiore di certezza sulla realizzazione dell'utile e sul suo ammontare. Tutta-


via anche in questo caso, per le considerazioni in precedenza effettuate, potrebbe risultare dubbia, non essendo passato in giudicato, l'iscrizione del risarcimento in bilancio.

La dottrina o i principi contabili non hanno mai disciplinato esplicitamente il caso in esame, mentre più volte hanno ribadito la necessità per l'altra parte attrice del processo di costituire un apposito fondo per far fronte alla possibile soccombenza nell'ambito del processo.

Tuttavia la *ratio* del legislatore, in merito alle sopravvenienze attive, si evince dalle considerazioni effettuate sulle problematiche inerenti i risarcimenti assicurativi a seguito della distruzione di un'immobilizzazione. Infatti, il principio contabile n. 16 prevede che, qualora l'impresa riceva un risarcimento da terzi, questo debba essere iscritto tra le sopravvenienze attive. La dottrina² sottolinea come, qualora tra la data del sinistro e il rimborso assicurativo cada la fine dell'esercizio, persista la possibilità di iscrivere la somma

in esame in bilancio solo qualora vi sia una ragionevole certezza che l'assicurazione o un terzo rimborsi il danno. Si ritiene che la certezza del risarcimento derivi esclusivamente a seguito degli accertamenti peritali che si concludono con la firma dell'atto di liquidazione³.

Quindi, applicando quanto sopra detto, al nostro caso, potremmo assimilare la firma dell'atto di liquidazione alla sentenza della cassazione che definitivamente chiude il processo, ribadendo l'impossibilità di iscrivere a bilancio il futuro risarcimento fino a tale data.



¹ Tra i molti, G. e A. VASAPOLLI, *Dal bilancio dell'esercizio al reddito d'impresa*, 2002, Ipsoa, pag. 66 ss.

² Di questo avviso, MEMENTO PRATICO 2004, pag. 105 ss.

³ Così, G. TICOZZELLI e S. SIMONI, *Il danneggiamento di beni strumentali*, in *Pratica contabile*, n. 12/97, pag. 607.



VENETO BANCA

PATRIMONI

Il *trust* interno: profili tributari

LUCA PIZZOCARO

Ordine di Treviso

Il *trust*¹ è inteso dall'art. 2 della convenzione de l'Aja come l'insieme dei "rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente/disponente (*settlor*) – con atto tra vivi o *mortis causa* – qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico"; dato che in questa sede si darà conto esclusivamente dell'analisi tributaria del fenomeno bisogna, innanzi tutto, ricordare che la convenzione all'art. 19 lascia esplicitamente ampia libertà agli stati contraenti di individuare, in relazione ai principi dei rispettivi ordinamenti, la regolamentazione tributaria da applicare ai diversi tipi di *trust* esistenti.

Vista l'ampia discrezionalità lasciata dalla convenzione agli stati contraenti e dato che non sono rinvenibili nel nostro ordinamento tributarie disposizioni che regolino tale fattispecie, è necessaria un'analisi ai fini tributari, che qui si propone, che parta innanzi tutto dalle specificità del *trust*, ovvero dalla dissociazione tra proprietà formale e godimento del *trust found*, utilizzando un approccio pragmatico e ciò in ragione del fatto che, secondo quanto sostiene la dottrina tributaristica che più si è occupata del fenomeno, non è possibile una ricostruzione unitaria dell'istituto del *trust*.

L'approccio che si scelto prevede, dunque, di analizzare il *trust* separatamente durante le sue tre diverse "fasi evolutive" e contemporaneamente di ridurre la varietà dei tipi di *trust* ipoteticamente possibili utilizzando come criteri di classificazione quello della finalità che il disponente si propone di raggiungere e quello del potere gestorio che l'atto istitutivo assegna al *trustee*. Il *trust* è dunque colto nelle sue due dimensioni: la revocabilità del *trust* e la discrezionalità concessa al *trustee* nel rapporto con i beneficiari, per cui è identificabile un *continuum* di forme di *trust* che va dal *trust* nudo o *bare trust* (altrimenti detto trasparente), dove il *trustee* ha il minor potere gestionale possibile, al *discretionary trust* dove il potere del *trustee* è massimo ed i beneficiari non hanno il diritto immediato né al red-

dito né al capitale.

Durante la vita di un *trust* sono distinguibili, a livello teorico, tre diverse fasi evolutive: a) la nascita formale attraverso il negozio istitutivo; b) i negozi dispositivi, quelli iniziali che segnano l'inizio del programma del *trust*, e quelli finali che invece ne

dotta durante la vita del *trust*.

Il rapporto tra disponente e beneficiari sottostante il negozio istitutivo si può atteggiare variamente e dunque il *settlor* può istituire il *trust* e trasferire i beni al *trustee*: 1) in adempimento di un'obbligazione, siamo dunque nel caso dei *trust* solutori, cioè istituiti al fine dell'adempimento di un'obbligazione sia essa naturale o legale ovvero sia essa assunta convenzionalmente; 2) per soddisfare un interesse proprio; ovvero 3) per beneficiare i terzi. Queste diverse finalità del *trust* sono suscettibili, secondo l'approccio prescelto, di produrre differenti conseguenze sul piano tributario.³

b) i negozi dispositivi iniziali e finali;

Il trasferimento del *trust found* dal disponente al *trustee* ed il successivo dal *trustee* ai beneficiari, viene in rilievo in special modo dal punto di vista dell'imposizione indiretta. La dottrina è, infatti, unanime nell'ammettere l'irrelevanza ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni di capitale oggetto del *trust*, in stretta analogia con quanto accade per il conferimento di capitale e la distribuzione ai soci delle riserve di capitale nella disciplina delle società di capitali.

Nell'ambito della dualità IVA - Registro, gli atti di disposizione

non sono né atti a titolo gratuito né atti a titolo oneroso, sono tutt'al più atti interessati e per questo rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta di Registro.⁴ Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, la dottrina è orientata nel senso dell'applicazione dell'imposta di Registro in relazione al negozio sottostante e dunque alla finalità del *trust*. Perciò ai *trust* solutori (*sub 1*) vanno applicate le regole riguardanti le speciali categorie di beni o in via residuale l'art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/86 (imposta di Registro al 3%) sul valore dei beni trasferiti, oppure al corrispettivo - se maggiore - nel caso dei *trust* solutori



decretano la fine con la devoluzione finale del *trust found* ai beneficiari; ed infine c) la fase intermedia della vita del *trust*, durante la quale è il *trustee*, formale proprietario, che gestisce il *trust found* mettendosi in relazione con il mondo esterno.²

a) il negozio istitutivo;

Il negozio istitutivo di *trust*, concettualmente distinto dagli atti di devoluzione del patrimonio, viene unanimemente qualificato dalla dottrina come atto meramente programmatico senza immediato contenuto patrimoniale. Le sue disposizioni non assumono, quindi, immediata valenza reddituale, ma secondo l'approccio da noi scelto una loro attenta analisi è fondamentale per decidere il trattamento tributario da assegnare sia ai successivi negozi dispositivi che al reddito pro-

SEGUE A PAGINA 12

¹ In questo articolo è riassunto il contenuto della ricerca avente ad oggetto i profili tributari, connessi all'introduzione in Italia dell'istituto giuridico del *Trust* interno, avvenuta con la legge n. 364/1989 di ratifica della convenzione de l'Aja del 01 luglio 1985 (entrata in vigore dal 01.01.1992). Tale lavoro è stato svolto come tesi finale del Master in commercio internazionale (MASCII - relatore Dr. Michele Fiorese), corso di studi biennale istituito presso l'università degli Studi di Padova, dipartimento studi internazionali della facoltà di scienze politiche.

Tale ricerca ha cercato di dimostrare la compatibilità dell'istituto giuridico del *trust* (ed in particolare del *trust* interno) con l'ordinamento giuridico italiano, anche a seguito di alcune recenti pronunce giurisprudenziali, e successivamente ha analizzato le implicazioni di natura tributaria in ordine al riconoscimento in Italia del *trust* sia dal punto di vista dei regimi impositivi applicabili che nell'ottica della normativa antielusiva (artt. 37, 37 bis DPR 600/73 e art. 127 bis D.P.R. 917/86).

² Questo è l'approccio utilizzato da Raffaello Lupi e Maurizio Lupoi nel saggio congiunto "Inquadramento tributario" (dei *trust*) in AA.VV. "I *trust* interni" c.d.-rom a cura di M. Lupoi, Associazione Il *trust* in Italia, in <http://www.cndc.it/Studi-ricerche/trust/index.htm>, 2002.

³ In questo senso R. Lupi e M. Lupoi nel saggio congiunto "Inquadramento tributario" (dei *trust*) in AA.VV. "I *trust* interni", cit., p. 44.

⁴ In questo senso M. Lupoi, *Trusts*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, pp. 769, 770.

Il trust interno: profili tributari

SEGUE DA PAGINA 11

con obbligazioni assunte convenzionalmente.

Relativamente ai *trust* istituiti per soddisfare un interesse proprio del disponente (*sub 2*) e quelli istituiti per beneficiare i terzi (*sub 3*), in dottrina vi sono due tesi contrapposte: la più formalistica prevede l'assoggettamento ad imposta di Registro con l'aliquota propria delle categorie di beni trasferiti tanto degli atti di disposizione iniziali quanto di quelli finali. L'altra tesi, da preferire, parte dall'analogia dei *trust* istituiti ai fini di cui sopra con il mandato con obbligo di rendiconto, dove la figura del *trustee* è assimilabile a quella del mandatario; da ciò consegue che il trasferimento al *trustee* debba essere assoggettato a tassa fissa e solo la devoluzione finale a imposizione proporzionale.

Per quanto riguarda il momento di applicazione dell'imposta di Registro, la soluzione da preferire è quella che prevede la tassazione al momento del primo trasferimento solo in caso di "*trust nudo*", dato che il beneficiario ottiene la sostanziale disponibilità dei beni da subito, e negli altri casi il rinvio della tassazione al momento del trasferimento dal *trustee* ai beneficiari.

c) la fase intermedia della vita del trust;

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. c) della legge 364/89, il *trustee* dal momento in cui gli sono devoluti i beni, "è investito del potere e onerato dall'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre i beni secondo i termini del *trust*...", ragion per cui si può affermare che egli sia il formale proprietario dei beni. Questa affermazione è fondamentale nel dibattito circa l'individuazione del soggetto passivo dei redditi prodotti dal *trust* durante la c.d. fase intermedia, che può essere ricondotto ai seguenti termini essenziali.⁵

Da un lato vi è chi pone l'accento sulla titolarità del bene "fonte" e dunque dei relativi redditi in capo al *trustee*⁶. Egli sarebbe dunque il soggetto passivo dei redditi prodotti dal *trust found*, sebbene non goda del reddito prodotto dai beni di cui è formale proprietario, dato che nel nostro sistema delle imposte sui redditi ciò che rileva è la nozione di possesso giuridico del reddito.

Dall'altro lato vi è la posizione - maggioritaria - di chi invece riconosce come regola generale la soggettività tributaria al *trust* ai sensi dell'art. 87 comma 2 del T.U.I.R. (art. 73 comma 2 del "nuovo" T.U.I.R.), ossia come "altra organizzazione non appartenente ad altri soggetti passivi nei confronti del quale il presupposto d'imposta si manifesta in modo unitario ed autonomo", e in deroga alla regola generale riconosce che il soggetto passivo dei redditi del *trust found* possa essere, in determinati casi, il disponente stesso (ad esempio nel caso del *trust* di sindacato azionario in cui il disponente conserva il diritto agli utili) ovvero i beneficiari (nel caso più frequente dei *trust* nudi o trasparenti).⁷

In quest'ultimi casi, il reddito andrà imputato al disponente o ai beneficiari secondo la regola po-

sta dall'art. 6 del T.U.I.R., che dispone che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli ceduti. Nel caso generale del *trust* autonomo soggetto d'imposta la figura del *trustee* viene in rilievo come responsabile d'imposta e le regole applicabili, per analogia, saranno quelle dell'art. 95 T.U.I.R. (reddito complessivo - art. 81 del "nuovo" T.U.I.R.), in caso di *trust* residente esercente attività commerciale, ovvero quelle degli artt. 108 e seguenti del T.U.I.R. (art. 143 e ss. del "nuovo" T.U.I.R.), in caso di ente non residente o non esercente attività commerciale.

Un ulteriore problema è quello di capire se al momento dell'attribuzione dei redditi ai beneficiari, questi debbano scontare un'ulteriore imposizione diretta, aggiuntiva rispetto a quella già sopportata dal *trust*. La soluzione da preferire è quella di escludere un'ulteriore imposizione, dato che, anche dopo la recentissima riforma del T.U.I.R., il beneficiario non godrebbe dell'imponibilità ridotta al 40%, come per i dividendi (*ex art.* 47 del "nuovo" T.U.I.R.), e dunque si realizzerebbe un caso di doppia imposizione economica, vietato dall'art. 127 T.U.I.R. (art. 163 del "nuovo" T.U.I.R.) e dall'art. 67 del D.P.R. 600/73. Va segnalato, inoltre, che la tesi surriferita è supportata anche dalla difficoltà, rilevata in dottrina, di catalogare le utilità ricevute dai beneficiari entro una data categoria reddituale.

Un altro problema affrontato è stato quello di capire quando il *trust* possa essere considerato residente nel territorio dello stato, ovvero quando esso integri uno dei tre criteri di collegamento previsti dall'art. 87, comma 3, del T.U.I.R. (art. 73 comma 3 del "nuovo" T.U.I.R.): sede legale, oggetto principale o sede dell'amministrazione.⁸

A tal fine si ritiene che la "sede legale" del *trust* debba essere intesa come la sede espressamente prevista dall'atto istitutivo quale luogo dell'amministrazione del *trust*, che coincide dunque con la sede amministrativa del *trustee*. Qualora questa sia all'estero allora, in base al criterio formale della sede legale, anche il *trust* risulta residente all'estero.

Il criterio "dell'oggetto principale" viene collegato anch'esso ad elementi di tipo formalistico, dovendosi intendere come oggetto principale "l'attività essenziale per realizzare gli scopi indicati dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto". Pertanto risulta residente in Italia il *trust* il cui patrimonio consista esclusivamente o principalmente di beni siti in Italia, anche se il *trustee* è residente estero.

Quanto alla "sede dell'amministrazione" bisogna, invece svolgere una ricerca in fatto, non essendo questo un criterio di collegamento formalistico. Nel caso in cui sia la "sede legale" che "l'oggetto principale" del *trust* siano all'estero, vanno dunque considerati ulteriori elementi quali, ad esempio, la residenza degli azionisti del *trustee*, del disponente, del guardiano, dei beneficiari, valutando se gli impulsi volitivi provenienti dal-

l'Italia siano tali da determinare la residenza in Italia del *trust* sotto il profilo dell'"*effective place of management*".

Per concludere la disamina delle implicazioni tributarie connesse all'introduzione in Italia dell'istituto del *trust*, si deve verificare se esistano, nel nostro ordinamento, norme antielusive che possano determinare modalità di tassazione diverse rispetto a quelle ordinarie. Riguardo all'art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/73 la tesi dominante in dottrina è quella di escludere una sua applicazione, in base al rilievo che il *trustee* non può considerarsi soggetto fittiziamente interposto data la discrezionalità allo stesso rimessa, in ordine alla gestione del *trust found* e all'attribuzione dello stesso ai beneficiari. Tutto ciò, ovviamente, a condizione che il *trust* non sia esso stesso simulato. Ciò è confermato dall'ordinario regime impositivo dei redditi del *trust*, che prevede il caso del *trust* trasparente (*bare trust*) i cui redditi sono tassati direttamente in capo ai beneficiari, senza bisogno di invocare l'art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/73.⁹ La dottrina ritiene, inoltre, inapplicabile anche l'art. 37 bis del D.P.R. 600/73, sulla scorta dell'osservazione secondo la quale tale disposizione è applicabile solamente se nell'ambito del comportamento elusivo sia utilizzata almeno una delle operazioni menzionate al comma 3 dello stesso articolo. Dato che nessuna delle operazioni elencate ha una qualche attinenza con il *trust*, si deve concludere nel senso della inapplicabilità della disposizione, ciò è coerente anche con l'origine e l'evoluzione di tale norma, che è sempre stata collegata ad operazioni straordinarie generalmente riguardanti le società o le partecipazioni nelle stesse.¹⁰

Infine, riguardo il rapporto tra l'istituto del *trust* e l'art. 127 bis del T.U.I.R. (disposizione riguardante le cosiddette *Controlled Foreign Corporation*), le considerazioni da svolgere riguardano i casi del *trust* residente in un paese c.d. *black list* controllato da un soggetto beneficiario italiano e, viceversa, del *trust* residente che controlla una società estera residente in un paese incluso nella *black list*.¹¹

Nella prima ipotesi, utilizzando la nozione di controllo contrattuale il *trust* rientra sicuramente nella dizione di soggetti esteri controllati, ma in questo caso, l'art. 127 bis del T.U.I.R. non è materialmente applicabile e ciò in quanto manca il fondamentale presupposto della partecipazione al capitale in proporzione al quale imputare il reddito.

Nella seconda ipotesi, invece, la normativa *c.f.c.* risulta applicabile al *trust* residente, dotato di controllo su una società estera residente in un paese *black list*, sempre che allo stesso sia attribuibile autonoma soggettività giuridica, ai fini tributari, secondo le considerazioni svolte in precedenza. Nel caso contrario, quando ad esempio le pattuizioni interne conducono alla riattribuzione immediata del reddito ai beneficiari, la normativa *c.f.c.* andrà applicata direttamente su questi ultimi.

⁵ Per una profonda disamina della questione vedi: S. Marchese, *Trusts e imposizione sul reddito: alcune riflessioni*, in *Trusts*, p. 5 e ss.

⁶ Favorevoli ad attribuire soggettività passiva al *trustee*: A. Fedele, *Visione d'insieme della problematica interna*, in Beneventi (cur), *I trust in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 269 ss. E spec. P. 273; escludono altresì la soggettività passiva del *trust*: R. Schiavolin, *I soggetti passivi*, in F. Tesaurò (cur), *Irpef, Ilor, Giur sistemática di diritto tributario*, Torino, 1996, p. 71; F. Gallo, *Trust, interposizione ed elusione fiscale*, in *Ass. Trib.*, 1996, p. 1043 ss.; G. Marino, *La residenza fiscale del trust*, in *Trusts* e att. fid., 2000, p. 72; A. Giovannini, *Soggettività tributaria e fattispecie impositiva*, Padova, 1996, p. 422 ss.

⁷ Cfr. S. Marchese, *Trust e imposizione sul reddito: alcune riflessioni*, in *Trusts* e att. fid., 2002, p. 5 e ss.

⁸ Per una più ampia disamina dell'argomento vedi: M. Cerrato, *Elusione fiscale e trust - I*, in *Trusts* e att. fid., 2002, II, pp. 177, 178.

⁹ Cfr.: G. Cervino, *Profili di elusione fiscale del trust in Italia, recenti provvedimenti e risoluzioni*, in *La settimana fiscale*, n. 13, 2003, p. 23-25.

¹⁰ In questo senso C. Cortinovi, *Elusione fiscale e trust - II*, in *Trusts* e att. fid., 2002, II, p. 184.

¹¹ Vedi C. Cortinovi, *Elusione fiscale e trust - II*, in *Trust* e att. fid., 2002, II, p. 186 e A. Lupoi, in *Spunti su Trust e art. 127 bis del T.U.I.R.*, in *Trusts* e att. fid., 2002, II, p. 230 secondo il quale "oltre alle difficoltà legate al concetto di controllo del *trustee*, bisognerebbe accennare alle problematiche relative al diritto agli utili. In caso di *trust* discrezionale, per quanto riguarda la distribuzione del reddito: il beneficiario non sarebbe titolare di alcun diritto agli utili, egli può solamente attendere la decisione del *trustee*. Dunque bisognerebbe concludere che il beneficiario non rientra nei presupposti relativi al possesso del reddito per l'applicabilità dell'art. 127 bis. Nel caso in cui il *trustee* dovesse essere obbligato a distribuire gli utili, la norma antielusiva non si applicherebbe egualmente, in quanto mancherebbe il presupposto elusivo, cioè la non distribuzione dell'utile".

NORME E TRIBUTI

Autotrasporto: regime fiscale e chiarimenti ministeriali

SANDRO CERATO

Ordine di Bassano del Grappa

ID.L. n. 209/2002 recante "Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo"¹ ha precisato, all'art. 3, comma 1, lett. c), che il credito d'imposta concesso agli autotrasportatori per la riduzione delle accise e della carbon tax² (che era già stato considerato non imponibile ai fini delle imposte dirette, nonché per il calcolo del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi) è escluso dalla base imponibile IRAP. Tenuto conto delle suddette novità legislative, con questo intervento ci si propone di esaminare gli aspetti particolari che le imprese di autotrasporto in conto terzi devono considerare al fine della determinazione del reddito d'impresa, nonché dei regimi agevolativi riconosciuti agli stessi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Premessa

Prima di affrontare l'argomento sotto il profilo fiscale è necessario operare una distinzione tra il trasporto in conto proprio e quello in conto terzi.

Il trasporto in conto proprio³, consiste nel trasportare, per esigenze proprie, merci possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, oppure in conto lavorazione, deposito, mandato a vendere o ad acquistare. Questa attività deve essere accessoria o complementare all'attività principale dell'imprenditore, sia in caso di persona fisica o giuridica che di ente pubblico o privato, e non può essere, quindi economicamente prevalente.


Il trasporto conto terzi⁴ consiste, invece, nell'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto dietro pagamento. Si tratta di un'attività di trasporto esercitata in modo professionale, in un mercato di libera concorrenza; infatti, non bisogna solo possedere dei requisiti specifici come l'onorabilità, la capacità professionale e la disponibilità finanziaria, ma è necessario anche che l'imprenditore sia iscritto nell'apposito albo e in possesso di autorizzazione ministeriale.

1. Imposte dirette

1.1 Le agevolazioni ai fini delle imposte dirette per le imprese di autotrasporto

Nel trattare la disciplina delle imposte dirette si segnalano le particolari agevolazioni che riguardano il settore delle imprese di autotrasporto conto terzi ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Tali agevolazioni possono essere così riassunte:

- * deduzione forfetaria per le imprese minori (Art. 66, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986);
- * spese per prestazioni di lavoro dipendente (Art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986);
- * spese di manutenzione e riparazione (Art. 102, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986);
- * spese di telefonia cellulare fissa (Art. 102, comma



9, del D.P.R. n. 917/1986).

1.2 Deduzioni forfetarie per le imprese minori

Nel quadro delle agevolazioni tributarie riconosciute al settore dell'autotrasporto vi è quella che prevede la facoltà, nella determinazione del reddito d'impresa, di dedurre un importo forfetario a titolo di costi ed oneri non documentati.

L'agevolazione consiste nella possibilità di dedurre (anche se forfetariamente) costi che, secondo i principi generali del reddito d'impresa, non sarebbero deducibili, in quanto non supportati da nessuna documentazione probatoria.

Gli importi che le imprese autorizzate al trasporto di merci per conto terzi possono dedurre forfetariamente, a titolo di spese non documentate, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa sono i seguenti⁵:

- * Euro 29,24 per i trasporti di merci effettuati all'interno della regione o in regioni confinanti;
- * Euro 47,94 per quelli effettuati al di fuori di tale ambito.

Le deduzioni forfetarie interessano:

- * le imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità separata anche nel caso in cui abbiano optato per il regime ordinario, sempre che i titolari siano intestatari di autorizzazione dell'autotrasporto di merci per conto terzi;
- * le imprese familiari esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti siano effettuati personalmente dal titolare dell'impresa quale intestatario della relativa ultima autorizzazione;
- * i soggetti che effettuano trasporti per mezzo di motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi⁶;
- * le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, relativamente ai trasporti effettuati personalmente da soci, nonché le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria e le società di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986⁷.

Si ricorda che, sono escluse da questa agevolazione, le società di capitali di qualsiasi tipo, dal momento che per queste ultime non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 66 del D.P.R. n. 917/1986.

Le deduzione forfetaria spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendente da numero di viaggi effettuati nello stesso giorno e a condizione che questi ultimi vengano effettuati personalmente dal titolare dell'autorizzazione⁸. Di conseguenza risulta esclusa la possibilità di usufruire della deduzione per i trasporti effettuati dai dipendenti dell'imprenditore e della società.

Va ricordato, alla luce delle nuove disposizioni concernenti l'allegazione di documentazione alla dichiarazione dei redditi⁹, che il previsto prospetto riepilogativo sottoscritto dal dichiarante, contenente gli elementi identificativi dei viaggi eseguiti, dovrà essere in ogni caso predisposto e conservato dal contribuente per essere esibito o spedito a richiesta degli uffici finanziari.

Tale prospetto in particolare, deve contenere, distintamente per ogni giorno di effettuazione dei trasporti, i seguenti elementi:

- i viaggi effettuati e le rispettive destinazioni;
- la durata degli stessi;
- gli estremi dei documenti di trasporto o delle fatture accompagnatorie e delle lettere di vettura previste, come documentazione obbligatoria, dalla normativa che disciplina gli autotrasportatori di cose per conto terzi¹⁰.

La mancata conservazione del prospetto comporta l'indeducibilità dei costi in parola legittimando l'Agenzia delle Entrate a procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate. Inoltre, la documentazione va conservata dal dichiarante fino al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Per quanto riguarda i viaggi all'estero dato che la normativa in questione prevede il diritto alla deduzione forfetaria anche per i trasporti effettuati fuori dalla regione o delle regioni confinanti con quella in cui ha sede l'impresa senza tuttavia delimitarne l'ambito di operatività al solo territorio dello Stato, non vi è dubbio che tale agevolazione trovi applicazione.

Dello stesso avviso è l'Amministrazione finanziaria¹¹, la quale ha chiarito che la deduzione è ammissibile per i trasporti effettuati in Paesi esteri (confinanti o non con l'Italia) e non per quelli con partenza dai Paesi esteri ed arrivo in Italia. Inoltre, il Ministero, nella medesima risposta, ha precisato che per le imprese di autotrasporto le cui sedi sono ubicate in una delle Regioni di confine (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta ecc.) la deduzione (massima) per i viaggi nello Stato estero confinante, spettano solo se ha "per destinazione località site al di fuori della confinante entità

SEGUE A PAGINA 14

¹ Pubblicato sulla G.U. n. 225 del 25/09/2002, ed entrato in vigore il 25 settembre 2002.

² Agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, prevista dall'art. 8 della Legge n. 448/1998 e disciplinata dal D.P.R. n. 277 del 09/06/2000.

³ Art. 31 della Legge n. 298 del 6 giugno 1974.

⁴ Art. 40 della Legge n. 298 del 6 giugno 1974.

⁵ Art. 2, comma 1 del D.L. n. 167/2000.

⁶ C.M. n. 129/E del 27/06/2000.

⁷ Art. 13, comma 4, D.L. n. 90 del 27/04/1990 e C.M. n. 13 del 10/05/1990.

⁸ CC.MM. n. 129/E del 27/06/2000 e n. 31/9/1123 del 29/09/1984.

⁹ D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni.

¹⁰ Art. 56 della Legge n. 298 del 6 giugno 1974.

¹¹ Risposta del Ministro delle finanze del 27 marzo 1986, n. 2/441/UL ad interrogazione parlamentare n. 4-01973.

Autotrasporto: regime fiscale

SEGUE DA PAGINA 13

geografico-amministrativa equivalente alle nostre regioni" (Regione, Cantone, Lender ecc.)¹².

Ulteriore deduzione forfetaria

Inoltre, per le medesime imprese indicate in precedenza, è prevista un'ulteriore deduzione forfetaria annua di Euro 154,94¹³ per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Si precisa che questa ulteriore deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso della proprietà), non esclude la possibilità di fruire della precedente deduzione forfetaria.

1.3 Spese per prestazioni di lavoro

Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, indipendentemente dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre (a forfait) un importo pari a Euro 56,81 al giorno elevate a Euro 92,96 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto¹⁴. Il datore di lavoro potrà scegliere se dedurre analiticamente, per ciascuna trasferta effettuata dal proprio dipendente, i costi effettivamente sostenuti, quali ad esempio l'indennità forfetaria erogata al dipendente o le spese di vitto e alloggio, oppure dedurre l'importo forfetario che prescinde da quanto effettivamente erogato al dipendente.

In questi casi il datore di lavoro sceglierà la soluzione più conveniente per l'impresa, cioè sceglierà la deduzione forfetaria quando è superiore alle spese effettivamente sostenute. E' evidente che la deduzione forfetaria non spetta nel caso in cui nessuna spesa sia stata effettivamente erogata per la trasferta del dipendente, in quanto l'art. 95, comma 4, del D.P.R. n.917/1986 dispone che le imprese di autotrasporto "in luogo della deduzione delle spese sostenute...possono dedurre un importo di Euro 56,81".

1.4 Spese di manutenzione e riparazione

L'art. 102, comma 6, del D.P.R. n.917/1986, disciplina la deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali, che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall'apposito registro all'inizio esercizio; per le imprese di nuova costituzione il 5% si calcola sul costo complessivo risultante alla fine del primo esercizio. In entrambi i casi l'eccedenza è ammessa in deduzione in quote costanti nei 5 esercizi successivi. Tuttavia, vi sono però disposizioni particolari destinate ad alcuni settori di attività, fra cui quello dell'autotrasporto per conto terzi.

Il D.M. 13/07/1981¹⁵, all'art.1 prevede che gli esercenti l'attività di autotrasporto conto terzi iscritti nell'apposito albo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono dedurre i costi di manuten-

zione e riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi agli automezzi¹⁶, compresi quelli adibiti al trasporto interno (carrelli, muletti e simili), fino al limite massimo del 25% del costo complessivo di tali beni risultanti all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi e ciò nel presupposto che, normalmente, il mantenimento della efficienza dei mezzi di trasporto nello specifico settore del trasporto per conto terzi richiede frequenti lavori di manutenzione e riparazione e che i relativi costi esauriscono la loro utilità in parte nell'esercizio in cui vengono sostenuti e in parte nei tre esercizi successivi.

L'art.1, comma 2 del medesimo decreto prevede che i costi dei pneumatici, per il loro complessivo ammontare, sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti¹⁷. Tuttavia, nel caso di pneumatici acquistati al solo fine ricostituire una scorta di cui non venga iniziato l'utilizzo hanno natura di permutazione patrimoniale e come tale interessante unicamente il conto patrimoniale (rimanenze finali).

L'art.2 del decreto citato stabilisce, inoltre, che per una corretta applicazione dell'agevolazione, i costi di manutenzione, riparazione ecc. devono essere rilevati distintamente nelle scritture contabili delle imprese interessate. Infine, per la deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi ai beni ammortizzabili diversi dagli automezzi e mezzi di trasporto interno resta ferma, nei confronti della categoria degli autotrasportatori conto terzi la disciplina prevista dall'art. 102, comma 6, del D.P.R. n.917/1986.

1.5 Spese di telefonia cellulare fissa

L'art. 15, commi 2 e 3, della legge n.448/2001 ha modificato, con effetto a partire dal 1° gennaio 2002, la disciplina fiscale relativa alle spese ed agli oneri per impianti di telefonia sostenuti dalle imprese di autotrasporto. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il comma 2 dell'art. 15 ha riformulato il comma 9 dell'articolo 102 del D.P.R. n.917/1986, consentendo l'integrale deduzione degli oneri e delle spese derivanti dall'utilizzo di apparecchiature telefoniche da parte delle imprese di autotrasporto.

L'ultimo periodo del novellato comma 9 consente, infatti, ai menzionati soggetti di dedurre interamente le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli impianti di telefonia, sia fissa che mobile, dei veicoli utilizzati per il trasporto merci, limitatamente ad un impianto per ciascun autoveicolo. Di conseguenza, la norma prevede la deducibilità integrale degli oneri relativi agli impianti di telefonia dei veicoli, senza operare alcuna distinzione tra impianti di telefonia fissa ed apparecchiature mobili.

L'integrale deduzione è limitata alle spese relative ad un singolo impianto per ciascun veicolo utilizzato nell'attività di trasporto merci; ne consegue che, sempre ai fini della totale deduzione, il numero degli impianti telefonici dei veicoli, nonché delle relative utenze (contratti), non può essere superiore al numero dei veicoli utilizzati dall'impresa di autotrasporto¹⁸.

Resta inteso che le spese relative all'utilizzo delle apparecchiature mobili, in numero eccedente rispetto ai

limiti citati, sono deducibili nella misura del 50%, in base al principio generale previsto dal primo periodo del suddetto comma 9 dell'art. 102 del D.P.R. n.917/1986.

1.6 IRAP

Ai fini della determinazione del valore della produzione, i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, i quali, tuttavia, non sono classificabili in alcuna delle voci di conto economico da assumere ai fini dell'IRAP, non concorrono alla determinazione della base imponibile di detto tributo. Così, ad esempio, non costituisce componente negativo l'importo forfetario di Euro 56,81 (Art. 95, comma 4, del D.P.R. n.917/1986) in quanto la deduzione non è imputata al conto economico. Al contrario, dovrebbero risultare deducibili le spese effettivamente sostenute per la trasferta del dipendente analiticamente rimborsate (vitto e alloggio), in quanto classificabili nella voce B7 del conto economico tra le acquisizioni di servizi¹⁹.

2. Imposte indirette

Relativamente al comparto delle imposte indirette, l'attenzione viene focalizzata sulle numerose agevolazioni previste ai fini IVA, che possono essere schematizzate come segue:

- liquidazione e versamento dell'imposta;
- fatturazione e registrazione delle operazioni;
- fatturazione degli acquisti di carburante;
- detrazione IVA per le spese di telefonia mobile.

2.1 Regime speciale IVA

L'art 74, c. 4, del D.P.R. n. 633/1972²⁰ prevede la possibilità di autorizzare particolari soggetti (con apposito decreto del Ministero delle finanze) ad effettuare le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 del D.P.R. 633/72, ed i relativi versamenti, su base trimestrale anziché mensile, a prescindere dal volume di affari²¹. Come vedremo meglio in seguito, i contribuenti che adottano tale regime "speciale" devono eseguire la liquidazione e l'eventuale versamento per tutti i quattro trimestri dell'anno solare senza applicazione della maggiorazione dell'1% a titolo di interesse. Con il D.M. 27 marzo 1995, la descritta agevolazione è stata estesa altresì agli esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritti nell'albo degli autotrasportatori istituito con Legge 6 giugno 1974, n. 298²².

Chiarimenti ministeriali

L'Agenzia delle Entrate in diverse occasioni è intervenuta fornendo chiarimenti in relazione, soprattutto, all'ambito soggettivo, oggettivo ed applicativo delle agevolazioni in favore degli autotrasportatori per conto terzi.

Si segnalano in particolare:

- C.M. 20 dicembre 1995, n. 328/E;
- R.M. 17 febbraio 1989, n. 570767;
- C.M. 19 aprile 1991, n. 25/E;
- C.M. 13 agosto 1996, n. 198/E;
- C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E;
- C.M. 30 ottobre 1998, n. 252/E;

SEGUE A PAGINA 15

¹² Di conseguenza, sulla base della detta interpretazione e della disciplina oggi vigente, si può ritenere per contro che le imprese ubicate in una Regione di confine - in relazione ai trasporti effettuati nello Stato confinante ma all'interno di una entità geografico-amministrativa (equivalente ad una nostra regione) limitrofa alla Regione stessa - acquisiscono il diritto solo alla deduzione minima (Euro 29,24).

¹³ Art.6, comma 2 della Legge n. 388/2000 ha integrato il comma 5 dell'art. 66 del D.P.R. n. 917/1986. Questa ulteriore deduzione è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

¹⁴ Art. 62, comma 1 quater (ora art. 95, co. 4) del D.P.R. n. 917/1986 aggiunto dall'art.1 del D.L. n.167 del 22 giugno 2000

¹⁵ Pubblicato sulla G.U. n.195 del 17/07/1981.

¹⁶ Ai fini dell'individuazione della sfera di applicazione dell'agevolazione, il Ministero delle finanze nella C.M. n.11/9/2513 del 04/03/1982, ha precisato che nella categoria degli automezzi rientrano sia gli autoveicoli in grado di effettuare il trasporto (es. autocarro, autoarticolato, ecc.) sia i singoli pezzi serventi che compongono ciascun autoveicolo (es. motrice, semirimorchio portacontenitori, contenitori, ecc.).

¹⁷ Il costo relativo all'acquisto di pneumatici è deducibile integralmente nell'esercizio di competenza a prescindere dal fatto che il loro prezzo unitario sia superiore a meno a • 516,46.

¹⁸ In altri termini, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.40/E del 13/05/2002, il previsto limite di "...un impianto per ciascun autoveicolo" deve intendersi riferito tanto all'apparecchio telefonico, fisso o mobile, del veicolo quanto all'utenza attivata sullo stesso impianto.

¹⁹ Il Ministero delle finanze, con la circolare n.141/E del 4/06/1998, ha precisato, che non sono deducibili ai fini della base imponibile IRAP taluni costi deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 66, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 in quanto non classificabili nelle voci di conto economico.

²⁰ Così come modificato dall'art. 5, c. 1 lett. b), della Legge 8 maggio 1998, n. 146.

²¹ Prevista dall'art. 33, c. 3, del D.P.R. 633/72, come sostituito dall'art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (e modificato all'art. 11, c. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

²² Tale albo è tenuto presso il Ministero dei trasporti, a livello nazionale, e presso gli uffici della Motorizzazione civile, a livello provinciale.

Autotrasporto: regime fiscale

SEGUE DA PAGINA 14

- R.M. 27 dicembre 1999, n. 170/E.

2.2 Ambito soggettivo

Sono ammessi alle agevolazioni IVA di cui sopra i seguenti soggetti:

- gli autotrasportatori di merci per conto terzi iscritti all'albo di cui alla L. 298/74;
- le Cooperative o i Consorzi, iscritti all'albo previsto al punto precedente, qualora concludano contratti di trasporto in nome proprio seppure nell'interesse dei propri associati.

Al contrario, non possono accedere alle agevolazioni gli autotrasportatori di cose in conto proprio, nonché quelli non iscritti all'albo nazionale e non titolari dell'apposita autorizzazione al trasporto richiesta dalla L. 298/74²³. Si ricorda, infine, che qualora l'autotrasportatore ottenga l'iscrizione all'albo in corso d'anno, l'agevolazione è fruibile solamente dopo tale data.

2.3 Ambito applicativo delle agevolazioni

La citata L. 298/74 individua anche (sia pure indirettamente) le tipologie di prestazioni che possono rientrare nell'ambito applicativo delle agevolazioni²⁴. In particolare, per poter usufruire del regime agevolativo le operazioni effettuate devono essere strettamente inerenti all'esercizio dell'autotrasporto e cioè:

- servizi di trasporto in senso stretto (esecuzione effettiva del trasporto e connessa fatturazione, esclusi tutti i servizi di intermediazione);
- eventuali cessioni di beni strumentali all'attività di trasporto (gli automezzi);
- le prestazioni "naturalmente" connesse o accessorie ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 633/72, che siano state addebitate al committente nella medesima fattura²⁵ (servizi di carico e scarico, magazzinaggio, custodia, ecc.).

Le agevolazioni sono applicabili anche alla particolare fattispecie di servizi di autotrasporto, e relative attività connesse, rientranti nel cosiddetto "trasporto combinato"²⁶. Nel caso in cui le imprese di autotrasporto iscritte all'albo effettuino prestazioni di servizio più complesse (offrendo quindi servizi collaterali) o, oltre all'attività di trasporto conto terzi, svolgano attività del tutto diverse, le norme agevolative si applicano esclusivamente alle prestazioni di trasporto (ed alle attività connesse e/o accessorie, come in precedenza specificato) e sempre che siano distintamente descritte nei documenti, e separatamente annotate nelle scritture contabili, adottando alternativamente una delle seguenti modalità:

- annotazione distinta su medesimi registri delle operazioni agevolate e di quelle diverse;
- utilizzo di registri sezionali (per le fatture relative ai due tipi di attività);
- tenuta della contabilità separata (secondo l'opzione prevista dall'art. 36 del D.P.R. 633/72).

In ogni caso, comunque, l'IVA relativa alle attività diverse (e non agevolate) deve essere liquidata secondo i metodi ordinari, ritornando applicabile quanto previsto dal principio generale dal "vecchio" art. 33 del D.P.R. 633/72.²⁷

Liquidazioni e versamenti dell'imposta

Come sopra evidenziato, l'art. 74 del D.P.R. 633/72 prevede che i soggetti autorizzati, tra i quali rientrano coloro che esercitano l'attività di trasporto per conto

terzi²⁸ possono effettuare la liquidazione dell'imposta con cadenza trimestrale senza tener conto del volume di affari e senza fornire alcuna comunicazione alla Agenzia delle Entrate competente (in sede di dichiarazione di inizio attività o annuale). Chi intende usufruire di tale regime deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- * annotazione delle fatture emesse in ciascun trimestre solare per tutti i servizi rientranti nell'attività agevolata entro il trimestre successivo a quello di emissione;
- * liquidazione dell'imposta dovuta entro i seguenti termini e senza applicazione dell'interesse previsto pari all'1 per cento:
 - per il primo trimestre (1 gennaio - 31 marzo) versamento entro il 16 maggio;
 - per il secondo trimestre (1 aprile - 30 giugno) versamento entro il 16 agosto;
 - per il terzo trimestre (1 luglio - 30 settembre) versamento entro il 16 novembre;
 - per il quarto trimestre (1 ottobre - 31 dicembre) versamento entro il 16 febbraio.

La C.M. 328/E/95 ha precisato che le imprese di autotrasporto rientranti nel regime "speciale" di cui sopra, possono comunque optare per il regime trimestrale ordinario, fermo restando che in tal caso il volume d'affari realizzato deve essere inferiore ai limiti previsti dalla legge.²⁹ In tale ipotesi, quindi, l'importo derivante dalla liquidazione dell'ultimo trimestre (1 ottobre - 31 dicembre) deve essere versato con la dichiarazione annuale, e i versamenti periodici devono essere maggiorati degli interessi dell'1 per cento.

Fatturazione delle operazioni

In seguito all'entrata in vigore della Legge 3 agosto 1998 n. 271³⁰ è stato modificato il sistema di fatturazione e liquidazione dell'IVA. Per effetto di tali modifiche, il nuovo articolo 74, c. 4, quarto periodo, del D.P.R. 633/1972, introduce due significative novità:

- * in primo luogo, per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori di merci conto terzi iscritti all'albo di cui alla citata L. 298/1974, effettuate nei confronti dello stesso committente, è prevista la possibilità di emettere una sola fattura per più operazioni riferite a ciascun trimestre. In tale ipotesi, il documento riepilogativo deve essere comunque emesso non oltre il momento del pagamento del corrispettivo, e può comprendere altresì prestazioni in ordine alle quali non sia stato ancora eseguito il pagamento. E' bene precisare che il citato legislatore, facendo riferimento al fatto che "può essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare", non vieta che il contribuente possa, in alternativa, emettere una fattura per ciascuna prestazione effettuata nel trimestre.

Si tratta, in altre parole, di una facoltà e non di un obbligo³¹, per cui la fatturazione può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- emissione di una fattura per ogni prestazione di trasporto;
 - emissione di più fatture relative a trasporti effettuati durante il trimestre;
 - emissione di un'unica fattura comprendente tutti i trasporti effettuati nel trimestre di riferimento.
- * in secondo luogo, è previsto che le fatture emesse

per le prestazioni degli autotrasportatori che rispettino le caratteristiche esaminate, possano essere comunque registrate entro il trimestre successivo a quello di emissione.

Si tratta di un regime agevolativo che era stato concesso agli autotrasportatori già con l'entrata in vigore della Legge 8 agosto 1995 n. 349. Tale provvedimento disponeva infatti che, in deroga a quanto disposto dall'art. 23 del D.P.R. 633/72, le fatture emesse in ciascun trimestre potessero "essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione". In sostanza, era riconosciuta agli autotrasportatori la possibilità di annotare le fatture relative ad un trimestre entro il trimestre successivo, differendo di conseguenza la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta relativa. Il dettato sopra riassunto era stato poi abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 5, c. 1, lettera b) della Legge 8 maggio 1998, n. 146. In ossequio a tale legge, veniva esteso anche alla categoria degli autotrasportatori la possibilità di fare riferimento al sistema di fatturazione ad esigibilità differita³². Questo sistema ha creato tuttavia diversi problemi nei sistemi contabili delle imprese committenti³³ ed il legislatore ha preferito in qualche modo ripristinare il sistema in vigore precedentemente, attraverso l'introduzione delle disposizioni di cui alla citata L. 271/1998³⁴.

Fatturazione degli acquisti di carburante

La normativa vigente, introdotta con Legge 28 febbraio 1998, n. 30, prevede un'ulteriore deroga alla regola generale secondo la quale è fatto divieto di fatturazione agli impianti per la cessione di carburanti destinati all'autotrazione. Dopo le eccezioni già disposte per le cessioni di carburante effettuate allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari e agli enti ospedalieri, è stato infatti sancito che i gestori di impianti di distribuzione di carburante devono, su richiesta degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo previsto dalla L. 298/74 e degli autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati dell'Unione europea, rilasciare fattura per le cessioni di gasolio. E' bene ricordare che, in tali casi, l'acquirente ha l'obbligo di richiedere la fattura non oltre il momento dell'erogazione del carburante, a pena di decadenza dal relativo diritto. Inoltre, è ammessa la fatturazione differita basata su bolle di consegna emesse dal gestore (eventualmente anche attraverso sistemi automatizzati).

Si ricorda, infine, che il Ministero delle finanze, con R.M. n. 570767/89, ha precisato che è consentita la fatturazione anche nel caso in cui le erogazioni vengano effettuate mediante distributori automatici, con pagamento effettuato attraverso carte magnetiche da parte delle imprese convenzionate.

2.4 Altre agevolazioni

A partire dal 1° gennaio 2001,³⁵ è concessa la facoltà, limitatamente alle imprese di trasporto, di detrarre interamente l'IVA relativa all'acquisto, all'importazione e alle prestazioni di servizi, nonché alle spese di gestione degli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli destinati al trasporto di merci per conto terzi. E' opportuno evidenziare che successivamente, con l'art. 15 della Legge n. 448/2001, il legislatore ha consentito la detrazione totale dell'IVA a tutti gli impianti di telefonia mobile, a prescindere che installati in maniera permanente all'interno del veicolo destinato al trasporto.

²³ Si vedano in particolare gli artt. 41 e 46 della L. 298/74.

²⁴ Artt. 40 e 41 della L. 298/74.

²⁵ La C.M. 13 agosto 1996, n. 198/E ha chiarito che per prestazione accessoria si deve intendere l'operazione che assume una posizione secondaria rispetto alla principale operazione di autotrasporto e deve essere a quest'ultima collegata da un nesso di causalità necessaria.

²⁶ Il Ministero dei trasporti, con nota n. 91/F del 15 febbraio 1996, ha chiarito che per "trasporto combinato" si deve intendere il trasporto di mezzi per i quali l'autocarro, il rimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di venti piedi e oltre) effettuano parte del tragitto su strada e parte per ferrovia, per via navigabile o per mare.

²⁷ Vedi nota 22.

²⁸ Con regolare iscrizione all'albo di cui alla L. 298/74.

²⁹ Si ricorda che la liquidazione trimestrale dell'IVA per le imprese di servizi può essere eseguita solo se il volume d'affari non è superiore a Euro 309.874,14.

³⁰ Legge di conversione del D.L. 12/06/1998

³¹ In deroga alle regole generali si offre la possibilità di raggruppare molte operazioni effettuate in uno stesso trimestre in unico documento consentendo così un considerevole risparmio di tempo e un significativo snellimento dal punto di vista amministrativo.

³² La cosiddetta "fatturazione in sospeso".

³³ Il differimento dell'esigibilità dell'imposta a favore degli autotrasportatori spostava infatti, per le ditte committenti, il momento in cui esercitare il diritto alla detrazione.

³⁴ Per una completa ricostruzione del descritto iter legislativo, si rimanda alla C.M. 328/95.

³⁵ La novità è stata introdotta dall'art. 31, c. 1, lett. a) della Legge n. 388/2000, che ha modificato l'art. 19 bis1, c. 1, lett. g).

L'ACCERTAMENTO DEI REDDITI

Le diverse forme di accesso dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza

Introduzione

La recente emanazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento attuativo dell'art.8 D.L. n. 269/03, relativo al c.d. ruling internazionale ha introdotto una nuova forma di accesso concordato presso il contribuente¹. La novità offre lo spunto per ricordare brevemente le diverse tipologie di accesso previste dall'art. 52 D.P.R. 633/72 per il settore impositivo dell'IVA, richiamate dall'art.33 comma 1 D.P.R. 600/73 per il settore delle imposte dirette.

La nozione di accesso

L'accesso consiste nel "potere di entrare in un luogo e di soffermarvisi, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi le operazioni richieste dal servizio"².

Esso consiste quindi in un potere di indagine, accordato dal legislatore all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, caratterizzato da un notevole grado di intrusività in quanto presuppone la presenza di individui estranei nel domicilio e l'interferenza anche nella propria vita privata.

L'accesso è disciplinato dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/72 ai fini dell'IVA e dall'art. 33 del D.P.R. n. 600/73 ai fini delle imposte sui redditi, che richiama la norma precedente.

L'art. 52 del D.P.R. n. 633/72 impone la redazione di apposito verbale da cui devono risultare "le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia".

L'art. 52 prevede diverse tipologie di accesso che si differenziano a seconda della natura o della destinazione dei locali e, conseguentemente, a seconda dei casi, possono variare sia i presupposti che legittimano l'esecuzione, sia le concrete modalità di attuazione³. Passeremo ora in rassegna le principali tipologie di accesso previste dall'art. 52:

- l'accesso nei locali destinati all'attività di impresa;
- l'accesso nei locali destinati all'attività professionale o artistica;
- l'accesso nei locali promiscuamente destinati all'attività economica e ad abitazione personale;
- l'accesso in locali diversi da quelli adibiti all'esercizio dell'attività economica;
- l'accesso presso pubbliche amministrazioni, organi e Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria.

L'accesso nei locali destinati all'attività di impresa

La prima tipologia di accesso è quella operata nei luoghi in cui viene svolta l'attività imprenditoriale la quale può essere sia commerciale ai sensi dell'art. 2195

ENNIO VIAL
Ordine di Treviso

codice civile che agricola ai sensi dell'art. 2135 codice civile.

Per accedere è indispensabile l'ordine del capo dell'ufficio, per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o dal Comandante del reparto o da un ufficiale da questi delegato, per le Unità operative della Guardia di Finanza. L'autorizzazione deve indicare lo scopo dell'accesso.

Per individuare i locali in cui viene svolta l'attività di impresa, gli interessati potranno riferirsi alle comunicazioni del contribuente operate nella denuncia di inizio attività o nelle successive comunicazioni di variazione presentate ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.633/72. Va da sé che nel caso in cui il contribuente svolga la sua attività in sedi non dichiarate, l'accesso non potrà ovviamente considerarsi precluso.

L'art. 52 D.P.R. 633/72 non prevede particolari limitazioni in relazione all'orario. Al riguardo, la Circolare 1/98 del Comando Generale della Guardia di Finanza consente l'accesso in qualunque ora di apertura delle aziende. Pertanto, se la normale attività dell'impresa si protrae o si svolge in ore serali o notturne, l'accesso sarà lecito anche in tale arco temporale.

La dottrina prevalente è orientata nel senso di escludere l'uso della forza, rilevando, in particolare, come la stessa sia contemplata solo nelle ipotesi di cui all'art. 52 comma terzo, relativo alle perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale. Del resto, nelle ipotesi del terzo comma, è richiesta l'autorizzazione preventiva della Procura della Repubblica.

L'accesso nei locali destinati all'attività professionale o artistica

L'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività professionali o artistiche avviene con le stesse modalità previste per i locali destinati all'attività imprenditoriale. Peraltro, a seguito delle modifiche apportate dall'art.18 della legge n. 413/91, dal 1° gennaio 1992 non è più richiesta l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. A differenza dell'accesso presso i locali relativi all'impresa, tuttavia, è richiesta la presenza del titolare o di un suo delegato. Tale circostanza, pur rappresentando un indubbio elemento di garanzia, può tuttavia costituire un ostacolo alle operazioni in quanto può validamente vanificare l'effetto sorpresa.

In assenza del titolare o di un suo delegato potranno comunque essere adottate tutte le cautele necessarie per prevenire l'occultamento di documentazione e i verificatori dovranno attivarsi per rintracciare l'interessato.

La presenza del titolare costituisce una condizione imprescindibile per la legittimità delle operazioni iniziali.

Un accesso in mancanza del titolare inficerebbe inesorabilmente i successivi avvisi di accertamento. Si noti peraltro come la legge richieda la mera presenza del titolare, non essendo necessaria una sua attività di collaborazione o di disponibilità.

La presenza del titolare dello studio o di un suo delegato è probabilmente posta dalla norma allo scopo di consentire agli interessati di poter eccepire il segreto professionale. E' tuttavia immediato rilevare come la norma potrebbe prestarsi ad abusi in quanto il titolare potrebbe negarsi (magari uscendo dalla porta di servizio). In questo modo oltre a configurarsi un ostacolo alle indagini, verrebbe inesorabilmente meno l'effetto sorpresa. L'assenza del titolare, stante il silenzio normativo, non potrebbe essere superata nemmeno con un'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Se l'accesso avviene presso uno studio associato si ritiene sufficiente la presenza di un contitolare solamente per accedere ai locali di uso comune, mentre risulta necessaria la presenza del singolo socio quando sia necessario accedere ai locali di esclusiva pertinenza di quest'ultimo, ferma restando la difficoltà e i possibili abusi che si potrebbero perpetrare in sede di indicazione ai verificatori dei locali di pertinenza del professionista di riferimento.

L'accesso nei locali promiscui

L'accesso nei locali promiscui richiede oltre all'ordine del capo dell'ufficio, per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o dal Comandante del reparto o da un ufficiale da questi delegato, per le Unità operative della Guardia di Finanza, anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Ciò trova giustificazione nell'esigenza di tutelare il diritto costituzionalmente garantito dell'inviolabilità del domicilio.

L'art.14 della Costituzione, infatti, stabilisce che "il domicilio è inviolabile" e che "Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale".

L'accesso nei locali destinati all'attività di impresa o professionale che, come abbiamo visto, non necessita dell'autorizzazione della Procura, trova giustificazione nell'ultimo comma dell'art. 14 il quale prevede che "Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali". Le ispezioni a fini economici e fiscali possono quindi essere attivati in assenza dell'autorizzazione del Magistrato solo ed in quanto previsti per legge, nel nostro caso dall'art. 52 del D.P.R. 633/72.

SEGUE A PAGINA 28

¹ Il citato provvedimento ha definito le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla predetta procedura di ruling, il cui oggetto fa principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

² Circolare n. 360.000 del 20 ottobre 1998 (1/98) del Comando Generale della Guardia di Finanza.

³ Si ricorda che il rispetto delle condizioni di legge per procedere all'accesso è una questione di fondamentale importanza, in quanto un accertamento che si fondasse su di un accesso illegittimamente operato, risulterebbe improduttivo di effetti.

NORME E TRIBUTI

L'accertamento fiscale del reddito d'impresa

Determinato in base alle scritture contabili ed esame giurisprudenziale

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso

Premessa

I redditi d'impresa determinati in base alle scritture contabili possono essere rettificati, ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni normative previste dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, le quali contengono due distinte ipotesi di accertamento¹:

- quello analitico, ai sensi del primo comma dell'articolo citato, che ricostruisce il reddito imponibile apportando delle variazioni agli elementi indicati nella dichiarazione, al ricorrere delle condizioni ivi previste, anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti;
- quello induttivo, in cui l'Amministrazione finanziaria può determinare "il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma" (ovverosia di presunzioni semplici aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza). Tale seconda modalità di accertamento si viene a delineare al verificarsi di inesattezze di carattere contabile e fiscale più gravi, quali, a titolo esemplificativo, la mancata indicazione del reddito d'impresa nella dichiarazione, oppure la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie, ovvero la presenza di omissioni, false o imprecise indicazioni, di irregolarità formali dei libri contabili "così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica".

Una prima nozione di contabilità inattendibile per gli imprenditori, sotto il profilo formale o sostanziale, è stata elaborata, a livello normativo, dall'art. 1 del D.P.R. 570/1996, che prende in considerazione una serie di elementi oggettivi, la cui presenza può far scattare la rettifica induttiva, in particolare a causa "di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati"². In questa sede, ci si propone di affrontare alcune problematiche attinenti all'accertamento induttivo in capo ai soggetti esercenti attività di impresa, soprattutto alla luce di recenti interpretazioni giurisprudenziali³.

L'orientamento ministeriale e l'accertamento in base agli studi di settore

Il Ministero, con la Circ. 4 maggio 1994, n. 44/E, ha evidenziato la particolare criticità di tale rettifica, sottolineando "l'eccezionalità del ricorso alla tecnica dell'accertamento sintetico induttivo, legittimato solo dalle constatate gravi irregolarità contabili commesse dal contribuente".

In questo documento, si segnalano alcune parti di peculiare rilevanza:

- * "l'esperienza maturata in questi ultimi venti anni di attività di controllo ha, per contro, dimostrato che, soprattutto per le piccole imprese e i professionisti, un occultamento dei ricavi e dei corrispettivi - pur in presenza di una struttura formale e contabile non censurabile sotto l'aspetto documentale e cartaceo - si realizza agevolmente a causa della non irrilevante diffusione di operazioni in "nero"⁴;
- * sempre in tema di accertamento induttivo "la presunzione va utilizzata quando è persuasiva, quando cioè corrisponde, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, e segnatamente di quella della Corte costituzionale, a canoni di giustificabilità razionale. È, pertanto, necessario mettere al centro dell'attività di controllo delle piccole imprese e dei professionisti la ragionevolezza dei ricavi e dei corrispettivi dichiarati avuto riguardo alle caratteristiche dell'impresa, procedendo alla rettifica indiretta esclusivamente quando esistono rilevanti differenze tra ricavi dichiarati e quelli ricostruiti indirettamente".

In questi ultimi anni, pertanto, è stato potenziato lo strumento di accertamento basato sugli studi di settore, per le piccole e medie imprese nonché per gli esercenti arti e professioni, al fine di munire l'Amministrazione finanziaria di elementi di giudizio maggiormente indicativi ed esaustivi per la determinazione dei ricavi e compensi ritenuti congrui o coerenti, in rapporto alle condizioni di svolgimento

dell'attività; in questo modo diviene possibile verificare "la ragionevolezza dei ricavi e dei corrispettivi dichiarati avuto riguardo alle caratteristiche dell'impresa, procedendo alla rettifica indiretta esclusivamente quando esistono rilevanti differenze tra ricavi dichiarati e quelli ricostruiti indirettamente".


Significativo al riguardo risulta l'art. 62 sexies, comma 3, del D.L. 331/1993, il quale prevede che "gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62 bis del presente decreto".

Quindi, secondo tale disposizione normativa la mancata corrispondenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante, che permette all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica, ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973.

Recentemente, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore e dell'obiettivo di semplificazione del sistema fiscale, l'art. 33 della L. 326/2003 ha introdotto il concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni aventi un volume di ricavi e compensi non superiore a euro 5.154.569,00, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Tale regime ha un carattere sperimentale, in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, previsto dall'art. 3 della legge delega fiscale n. 80/2003.

Si riporta, quindi, uno schema riepilogativo delle norme di riferimento ai fini delle imposte sui redditi in materia di accertamento analitico e induttivo:



Alcune interpretazioni giurisprudenziali in tema di accertamento induttivo

Una recente sentenza della Cassazione, la n. 9097 del 21/06/2002, ha fornito delle utili indicazioni per l'esatta individuazione dei requisiti richiesti per procedere all'accertamento analitico ed induttivo: più precisamente, in tale pronuncia la Corte afferma che "occorre distinguere le irregolarità della contabilità, meno gravi, contemplate dal primo comma dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a

SEGUE A PAGINA 18

¹ Si veda in allegato al presente esame il testo integrale dell'art. 39, D.P.R. 600/1973 (Redditi determinati in base alle scritture contabili).

² Sul punto cfr. l'art. 3, comma 181, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

³ Per un esame della nuova disciplina societaria e fiscale si segnala: *Manuale pratico di diritto commerciale e profili tributari* di Marco Orlandi e Paola Bagaglio, Collana «Guide al diritto tributario» coordinata da Calogero Vinci e Luciana Maria Vinci, Giappichelli Editore, Torino - 2004.

L'accertamento fiscale del reddito d'impresa

SEGUE DA PAGINA 17

fronte delle quali l'amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 codice civile, l'inesattezza od incompletezza di una o più poste emergenti dalle scritture medesime, dalle ipotesi di maggiore gravità, previste dal secondo comma della medesima norma, che evidenziano un'inattendibilità globale delle scritture ed autorizzano l'amministrazione a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva, fermo restando che, in entrambi i casi, l'atto di accertamento deve essere motivato, sia con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico od a quello induttivo, sia alle ragioni che giustificano il calcolo della rettifica, tenendo però presente che la motivazione su detti presupposti può emergere implicitamente, specie nel caso di rettifica analitica, laddove la singola ripresa può di per sé evidenziare l'inesattezza della contabilità che giustifica la rettifica stessa³.

Tale pronuncia pare concedere agli organi dell'Amministrazione finanziaria un certo margine di discrezionalità nella valutazione dei requisiti richiesti per la rettifica induttiva del reddito d'impresa.

Infatti, come si evince dal periodo finale della massima citata e dall'art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 600/1973, non è da escludere che una ripresa compiuta a seguito di un accertamento analitico possa anche rendere, per la particolare gravità dell'infrazione commessa, inattendibile la contabilità e "trasformare" conseguentemente la rettifica, inizialmente effettuata in modo analitico, in un accertamento di tipo induttivo.

È palese che, al verificarsi di questa ultima ipotesi, lo spazio di azione degli uffici impositori viene ad aumentare considerevolmente, atteso che si potrà far ricorso ad una determinazione del reddito in via extra-contabile, utilizzando anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (quali, a titolo esemplificativo, il metodo della percentuale di ricarico, applicata in media nel settore di appartenenza del contribuente, sui costi di acquisto o di produzione sostenuti per addivenire alla determinazione dei ricavi).

Ultimamente, inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2250 del 14/02/2003, ha sostenuto, con riferimento all'accertamento del reddito d'impresa, che "l'omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". Questa pronuncia, a parere di chi scrive, potrebbe causare una mole considerevole di rettifiche induttive, atteso che, generalmente, la maggior parte degli imprenditori non sottoscrive le schede di mastro, non essendovi sul punto alcun obbligo civilistico o fiscale⁴.

Invero, a sommo avviso dello scrivente, la ricostruzione induttiva del reddito imponibile d'impresa dovrebbe essere operata per le irregolarità formali e sostanziali più gravi, le quali determinano una alterazione delle scritture contabili, rendendole inattendibili (come potrebbe verificarsi, a titolo esemplificativo, per il mancato inserimento in contabilità di beni strumentali); tale fattispecie non sembra, tuttavia, potersi ravvisare nella ipotesi suindicata.

L'accertamento induttivo nel caso di acquisti fittizi e ricavi simulati

Sempre in materia di accertamento induttivo, si ritiene di precipuo interesse sullo specifico tema della deducibilità dei costi inerenti al reddito d'impresa, la sentenza n.

19062/2003, depositata il 12 dicembre 2003, della Sezione tributaria della Cassazione, la quale si è pronunciata sulla detrazione di costi per acquisti fittizi e sulle conseguenze derivanti sui ricavi contabilizzati, altrettanto simulati o artificiosi.

Il caso in esame si riferisce ad una ripresa fiscale operata nei confronti di una società per la contabilizzazione di ricavi derivanti da compravendita di materie prime non realizzate, mediante emissione di fatture false; in questa verifica venivano recuperati a tassazione anche i costi inerenti a tali componenti positivi di reddito, ritenuti anch'essi inesistenti, mantenendo, tuttavia, l'imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei ricavi correlati ai predetti costi. Pertanto, come enunciato nella descrizione del fatto della sentenza indicata, "a ricavi presuntivamente fittizi, risultavano aggiunti costi altrettanto presuntivamente fittizi".

La Cassazione, in tale decisione, dà ragione alle motivazioni addotte dal contribuente, affermando che pur essendo legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 600/1973, a causa dell'inattendibilità delle scritture contabili per le false indicazioni apportate, non trova, tuttavia, "giustificazione l'operato dell'Amministrazione che ha inciso sulle componenti passive, che ha recuperato al reddito, determinandone un aumento dell'imponibile" senza "tenere conto anche di quelle attive, la cui contabilizzazione, sulla base del medesimo fatto noto, era presumibile fosse anch'essa infedele e, per tale ragione, non dovevano essere sottratte ad autonoma rettifica". Ne consegue che, oltre a rettificare in aumento del reddito imponibile i costi risultati fittizi, andavano recuperati con una variazione in diminuzione i correlati ricavi derivanti dall'emissione di fatture false. Da ciò si desume che nell'esercizio della propria attività di accertamento l'Amministrazione finanziaria deve pur sempre motivare adeguatamente il maggior reddito imputato al contribuente; tale sentenza, quindi, mira a garantire una imposizione basata su una effettiva capacità contributiva, principio sancito dall'art. 53 Cost., che va sempre seguito dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, non potendo essere colpita una ricchezza inesistente o non prodotta.

Si vuole così difendere l'integrità patrimoniale del contribuente, in relazione ai principi di carattere generale su cui verte l'ordinamento tributario; infatti, il soggetto esercente attività d'impresa preso in esame, pur avendo commesso delle violazioni di carattere tributario, non perde, tuttavia, per tale motivo, il diritto ad essere assoggettato ad una imposizione connessa o proporzionata alla propria capacità reddituale o economica. Appare, quindi, logico ritenere che, nella fattispecie descritta, contestualmente alla ripresa fiscale dei costi, aventi natura fittizia e, quindi, non deducibili dal reddito imponibile d'impresa, si doveva procedere ad una variazione in diminuzione anche dei corrispondenti ricavi, scaturenti dai predetti acquisti, atteso che, in caso contrario, si sottoporrebbe al prelievo un utile inesistente. In ultima analisi, in base ai principi generali valevoli ai fini fiscali in tema di determinazione dei componenti del reddito d'impresa, i ricavi vanno imputati nell'esercizio di competenza, e devono risultare certi e obiettivamente determinabili; se mancano questi due ultimi requisiti, i componenti positivi di reddito parteciperanno alla formazione del reddito imponibile nel momento in cui si verranno a verificare tali condizioni. Una volta attribuito il periodo di competenza fiscale dei corrispettivi, anche i relativi costi verranno detratti nel medesimo esercizio, in correlazione al principio di inerenza fiscale dei componenti negativi di reddito rispetto ai ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Si ritiene, quindi, anche alla luce di questa recente sentenza della Cassazione, che, ai fini delle imposte sui redditi, i costi fittizi posti in deduzione in un determinato esercizio, proprio perché connessi ai ricavi, in caso di ripresa fiscale, comportino, anche per questo motivo, necessariamente, una simultanea variazione o rettifica dei corrispondenti ricavi contabilizzati, strettamente collegati ai primi e, quindi, privi anch'essi di una connotazione reale.

⁴A tal proposito cfr. l'art.22 del D.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 2215 e 2219 c.c..

Art. 39, D.P.R. 600/1973 (Redditi determinati in base alle scritture contabili)

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

- se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3;
- se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
- se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
- se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle noti-

zie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

- quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
- [quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite]; (abrogata)
- quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture con-

tabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

I NUOVI BILANCI

Gli IAS/IFRS e il ruolo strategico delle «valutazioni» delle PMI

L'introduzione degli IAS/IFRS può rappresentare un formidabile fattore di cambiamento nella nostra area professionale. Finora la definizione dei valori di bilancio è stata basata sulla prudenza e in prevalenza su processi strettamente contabili (registrazione di cose e fatti oggettivamente esistenti o già accaduti), senza, peraltro, tenere conto dei valori delle risorse intangibili, capaci di generare possibili risultati positivi nel futuro, confermando la continuità dell'azienda.

La filosofia degli IAS, invece, poggia su:

- prevalenza della sostanza sulla forma
- *fair value* (valore equo o valore attuale)

da cui consegue

- individuazione e determinazione dei valori intangibili, intesi come risorse e valori che non possono essere contabilizzati perché materialmente inesistenti, ma percepiti o dedotti logicamente, come ad esempio, l'organizzazione aziendale, il capitale intellettuale, il capitale relazionale, l'innovazione di processo e di prodotto, e così via.

Gli IAS/IFRS, inoltre, consentono una maggiore flessibilità espositiva, con ciò evidenziando l'ampia discrezionalità degli amministratori nel definire il "corretto valore" delle poste iscritte a bilancio.

Prevalenza della sostanza sulla forma

Nella prassi un bene materiale o immateriale ha valore in quanto soddisfa bisogni. Tale valore, misurato con la moneta di conto, assume concretezza se il bene a cui si riferisce è facilmente "liquidabile". Ad esempio, il valore espresso di un cespite avrebbe minore probabilità di essere vero e reale, se il cespite fosse difficilmente vendibile.

In sintesi è possibile dire che, nell'area aziendale, "sostanza" significa *valore reale e attuale*, a fronte di quello formale a libro, basato su registrazioni a consuntivo. Sotto il profilo pragmatico non esiste sostanza materiale e immateriale senza che sia contenuta nella forma. La "sostanza" di una certa quantità di vino, per esempio, per poter essere percepita e utilizzata deve essere contenuta in un adatto contenitore: bottiglia, botte Nel nostro caso, la forma è la contabilità, quale descrizione di fatti di gestione, definiti da numeri/valori. Ma ogni cespite o atto può avere più va-

GIOVANNI GENTILE

Ordine di Treviso

lori, diversi da quello contabile, in funzione di uno specifico fine (vendita, fusione, etc.). Allora, da un lato abbiamo una esposizione fissa oggettiva (la forma) e dall'altro lato, se dobbiamo prendere decisioni, è necessaria una valutazione che accerti il valore effettivo in base all'obiettivo del-

bio. Ovviamente scambio non solo come passaggio di proprietà, ma, soprattutto, scambio tra aspettative e risorse finanziarie investite o investibili nell'azienda.

Conseguenze dell'adozione degli IAS/IFRS


L'applicazione degli IAS è facoltativo per le imprese non quotate in borsa.

Ma, a mio avviso, le PMI avrebbero interesse ad

adozzare i Principi Contabili Internazionali per diversi motivi. Per prima cosa, nei bilanci, con l'applicazione dei nuovi principi contabili verrebbe ampliata la massa di informazioni riguardanti l'impresa non solo a mezzo i prospetti dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota integrativa, ma anche con due nuovi prospetti, riportanti il primo le variazioni del Capitale Netto subite nel periodo, e il secondo una esposizione del Rendiconto finanziario.

Inoltre, è in corso una notevole evoluzione nel modo di "essere" *piccola impresa*. Non per niente continua a crescere l'interesse verso le PMI sia da parte delle banche che delle Istituzioni nazionali ed europee. Se, poi, si tiene conto dell'anomalia italiana (ed europea) evidenziata da Luigi Zingales e Raghuram G. Rajan, (Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi, 2004), che nella prefazione al libro dicono: "l'Italia è un esempio da manuale della degenerazione del ca-

pitalismo in un sistema di élite, fatto dalle élite, e per le élite", ci si rende conto che per lo sviluppo e la crescita generalizzata dell'economia i protagonisti non possono essere solo i pochi potenti che usano le loro relazioni privilegiate con gli altri potentati (politici, banche e quanti altri) per ottenere vantaggi, a differenza, ad esempio, delle piccole imprese. Eppure il tessuto economico-industriale italiano è composto per oltre il 90% dalle PMI! Nella realtà è composto da milioni di imprenditori che hanno portato sul mercato inizialmente una piccola, o se volete, piccolissima innovazione: *o di prodotto o di processo*, che gli consente, dopo tanti anni, di sopravvivere. Certo siamo in un Paese ad alto costo di fattori pro-



la decisione stessa.

Ne consegue che la prevalenza della sostanza sulla forma possa essere interpretata come la prevalenza della «valutazione», inclusiva del valore delle risorse intangibili, sulla «contabilizzazione» degli accadimenti aziendali. Con la valutazione della struttura materiale, immateriale e intangibile, in generale, vengono misurate le risorse dell'azienda che, a mezzo il processo, cioè l'impresa, vengono "consumati" per creare nuovo valore nel futuro. La giustificazione di questo approccio può essere reperita nei principi del *fair value*, applicabili anche ai cespiti immobiliari. L'azienda, perciò, possiede di per sé un **valore d'uso** che è dato principalmente dalla sua attitudine a creare nuovi flussi finanziari futuri, i quali tanto più sono alti e concreti, tanto maggiore è il valore attuale dell'azienda, cioè il suo **valore di scam-**

Gli IAS/IFRS

e il ruolo strategico delle «valutazioni» delle PMI

SEGUE DA PAGINA 19

duttivi, con in più mimetizzati nodi scorsi, sparsi dappertutto. E, malgrado ciò, per sopravvivere essi continuano a innovare, e da parte di alcuni con notevole successo. Cosa erano, infatti, qualche decina di anni fa Luxottica, Benetton, De Longhi, Geox e così via? Cosa manca perché molte delle attuali piccole PMI possano crescere anche loro? In merito, come punto di debolezza principale si indica la “dimensione”, la quale potrebbe mettere a disposizione grandi mezzi, dimenticando, però, che spesso fa perdere focalizzazione. Altro tallone di Achille sarebbe il loro eccessivo indebitamento finanziario. Per contrastarlo si è ricorso negli anni precedenti all’incentivazione della Dit e ora alla cosiddetta *thin capitalization* che è una misura punitiva in quanto rende ineducibili, oltre certi limiti, gli interessi passivi. Da non dimenticare, poi, che “Basilea 2” costringerà le banche a valutare con maggiore attenzione con chi fare business e a quale prezzo e a quale rischio. Mentre attualmente le banche, avendo garanzie sui patrimoni personali, oltre a quelle aziendali, non hanno interesse a conoscere la capacità innovativa dell’impresa, la validità dei progetti e le risorse intangibili (non risultanti dai bilanci) di cui l’azienda realmente dispone.

Eppure oggi, sul mercato finanziario, a causa del ridottissimo rendimento dei classici titoli di Stato, si trova un esubero di risparmi che, in parte, potrebbero essere attratti nel finanziamento delle PMI. Da tenere presente, infine, che in questa prospettiva ora anche le SRL possono emettere, a determinate condizioni, titoli di debito (in pratica obbligazioni sottoscritte da *investitori professionali*), ex art. 2483, c.1, c.c., mentre per le Spa, in pratica, secondo l’art. 2412 commi 1 e 2 del c.c., non ci sono limiti all’ammontare della emissione delle obbligazioni. Da quel che si può dedurre dal nuovo codice delle Società c’è la tendenza ad allargare l’area dei bond sul mercato, che oltre certi limiti dovranno essere garantiti dai cosiddetti investitori finanziari, i quali a fronte dei rischi dovranno essere certi che gli obiettivi dei finanziamenti possano essere raggiunti con buona probabilità, per ottenere poi il rimborso del prestito.

Se quanto detto sopra ha un minimo di fondamento, significa che sarebbe anche possibile che le PMI possano attingere ai risparmi del mercato, a condizione che siano in grado di dimostrare il loro valore reale e le positive prospettive di crescita e di rendimento. E questo potrà avvenire, non solo con la **pubblicazione di bilanci ufficiali** in cui siano evidenziati anche quelle risorse e quei valori intangibili, che fanno emergere il valore attuale, o come già detto il “valore di scambio” dell’impresa, ma anche con la **valutazione delle concrete prospettive di realizzare gli obiettivi** per i quali vengono chiesti i finanziamenti.

Ed è per questo che diventa necessaria una elevata professionalità per saper individuare e comunicare i valori intangibili aziendali (strutture, processi, progetti e pianificazioni), difficilmente contabilizzabili, ma che dovrebbero essere il patrimonio professionale dei dottori commerciali-

sti. Professionalità competente, profondamente diversa da quella manageriale, contabile e giuridica. Il mondo di domani sarà sempre di più un mondo di valori, intesi come attributi immateriali in grado di soddisfare numerosi bisogni, e cioè un mondo nel quale gli assets intangibili e relazionali avranno peso crescente sulla base, evidentemente, di valutazioni.

La valutazione

Finora il ruolo principale della nostra professione di dottori commercialisti è stato dedicato prevalentemente alla contrattualistica e alla gestione delle problematiche fiscali, che, spesse volte, sono fasi terminali di processi iniziati e co-gestiti dal management assieme ad altri, a volte non professionisti.

Tuttavia, con i nuovi Principi Contabili, come già detto, si chiede all’azienda (nel contesto di questo scritto, cioè alla PMI) la valutazione del suo valore d’uso per determinare “quel” valore di scambio che possa essere percepito dai potenziali finanziatori, assieme alla probabilità che esso sia realmente concretizzabile nel futuro. Ma per la determinazione dei suddetti “valori” è necessario eseguire delle **valutazioni**, finalizzate a priori, per evidenziare la probabilità della attualizzazione delle *concrete* aspettative future dell’impresa. È evidente che siamo ad un livello differente da quello dei cosiddetti rating, intesi come “voto”. Vale a dire, più che classificare un’azienda, bisogna dimostrare che la specifica PMI abbia la capacità di soddisfare gli impegni che verrebbero assunti, cioè di restituire le somme ricevute e di pagare gli interessi o di distribuire dividendi in proporzione al finanziamento.

Intanto incominciamo col dire che ogni processo di valutazione presuppone l’esistenza di una situazione implicita o invisibile, diversa da quella contabile. In conseguenza, sussiste una relazione determinabile tra tale situazione implicita, che diventa un fine, e le risorse che sono i mezzi per realizzarla. Quello che appare come fine è in realtà solo previsione di ciò che potrà accadere: perciò fuori della relazione fra mezzi e fini non esiste un problema di valutazione. (J. Dewey, *Theory of Valuation*, 1939).

Dunque la valutazione di una azienda o di una sua parte è, in ogni caso, un procedura complessa, che partendo in genere dalla situazione tecnicamente costruita con la contabilità, richiede conoscenze e competenze nelle aree economiche, giuridiche, contabili, e in più anche competenze nel sapere attribuire il giusto, trasparente e documentato valore alle *attese di benefici futuri* e alla probabilità del loro realizzo. Le valutazioni riferite alle PMI debbono essere rigorose, più vicine alla gestione che alle grandi strategie, e lo devono essere perché si tratta, intanto, di un business con obiettivi limitati piuttosto alla crescita. È indispensabile, perciò, abilità e competenza nella valutazione delle capacità dei managers, sulla possibile evoluzione del mercato, sulla individuazione di nuovi bisogni impliciti che potrebbero creare nuove opportunità di business, sui metodi e sistemi di gestione, sul

valore delle innovazioni sia di prodotto che di processo e così via. In pratica, un nuovo modo di utilizzazione delle tecniche di valutazione, per aiutare a traghettare l’economia delle piccole e medie imprese in un altro universo economico-finanziario. Non dimentichiamo, poi, che, il finanziamento di una PMI è basato, per prima cosa, su un “fatto tecnico e innovativo”. Ne consegue, a mio avviso, che il tipo di valutazione appena sommariamente delineata non può essere compito dei finanziari, né dei legali, né dei contabili.

Il futuro della nostra professione non è, e men che meno sarà, una *professione contabile* come tutti sbrigativamente scrivono qua e là. La contabilità, infatti, ormai è diventato un mero strumento di memorizzazione, perché come dice Baruch Lev in “Intangibles, Etas, 2003”: «*Ad onta dell’opinione comune secondo la quale i documenti finanziari aziendali presenterebbero dei fatti storici obiettivi, praticamente tutte le voci di bilancio, sia nello stato patrimoniale che nel conto profitti e perdite – eccezion fatta per “cassa e banche” – si basano su stime soggettive in merito a degli eventi futuri*». Inoltre, anche H. Itami (Hiroyuti Itami, *Mobilizing Invisible Assets*, Harward Unuversity Press, Cambridge, London, 1991) spiega: «*Invisibile assets are the real source of competitive power and the key factor in corporate adaptability for three reasons: they are hard to accumulate, they are capable of simultaneous multiple uses, and they are both inputs and outputs of business activities*». Allora, se tutte le voci di bilancio sono basate su stime e se gli assets intangibili sono la vera risorsa della competitività, cioè dello sviluppo e crescita della PMI, significa che sono necessari professionisti con competenze che travalicano la specificità contabile, per essere partner delle PMI, dotati di notevole capitale intellettuale, per aiutarle a crescere in un mercato globale. Ma chi dovrebbero essere tali professionisti? I legali? Gli esperti contabili? I finanziari? Le grandi società di rating, che, senza fare polemiche, hanno già il loro opulento mercato?

Ritengo che debbano essere i dottori commercialisti, che, con la loro conoscenza, esperienza e competenza nel **diritto societario, commerciale e tributario**, nella **contabilità**, nella **gestione delle risorse tangibili**, nella **individuazione e valorizzazione delle risorse intangibili**, nella **micro e macro economia**, nella **matematica finanziaria ed attuariale**, hanno di certo le carte in regola per aiutare le PMI a crescere, attingendo finanziariamente alle disponibilità dei privati, soprattutto perché manca in Italia un adeguato numero di merchant bank, e anche perché con i loro corsi di studi hanno acquisito la conoscenza e la competenza, alimentate e corroborate dalla esperienza e dalla crescita culturale e tecnica, per poter eseguire in modo concreto e realistico quelle valutazioni, delle quali si è accennato in queste note, e sono anche in grado di saperle comunicare con la dovuta precisione e deontologia professionale.

Statuto della Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Art. 1

E' costituita la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.

Art. 2

La Conferenza ha lo scopo di coordinare l'attività dei suddetti Ordini Professionali, individuando procedure e comportamenti comuni e di svolgere le seguenti funzioni:

a) definire, promuovere e realizzare ogni azione nei confronti del Consiglio Nazionale, della Cassa di Previdenza e delle altre Organizzazioni più rappresentative nelle quali si articola la Categoria, sia di carattere propositivo che di carattere valutativo dell'attività svolta da tali organismi;

b) sviluppare una concreta e continuativa collaborazione con le Conferenze Regionali e Interregionali degli Ordini dei Dottori Commercialisti, nonché con gli altri organismi di categoria, al fine di elaborare programmi e posizioni comuni di proposta e di valutazione delle attività svolte dal Consiglio Nazionale e dalla Cassa Nazionale di Previdenza;

c) proporre la nomina del Direttore del giornale "Il Commercialista Veneto", nonché esprimere gli indirizzi editoriali del medesimo;

d) proporre la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione dei dottori commercialisti delle Tre Venezie nonché esprimere gli indirizzi strategici;

e) formulare le indicazioni agli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, in occasione del rinnovo del Consiglio Nazionale allo scopo di conseguire la elezione di uno o più Dottori Commercialisti indicati dagli Ordini del Triveneto;

f) formulare le indicazioni agli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie e ai Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del medesimo ente allo scopo di conseguire la elezione di uno o più Dottori Commercialisti indicati dagli Ordini del Triveneto;

g) promuovere e svolgere ogni altra attività, anche a livello di stampa ed altri mezzi di comunicazione, ritenuta necessaria od utile per la professione del Dottore Commercialista e per gli Ordini partecipanti alla Conferenza.

Art. 3

Fanno parte della Conferenza, con diritto di voto, i Presidenti in carica degli Ordini dei Dottori Commercialisti situati nel territorio geografico delle Tre Venezie, nonché, senza diritto di voto, altri Dottori Commercialisti iscritti agli Ordini suddetti che, per particolare esperienza e capacità, vengano chiamati a farne parte, su nomina dei Presidenti degli Ordini partecipanti, assunta con le maggioranze previste nel successivo art.11.

I componenti della Conferenza così nominati ne fanno parte fino alla data di scadenza del Presidente della medesima in carica all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. In caso di impedimento, ogni Presidente può essere rappresentato dal Vice Presidente del suo Ordine o da un suo delegato.

Art. 4

La Conferenza è presieduta da un Presidente eletto a rotazione ogni biennio fra i Presidenti degli Ordini che vi partecipano.

Il Presidente coordina l'azione della Conferenza con funzioni propositive ed esecutive delle decisioni della stessa, avvalendosi altresì della collaborazione dei Dipartimenti di cui all'art. 5 che segue. Di regola il Presidente di un Ordine non può venire rieletto se non dopo una completa turnazione della presidenza fra tutti i Presidenti degli Ordini partecipanti alla Conferenza.

Con procedura analoga viene eletto pure fra i Presidenti degli Ordini partecipanti, un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di impedimento del medesimo.

Tuttavia i Presidenti degli Ordini partecipanti alla Conferenza non decaduti ai sensi del successivo art.12, possono, con il voto favorevole di almeno 10 Presidenti o loro delegati, derogare alla regola della turnazione completa per procedere alla nomina del Presidente della Conferenza e/o Vice Presidente, senza il rispetto del suddetto principio.

Il Presidente nomina per la durata del proprio incarico un Dottore Commercialista, iscritto ad un Ordine del Triveneto, con le funzioni di Segretario; la nomina è soggetta a ratifica da parte della Conferenza.

Art. 5

La Conferenza è altresì organizzata per dipartimenti determinati dalla medesima, ed alla cui conduzione viene nominato uno dei suoi componenti.

Fanno altresì parte dei singoli Dipartimenti, secondo il criterio delle competenze per materie, i rappresentanti del Triveneto eletti in seno ad Organismi Nazionali.

I dipartimenti, per il settore loro assegnato, hanno funzioni consultive ed agli stessi possono essere demandate anche specifiche funzioni esecutive.

Le persone designate alla guida dei Dipartimenti mantengono il proprio incarico fino alla scadenza del Presidente in carica all'atto della loro nomina.

Art. 6

La partecipazione alla Conferenza, come pure ogni incarico attribuito in seno alla stessa, sono a titolo completamente gratuito.

Art. 7

La sede della Conferenza viene stabilita presso la sede dell'Ordine di appartenenza del Presidente in carica.

enza del Presidente in carica.

Art. 8

La Conferenza si riunisce di massima ogni mese, ma può essere convocata anche con maggiore frequenza, qualora il Presidente od un terzo dei suoi componenti con diritto di voto lo richiedano.

Art. 9

Le riunioni della Conferenza vengono convocate dal Segretario, su impulso del Presidente o del Vice Presidente, nel luogo da essi indicato, mediante avviso contenente gli argomenti all'Ordine del Giorno spedito con almeno 15 giorni di anticipo, salvo i casi di urgenza in cui la Conferenza può essere convocata per telegramma o telefax con tre giorni di anticipo.

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del Segretario.

Art. 10

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Ordini aderenti nelle persone dei Presidenti o loro delegati.

Rendendosi necessarie delle votazioni, esse avvengono di regola per alzata di mano, tranne che non venga fatta richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Se la proposta di votazione a scrutinio segreto è accolta dalla maggioranza assoluta dei presenti, si procede con tale metodo.

Per la validità delle delibere non altrimenti disciplinate nel presente statuto è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4 la nomina delle cariche in seno alla Conferenza, inclusa quella dei preposti alla conduzione dei Dipartimenti nei quali essa è organizzata, spetta ai Presidenti o loro delegati in carica degli Ordini dei Dottori Commercialisti situati nel territorio geografico delle Tre Venezie.

Nella votazione risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti, costituente anche la maggioranza degli Ordini del Triveneto.

Gli eletti restano in carica fino al compimento del loro mandato determinato ai sensi del precedente art.4, fermo restando che il Presidente ed il Vice Presidente, che abbiano nel frattempo cessato di rivestire la carica di Presidente dell'Ordine di appartenenza, hanno diritto di voto solo consultivo nelle deliberazioni della Conferenza, venendo a spettare il correlativo diritto di voto deliberativo al nuovo Presidente dell'Ordine di appartenenza il quale entra a far parte della Conferenza di pieno diritto ed ad ogni effetto del presente statuto.

Art. 12

Per dare attuazione alle finalità indicate alla lettera e) del precedente articolo due, almeno nove mesi prima della elezione del Consiglio Nazionale, ciascun Ordine del Triveneto può presentare al segretario della Conferenza, la candidatura di un dottore Commercialista che abbia i requisiti previsti dall'Ordinamento Professionale.

Dal momento della sua presentazione il collega può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza.

La Conferenza si riunisce almeno sei mesi prima del termine stabilito per l'elezione del Consiglio Nazionale ed attraverso il voto come sottoespresso dai Presidenti in carica degli Ordini Partecipanti, o a loro delegati, individua il candidato o i candidati da proporre alla votazione da parte degli Ordini del Triveneto. In questa particolare circostanza, ciascun votante, ha diritto ad un numero di voti pari a quelli di cui dispone per la votazione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R.1067/1953, il Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto.

Risultano designati il candidato o i candidati che hanno raccolto la maggioranza dei voti spettanti ai Consigli degli Ordini del Triveneto ai sensi del 4° comma del cit. art. 22 del D.P.R.1067/1953.

Gli Ordini che intendono non essere vincolati alla deliberazione adottata dalla Conferenza a termini del quinto comma, devono comunicarlo per iscritto al Presidente nei trenta giorni successivi.

La mancata comunicazione di dissenso, entro il termine di cui al capoverso precedente, può comportare la decadenza per un biennio dell'Ordine inadempiente, deliberata a maggioranza degli altri Presidenti degli Ordini del Triveneto, dall'essere rappresentato nella Conferenza Permanente degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.

La comunicazione di dissenso dalle decisioni della Conferenza, anche se effettuata nei termini di cui sopra, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di Presidente e Vice Presidente della Conferenza per i rappresentanti degli Ordini dissenzienti.

Art. 13

Qualsiasi modificazione al presente Statuto, può essere apportata soltanto con il voto favorevole di almeno dieci Presidenti degli Ordini o loro delegati partecipanti alla conferenza non decaduti ai sensi del precedente art.12.

Art. 14

Per quant'altro non disciplinato valgono le norme di legge vigenti in materia e, in quanto applicabili, le Norme di Deontologia Professionale deliberate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 31 gennaio 2001 nonché le eventuali successive modificazioni.

NORME E TRIBUTI

Il contratto di pegno

Novità in materia di garanzie finanziarie introdotte nel D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004

1. Introduzione

La disciplina applicabile alle garanzie reali è stata caratterizzata, negli anni recenti, dall'intervento congiunto della Corte di Cassazione e del legislatore; le modificazioni più rilevanti hanno riguardato il riconoscimento giurisprudenziale del pegno rotativo e l'introduzione della disciplina applicabile al pegno sul valore di titoli dematerializzati contenuta nell'art. 34 del D. Lgs. n. 213 del 1998. La crescente attenzione con cui sono affrontati questi argomenti deriva dalla necessità di adeguare la normativa interna alla continua evoluzione dei mercati finanziari. L'esigenza di normare con criteri uniformi la costituzione e l'opponibilità delle garanzie finanziarie si pone ora alla base del D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004¹, attuativo della direttiva n. 47/2002/CE. Quest'ultimo decreto, in vigore dal 30 luglio 2004, introduce nuovi istituti e modifica parzialmente il Testo Unico della finanza ed il D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli². In questo articolo, dopo un sintetico riepilogo dell'inquadramento del contratto di pegno, si analizzano alcune recenti novità che interessano le garanzie finanziarie.

2. Il pegno regolare, irregolare e rotativo

All'interno delle forme utilizzate per vincolare beni mobili assume rilievo la distinzione fra pegno regolare ed irregolare. Il **pegno regolare** costituisce la forma principale di garanzia ed è disciplinato negli artt. 2786 e segg. del codice civile. Il vincolo si perfeziona con la consegna del bene al creditore. Il possesso del bene viene trasferito al creditore, od a un terzo designato dalle parti, mentre il titolo di proprietà rimane in capo al costituente; l'opponibilità nei confronti dei terzi viene regolata dall'art. 2787 c.c.. Adempiuta l'obbligazione garantita, il creditore ha l'obbligo di consegnare al costituente i beni ricevuti in garanzia. Nel **pegno irregolare** la garanzia viene costituita solamente su beni di natura fungibile. La costituzione del pegno nella forma irregolare presuppone il trasferimento del titolo della proprietà del bene vincolato con funzione di garanzia (art. 1851 c.c.)³. Adempita l'obbligazione garantita, sorge per il creditore l'obbligo di restituire al costituen-

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

FILIPPO BAGGIO

Consulente legale in Bassano

te la medesima quantità ed il medesimo valore dei beni ricevuti in garanzia. Le maggiori differenze derivanti dall'utilizzo della forma regolare rispetto a quella irregolare sono individuate in sede fallimentare. Rispetto ai crediti garantiti dalla forma regolare di pegno, il creditore garantito da pegno irregolare ha la facoltà di soddisfare le proprie pretese sui beni ricevuti in garanzia con preferenza rispetto ai crediti della procedura⁴. Secondo un recente orientamento⁵, il creditore garantito da un contratto di pegno irregolare non ha l'onere di insinuarsi nello stato passivo della procedura. Il trasferimento della proprietà del bene su cui è stato costituito il vincolo consente al creditore di soddisfare le proprie pretese al di fuori del riparto fallimentare.

Nella prassi contrattuale ha assunto una propria identità anche il modello "dinamico" di garanzia. Il **pegno rotativo** rappresenta l'adattamento della disciplina giuridica all'evoluzione dei mercati finanziari e sorge dalla necessità di costituire un vincolo non tanto su un bene singolo, quanto sul valore complessivo di un insieme di beni. L'utilizzo del patto di rotazione era ostacolato dagli effetti che la sostituzione produceva nell'opponibilità della garanzia. La sostituzione dei beni originariamente vincolati con altri del medesimo valore poteva infatti dare origine ad un nuovo contratto di garanzia finanziaria. La novazione del contratto di garanzia impediva così al creditore di estendere l'opponibilità della garanzia originaria alle operazioni di sostituzione. Questo aspetto assumeva rilevanza nelle procedure concorsuali aperte a carico del costituente; la novazione del rapporto di garanzia derivante dalla sostituzione dei beni poteva impedire di usufruire della tutela reale costituita per effetto del contratto di garanzia iniziale. Nell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti di garanzie rilasciate non contestualmente all'erogazione del credito è inoltre agevolata la posizione processuale del curatore⁶. L'esigenza

di tutelare il modello dinamico dai rischi derivanti dalla novazione del rapporto è stata recepita dalla Corte di Cassazione⁷. La giurisprudenza ha individuato⁸ una serie di elementi che consentono di estendere la tutela originaria alle operazioni di sostituzione. Il patto di rotazione deve essere inserito nel contratto originario di garanzia e la sostituzione deve essere effettuata nel rispetto del valore dei beni vincolati; secondo alcune sentenze viene anche richiesta l'attribuzione della data certa all'operazione di sostituzione dei beni⁹. La disciplina applicabile ai vincoli sull'insieme di beni è regolata nell'art. 34 del D. Lgs. n. 213 del 1998 in materia di strumenti finanziari dematerializzati; il riconoscimento giuridico della clausola di sostituzione è stato ribadito anche nel D. Lgs. n. 170 del 24 maggio 2004, in materia di garanzie finanziarie. Come evidenziato, la normativa applicabile al contratto di pegno si presenta distinta a seconda della categoria a cui appartiene il bene da vincolare. Oltre alla disciplina contenuta nel codice civile, la costituzione del pegno è regolata da numerose leggi speciali.

3. Il pegno di partecipazioni societarie: la disciplina di riferimento

In questo paragrafo verranno affrontate le correlazioni esistenti fra la disciplina codicistica e quella speciale prevista per i vincoli su partecipazioni azionarie. La disciplina applicabile al contratto di pegno è contenuta negli articoli n. 2786 e 2787 c.c.. Oltre a queste disposizioni, applicabili alla generalità dei beni mobili, la costituzione di vincoli reali su determinate entità patrimoniali è soggetta a discipline speciali. Il pegno di partecipazioni azionarie è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 2352 c.c. e nel R.D. n. 239 del 1942. La costituzione del vincolo su azioni si riflette anche nell'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali relativi alle partecipazioni vincolate. In presenza di vincoli su azioni assume rilevanza anche l'attribuzione del diritto di partecipare alle assemblee, l'esercizio del diritto di voto, di impugnativa ed il diritto di ricevere i dividendi. Con la riforma societaria è stato disciplinato nel codice civile anche il pegno su quote di

SEGUE A PAGINA 23

¹ In G.U. n. 164 del 15 luglio 2004.

² In G. U. del 07.06.2001, n. 130.

³ Discussa si presenta la compatibilità del pegno irregolare con la disciplina prevista per gli strumenti finanziari detenuti in gestione accentrata. L'importanza della questione è stata sottolineata da due interventi effettuati dalla CONSOB, nella comunicazione n. DME/3046592 e DME/3046594 del 14/07/2003. La materia si presenta ora disciplinata nella direttiva CE n. 47/2004 e nel D. Lgs. n. 170 del 24 maggio 2004.

⁴ Cass. civ. n. 5111 del 3 aprile 2003, in Banca Dati *La Legge*, Ipsoa editore.

⁵ Corte Cass., sez. unite, 14 maggio 2001 n. 202, in *Arch. civ.* 2001, 1134; *Foro it.* 2001, I, 2511. La sentenza risolve un contrasto interpretativo, accogliendo l'indirizzo già seguito da Cass. civ. 24 gennaio 1997, n. 745, in *Foro it.* 1997, I, 752, *Gazz. giur. Italia oggi* 1997, 10, IV, 46, *Banca, borsa* 1998, II, 18, *Giust. civ.* 1997, I, 1563, con nota di DIDONE, *Riv. not.* 1997, II, 1498.

⁶ In merito agli atti a titolo gratuito assoggettati a revocatoria si rinvia a Cass. Civ. n. 11093 del 2003, ne *Il Sole24ore* del 18 giugno 2004, 31.

⁷ Cass. Civ. n. 5264 del 28 maggio 1998 e Cass. Civ. 27 settembre 1999, n. 10685, in banca dati *La Legge*, Ipsoa editore.

⁸ Trib. Milano 27 settembre 2001, in *Gius.* 2002, 12, 1303.

⁹ Tribunale Milano, 27-09-2001, edita in *Gius.* 2002, 12, 1303 e Tribunale Verona, 17-02-2000, in banca dati *La Legge*, Ipsoa editore. Il requisito della data certa nelle operazioni di sostituzione sembra poter essere superato dalla teoria che considera il pegno rotativo come pegno a formazione progressiva. La consegna del bene sostitutivo, con il seguente effetto traslativo del diritto reale su di esso, può essere considerata come elemento di una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine dall'accordo stipulato dalle parti con il patto di rotatività. Nel pegno rotativo le parti possono obbligarsi a sostituire l'oggetto della garanzia senza necessità di ulteriori stipulazioni e, quindi, nella continuità del rapporto originario. Sul punto si rinvia a Cass. n. 10685 del 27-09-1999 e Cass. 11-11-2003, n. 16914, in banca dati *La Legge*, Ipsoa editore.

Il contratto di pegno

SEGUE DA PAGINA 22

società a responsabilità limitata. L'art. 2471 bis c.c. rinvia alle disposizioni in materia di pegno su azioni, anche se non definisce le modalità da rispettare per costituire tale vincolo¹⁰. Specifiche disposizioni sono inoltre previste per i vincoli reali costituiti sui titoli dematerializzati e per quelli posseduti in gestione accentrata; la materia è regolata dal D. Lgs. n. 213 del 1998 e dall'art. 87 del T.U.F.¹¹. Anche in presenza di vincoli su azioni dematerializzate devono essere rispettate le disposizioni che regolano l'attribuzione e le modalità di esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali¹². La normativa applicabile alla costituzione di vincoli è stata recentemente integrata dal D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004, attuativo della direttiva n. 47/2002/CE, in materia di garanzie finanziarie.

4. La direttiva n. 47/2002/CE in materia di garanzie finanziarie

Nella direttiva n. 47/2002/CE sono contenuti i principi che devono essere adottati dagli Stati dell'Unione per semplificare gli adempimenti formali richiesti nella fornitura di garanzie finanziarie. L'esigenza di definire una disciplina uniforme da applicare alle garanzie finanziarie transfrontaliere costituisce uno dei principali obiettivi della direttiva n. 47/2002/CE. La direttiva ha regolato la fase costitutiva della garanzia, le condizioni di opponibilità della garanzia e la fase di realizzazione della stessa. Un preciso riconoscimento giuridico è stato riservato alle garanzie integrative e sostitutive rilasciate all'interno del medesimo contratto di garanzia. L'applicazione della disciplina comunitaria richiede specifici requisiti soggettivi ed oggettivi. Le garanzie soggette alla citata disciplina devono essere stipulate fra un'autorità pubblica, od un'impresa sottoposta a vigilanza prudenziale¹³, ed un soggetto diverso dalle persone fisiche. Possono rientrare nell'ambito di applicazione le società dotate di personalità giuridica e le imprese e le associazioni prive di personalità giuridica. La disciplina comunitaria viene applicata ai contratti di garanzia finanziaria¹⁴ a condizione che questi siano provati per iscritto e che la garanzia finanziaria sia fornita e che tale fornitura sia provata per iscritto; quest'ultimo requisito viene richiesto per individuare le attività finanziarie su cui è stato costituito il vincolo.

La direttiva disciplina diversi aspetti; oltre ai re-

quisiti formali richiesti per l'applicazione della norma (art. 3), assumono rilievo l'escussione della garanzia finanziaria (art. 4), il diritto di utilizzazione della garanzia finanziaria nei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale (art. 5), il riconoscimento dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà (art. 6), il riconoscimento delle clausole di compensazione per *close-out* (art. 7), la disapplicazione di talune disposizioni in materia di insolvenza (art. 8), ed i principi introdotti per determinare la legge applicabile ai contratti di garanzia finanziaria in forma scritturale (art. 9). Alcuni degli interessi tutelati dalla direttiva hanno già avuto un autonomo riconoscimento nell'ordinamento nazionale¹⁵; altri sono destinati a rivoluzionare notevolmente alcuni consolidati istituti. La semplificazione delle condizioni richieste per opporre ai terzi il contratto di garanzia finanziaria, la possibilità per le parti di derogare il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.), e l'introduzione del criterio generale per individuare la legge applicabile alle garanzie finanziarie in forma scritturale costituiscono alcune delle principali modifiche.

5. Novità introdotte dal D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004

Il compito di recepire la direttiva 2002/47/CE è stato attribuito al Governo dalla legge delega n. 14 del 3 febbraio 2003. L'attuazione della disciplina comunitaria è stata poi operata dal D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004, in G.U. del 15.07.2004, n. 164, in vigore dal 30 luglio 2004. Questo provvedimento contiene la nuova normativa applicabile ai vincoli costituiti su contante¹⁶ e su strumenti finanziari¹⁷. Le maggiori novità riguardano la disciplina applicabile alla costituzione della garanzia, le semplificazioni formali richieste per opporre la garanzia finanziaria nei confronti di terzi, le procedure applicabili alla fase di realizzo della garanzia e l'individuazione della legge applicabile alle garanzie finanziarie. Le semplificazioni introdotte dal D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004 consentono di superare in modo definitivo le incertezze legate alla decorrenza della tutela reale nei vincoli costituiti sugli strumenti finanziari¹⁸. Nei contratti soggetti al citato decreto, l'opponibilità della garanzia finanziaria viene assicurata dalla registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari effettuata ai sensi degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (decreto euro); per i vincoli costituiti su crediti

assume rilievo l'annotazione del contante sul conto di pertinenza. La registrazione della garanzia avente ad oggetto strumenti finanziari consente di individuare la data di costituzione della garanzia e le attività finanziarie vincolate. Il regime normativo applicabile alle garanzie finanziarie è stato arricchito da disposizioni poste a tutela di specifiche forme contrattuali, come i contratti che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia¹⁹. Le parti possono inoltre attribuire al creditore la facoltà di disporre dei beni ricevuti in garanzia, anche mediante alienazione, e possono inserire nel contratto la clausola di "*close out netting*", utilizzata per semplificare l'estinzione delle obbligazioni in presenza di eventi determinanti l'escussione della garanzia finanziaria.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004 ha semplificato le procedure utilizzabili dal creditore nella fase di realizzazione della garanzia. Oltre alla vendita ed all'assegnazione, disciplinate negli artt. n. 2797 e 2798 c.c., sono state introdotte tre nuove forme di escussione del pegno. Seguendo le formalità previste nel contratto, il creditore può procedere alla vendita dei beni vincolati, trattando il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito. Il beneficiario della garanzia può inoltre appropriarsi delle attività finanziarie consegnate in garanzia, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; in quest'ultimo caso, devono essere previsti nel contratto i criteri da seguire per effettuare la valutazione. Il creditore può anche utilizzare il contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita. Nell'art. 9 del decreto sono definiti gli effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie e nell'art. 10 è contenuto il criterio da seguire per individuare la legge applicabile alle garanzie finanziarie²⁰.

Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultano da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrata, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito ac-

SEGUE A PAGINA 24

¹⁰ Secondo un consolidato orientamento, la costituzione del pegno su quote di società a responsabilità limitata deve avvenire secondo le modalità richieste per effettuare il trasferimento delle quote. Tribunale Bologna, 26-10-1995, edita in *Foro It.*, 1996, I, 3796; Tribunale Bologna, 26-10-1995, edita in *Giur. Comm.*, 1997, II, 477, con nota di IOCCA.

¹¹ Articolo parzialmente modificato ad opera del D. Lgs. n. 170 del 21.05.2004.

¹² Per effetto della riforma societaria, l'intervento in assemblea non richiede più il preventivo deposito delle azioni o delle corrispondenti certificazioni come unica modalità di esercizio del diritto; questa modalità si presenta obbligatoria solamente ove tale obbligo sia previsto nello statuto. Nei casi previsti dal sesto e dal settimo comma dell'art. 2354 c.c. il deposito delle azioni possedute in società che fanno ricorso al mercato di rischio è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti. In merito al regime transitorio concernente modalità e termini del rilascio delle certificazioni per l'intervento all'assemblea e della comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2, c.c., richiesta per le società quotate, si è espressa la Consob nella Comunicazione n. DME/4050274 del 24-05-2004.

¹³ Sono sottoposte a vigilanza prudenziale le banche, le assicurazioni, i fondi di investimento ed altre simili istituzioni finanziarie.

¹⁴ Nella nozione di strumento finanziario la direttiva comprende le "azioni ed altri titoli assimilabili ad azioni, obbligazioni ed altri strumenti di credito negoziabili sul mercato dei capitali, nonché qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire tali azioni, obbligazioni o altri titoli mediante sottoscrizione, acquisto o scambio o che comporti un pagamento in contanti (esclusi gli strumenti di pagamento) incluse quote di organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario e crediti e diritti diretti o indiretti relativi ad uno degli elementi precedenti".

¹⁵ L'esclusione della novazione nelle operazioni di sostituzione di strumenti finanziari registrati effettuate nell'ambito del medesimo contratto di garanzia era già prevista dall'art. 46 della Deliberazione CONSOB 23-12-1998, n. 11768, contenente il Regolamento recante norme di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, in G.U. 30-12-1998, n. 303.

¹⁶ Per "contante" si intende il denaro accreditato su un conto o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario.

¹⁷ Gli strumenti finanziari interessati dal decreto n. 170 del 21.05.2004 sono quelli indicati nell'art. 1, comma 2, lettere da a) a e) del Testo Unico della finanza e gli altri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle previsioni della direttiva 2002/47/CE. I richiami effettuati nel T.U.F. fanno riferimento alle azioni ed agli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, alle obbligazioni, titoli di Stato negoziabili e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, agli strumenti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali previsti dal codice civile, alle quote di fondi comuni di investimento, ai titoli normalmente negoziati sul mercato monetario ed a qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle lettere che vanno dalla a) alla d) dell'art. 1, primo comma, T.U.F. ed i relativi indici.

¹⁸ La rilevanza delle questione è emersa nella Comunicazione Consob n. DME/3046594 del 14 luglio 2003.

¹⁹ Il decreto richiama espressamente i contratti di pronti contro termine.

²⁰ L'individuazione dei riferimenti applicabili al contratto e per rendere opponibile la garanzia finanziaria assume rilevanza, ad esempio, nei vincoli costituiti su quote di fondi comuni di investimento estero commercializzate in Italia ai sensi dell'art. 42 T.U.F. (*Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati*).

Il contratto di pegno

SEGUE DA PAGINA 23

centrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto.

L'unico riferimento utile per determinare la legge

applicabile alle garanzie finanziarie, costituite mediante l'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario, viene individuato nell'individuazione del paese ove si trova il registro, o il conto, in cui vengono iscritte le registrazioni con cui viene costituita la garanzia

a favore del beneficiario. Questo criterio consente di superare le difficoltà che si potevano originare nella determinazione della legge applicabile al contratto di garanzia finanziaria internazionale e nell'individuazione dei requisiti richiesti per opporre la garanzia internazionale nei confronti dei terzi.

ASPETTI RILEVANTI DEL D. LGS. N. 170 DEL 21 MAGGIO 2004, ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 47/2002/CE IN MATERIA DI GARANZIE FINANZIARIE	
Ambito soggettivo di applicazione	<i>Il D. Lgs. n. 170 del 2004 si applica ai contratti di garanzia finanziaria stipulati fra un ente finanziario, compreso in una delle categorie descritte nell'art. 1 del decreto, e da un soggetto diverso dalle persone fisiche. Sono soggetti a questa disciplina i contratti stipulati fra una banca ed una società di capitali e quelli conclusi fra un'istituzione finanziaria ed un'impresa, od un'associazione, priva di personalità giuridica.</i>
Ambito oggettivo di applicazione	<i>Il D. Lgs. n. 170 del 2004 si applica ai contratti di garanzia finanziaria aventi ad oggetto <u>contante</u>, inteso come denaro accreditato su un conto o analoghi crediti alla restituzione di denaro, e gli <u>strumenti finanziari</u> definiti nell'art. 1, comma 2, lettere da a) a e) del t.u.f.; la disciplina si applica anche agli strumenti finanziari che verranno appositamente individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</i>
Principali novità:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>L'opponibilità della garanzia finanziaria nei confronti di terzi non richiede requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 2 del D. Lgs. n. 170 del 21.05.2004; a tal fine, risulta sufficiente la costituzione del vincolo mediante la registrazione sui conti degli intermediari effettuata ai sensi dell'art. 30 e segg. del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213; per le garanzie costituite su crediti assume rilievo la data in cui viene effettuata l'annotazione del contante sul conto di pertinenza. La registrazione consente di individuare la data di costituzione della garanzia e le attività finanziarie vincolate.</i> 2) <i>Al creditore può essere concessa la facoltà di disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del pegno; questa facoltà deve essere prevista nel contratto di pegno.</i> 3) <i>Introduzione di una specifica tutela per i contratti di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia.</i> 4) <i>Introduzione di tre nuove modalità utilizzabili nella fase di realizzazione della garanzia. Nel contratto di garanzia può essere attribuita al creditore la facoltà di vendere le attività finanziarie oggetto del pegno secondo le formalità indicate nel contratto. Il creditore pignoratizio può riscuotere il proprio credito mediante l'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno diverse dal contante e può utilizzare il contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.</i> 5) <i>Le parti possono prevedere l'utilizzo della clausola di "close out netting".</i> 6) <i>Definizione delle condizioni richieste per tutelare le garanzie integrative e sostitutive nel caso di procedure di liquidazione.</i> 7) <i>Introduzione di un unico criterio per risolvere il conflitto di leggi nelle garanzie transfrontaliere. Nelle</i> 	

6. Conclusioni

La progressiva evoluzione della disciplina applicabile alle garanzie reali ha comportato un frazionamento della normativa di riferimento. La normativa applicabile alla costituzione del pegno, all'opponibilità del vincolo ed alla fase di realizzazione della garanzia varia a seconda delle utili-

tà patrimoniali che si intendono vincolare. La nuova disciplina prevista per le garanzie costituite su contante e su strumenti finanziari è contenuta nel D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004; questo provvedimento attua il regime comunitario concepito per le garanzie finanziarie concluse fra determinati soggetti e modifica parzialmente le di-

sposizioni contenute nel Testo Unico della finanza e nel decreto legislativo n. 210 del 12 aprile 2004, in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Si è così data soluzione definitiva a problematiche di non poco conto, tra cui, soprattutto, l'opponibilità dei vincoli nelle garanzie finanziarie.

DIRITTO DELLE SOCIETA'

La conciliazione nella riforma del diritto societario

FRANCESCO ZANATO

Ordine di Padova

1. Premesse.

Per le società esistenti al 31/12/2003, l'adeguamento dei "vecchi" statuti può diventare l'occasione per l'introduzione di clausole che permettono di attivare i nuovi istituti previsti dall'ordinamento recentemente riformato. In alternativa, un'assemblea straordinaria successiva può sempre diventare l'occasione per l'inserimento di queste clausole destinate ad aggiungersi alle originarie pattuizioni. Per le società che vengono costituite dopo l'1/1/2004, invece, c'è già la possibilità di inserire in sede di costituzione le nuove facoltà previste dall'ordinamento.

Clausole statutarie di particolare interesse sono quelle previste dal decreto attuativo della delega contenuta nell'art. 12 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366. La delega incaricava l'organo esecutivo di emanare una nuova normativa diretta ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in tutte le materie riguardanti il diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali e ai patti parasociali, oltre che in materia di intermediazione finanziaria¹.

Il decreto proveniente dalla delega è il **D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5** entrato in vigore l'1/1/2004. La nuova norma disciplina il **processo societario** introducendo un rito speciale che va ad aggiungersi ai processi attualmente esistenti, quali quello ordinario, quello in materia di lavoro o quello tributario. Inoltre, il decreto prevede degli **strumenti alternativi** per la risoluzione delle controversie societarie quali l'**arbitrato societario**, l'**arbitraggio** e la **conciliazione stragiudiziale** (artt. dal 34 al 40 del decreto legislativo n. 5/2003).

2. La conciliazione

La conciliazione è un istituto già presente nel nostro ordinamento in varie discipline (ad es. in materia di lavoro, subfornitura, turismo) e consiste nel volontario raggiungimento di un accordo tra due o più parti per risolvere una controversia. Si tratta di una manifestazione dell'autonomia privata simile alla transazione, con la differenza che, mentre nella conciliazione il processo di raggiungimento dell'accordo è trilaterale, ovvero avviene mediante la partecipazione di un terzo soggetto neutrale rispetto alle parti che è il conciliatore, la transazione prevede esclusivamente la partecipazione delle parti.

Le caratteristiche fondamentali della conciliazione sono tre:

- 1) la **volontarietà**: le parti sono libere di attivare la procedura (salvo quanto si dirà in seguito) come pure di non comparire al tavolo delle trattative, oppure di abbandonare la procedura in qualsiasi momento o di rifiutarsi di sottoscrivere l'accordo;
- 2) l'**imparzialità**: la conciliazione è condotta da un "terzo neutrale" che, quando anche nominato da soggetti diversi dalle parti, si deve porre nei confronti di quest'ultime in termini di imparzialità ed indipendenza;
- 3) la **riservatezza**: tutte le informazioni acquisite in sede di conciliazione, nonché l'esito e il contenuto dell'accordo, rimangono esclusivamente tra le parti e il conciliatore. Non è infatti previsto alcun obbligo di pubblicazione, come contrariamente avviene per le sentenze del giudice.

La conciliazione si presenta come un procedimento rapido² ed economico che non richiede la presenza della difesa tecnica (pur nella facoltà delle parti di farsi assistere

o rappresentare da un difensore) e che può contribuire al mantenimento dei rapporti tra le parti poiché generalmente non attribuisce una vittoria o una sconfitta.

Va inoltre segnalato che, se la conciliazione si conclude con un accordo, esso ha natura negoziale e vincola le parti al pari di un qualsiasi contratto. Tale valenza contrattuale subisce un'eccezione nei soli casi in cui la legge riconosca al verbale di conciliazione, direttamente o previa omologazione, il valore di titolo esecutivo.

3. La conciliazione societaria stragiudiziale

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 prevede due tipi di conciliazione: la **conciliazione giudiziale** (art. 16 comma 2) e la **conciliazione stragiudiziale** (artt. 38-40).

La conciliazione giudiziale non è altro che un tentativo preliminare del giudice di raggiungere un accordo durante l'udienza di discussione della causa. Questo tentativo è previsto anche nel giudizio ordinario e nel tempo si è dimostrato ampiamente fallimentare in quanto le parti non si "scoprono" veramente dinanzi al medesimo organo deputato a decidere la controversia secondo diritto. Le parti hanno timore che qualsiasi informazione rivelata possa essere utilizzata ai fini del successivo giudizio. La conciliazione, infatti, ha come prerogativa la ricerca di un accordo che

valichi la mera applicazione della legge. Il conciliatore non è un giudice. Si ritiene, pertanto, che la reale efficacia del tentativo di conciliazione endoprocessuale sia alquanto limitata.

Con la conciliazione stragiudiziale, invece, il legislatore formula *ex novo* un'articolata ed organica normativa sulla conciliazione delle controversie.

3.1 Gli organismi di conciliazione (art. 38 D.Lgs n. 5/2003)

Il modello scelto per la conciliazione societaria extraprocessuale è quello della **conciliazione amministrata**: la gestione della procedura avviene ad opera di un'istituzione già esistente dotata di un proprio regolamento che stabilisce le modalità di svolgimento della procedura, la selezione dei conciliatori, l'ammontare delle tariffe.

Gli organismi (pubblici e privati) deputati ad amministrare la conciliazione devono essere registrati presso il Ministero della Giustizia e devono offrire particolari "garanzie di serietà ed efficienza"³. Alle Camere di Commercio che già hanno costituito uno sportello di conciliazione ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 viene riconosciuto un trattamento di favore, poiché è riconosciuto

scuito *ex officio* il diritto di ottenere l'iscrizione nel registro ministeriale.

Attualmente le Camere di Commercio sono i principali organismi in grado di amministrare la conciliazione societaria.

3.2 Incentivi fiscali e spese di procedimento (art. 39 D.Lgs n. 5/2003)

Con la conciliazione societaria il legislatore compie un'inversione di rotta rispetto alle politiche di prescrizione obbligatoria del tentativo di conciliazione contenute in altre discipline.⁴ Si passa così da una logica incentivante. I vantaggi sono essenzialmente economici e vertono sulle tariffe e sulle esenzioni fiscali. Le tariffe applicate dagli organismi pubblici sono fissate da un regolamento ministeriale⁵; gli organismi privati, invece, possono autonomamente fissare i minimi e i massimi. Il regolamento prevede un dettagliato scaglionamento degli importi in funzione del valore della lite. Le tariffe indicate in tabella sono comprensive delle

SEGUE A PAGINA 26



¹ L'ambito di applicazione del nuovo processo societario è definito all'art. 1 del D.Lgs n. 5/2003 e precisamente comprende le seguenti materie: **a)** rapporti societari all'interno dei quali, per esplicita previsione, devono ricomprendersi: 1) le società di fatto; 2) l'accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto societario; 3) le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative; **b)** trasferimento delle partecipazioni sociali e ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; **c)** patti parasociali e altri accordi di collaborazione previsti all'art. 2341 bis ultimo comma del c.c.; **d)** rapporti in materia di intermediazione mobiliare, servizi e contratti di investimento, nell'ambito dei quali, per esplicita previsione, devono ricomprendersi 1) servizi accessori; 2) fondi di investimento; 3) gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari; 4) offerte pubbliche di acquisto e di scambio; 4) contratti di borsa; **e)** rapporti bancari e creditizi per controversie tra istituti bancari, o promosse da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio; **f)** credito per le opere pubbliche.

² Generalmente la seduta di conciliazione avviene dopo 30-40 giorni dalla presentazione della domanda.

³ I requisiti di serietà ed efficienza sono stati materialmente tradotti nel regolamento di attuazione dell'art. 38 D.Lgs 5/2003 emanato dal Ministero di Giustizia il 20 maggio 2004.

⁴ I tentativi obbligatori di conciliazione non sono incostituzionali perché di fatto non impediscono l'accesso alla giustizia ordinaria (in materia di lavoro il tentativo di composizione bonaria della lite viene esperito obbligatoriamente, pena l'improcedibilità del giudizio ordinario, presso le Commissioni Provinciali del Lavoro).

⁵ Il regolamento di attuazione dell'art. 39 D.Lgs. 5/2003 è stato emanato dal Ministero di Giustizia il 20 maggio 2004.

La conciliazione nella riforma del diritto societario

SEGUE DA PAGINA 25

spese di avviamento, delle spese di conciliazione e dell'IVA. L'importo massimo stabilito per scaglione di valore può essere aumentato non più del 5% tenuto conto della complessità dell'affare.

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	Euro 40
Da Euro 1.001 a 5.000	Euro 100
Da Euro 5.001 a 10.000	Euro 200
Da Euro 10.001 a 25.000	Euro 300
Da Euro 25.001 a 50.000	Euro 500
Da Euro 50.001 a 250.000	Euro 1.000
Da Euro 250.001 a 500.000	Euro 2.000
Da Euro 500.001 a 2.500.000	Euro 4.000
Da Euro 2.500.001 a 5.000.000	Euro 6.000
Oltre Euro 5.000.000	Euro 10.000

Gli incentivi fiscali prevedono l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, di atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro per i trasferimenti di valori mobiliari o immobiliari entro il limite di venticinquemila euro⁶

3.3 Il procedimento di conciliazione (art. 40 D. Lgs. n.5/2003)

La procedura conciliativa è applicabile a tutte le controversie indicate all'art. 1 del D.Lgs n.5/2003⁷. Le disposizioni contenute nell'art. 40 stabiliscono le linee guida del procedimento conciliativo; le modalità tecniche di svolgimento della conciliazione non vengono codificate ma lasciate all'abilità del conciliatore. La norma introduce delle garanzie alla procedura nonché un tentativo di assicurare che le parti intervengano al tavolo della conciliazione, e che vi partecipino, con i migliori propositi.

I principi fondamentali enunciati sono: la riservatezza della procedura, l'imparzialità della nomina del conciliatore e la sua capacità nello svolgere il ruolo assegnatogli, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle parti ai fini testimoniali in un eventuale successivo giudizio, la possibilità di valutare l'atteggiamento tenuto dalle parti ai fini delle attribuzioni delle spese di lite nel successivo giudizio.

Di particolare interesse sono le disposizioni riguardanti la **proposta del conciliatore** (comma 2) e la **valutazione delle posizioni delle parti** (comma 5).

§ **Proposta del conciliatore:** il comma 2 dell'art. 40 prevede la possibilità che, se entrambe le parti lo richiedono⁸, il conciliatore possa formulare una proposta rispetto alla quale ciascuna parte indichi la propria definitiva posizione ovvero le condizioni a cui è disposta a conciliare. Di queste posizioni il conciliatore prende atto in apposito verbale di fallita conciliazione. Se invece la proposta del conciliatore viene accettata, il verbale conterrà i termini dell'accordo.

§ **Valutazione delle posizioni delle parti:** il comma 5 dell'art. 40 prevede una "sanzione" alla parte che non si presenti in sede di conciliazione oppure che abbia assunto innanzi al conciliatore un comportamento indisponente rispetto al tentativo di conciliazione. Precisamente la norma recita: "la mancata comparizione di una delle due parti e le posizioni assunte innanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 cpc⁹. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo innanzi a lui, può escludere in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente".

Questa parte del testo dà adito a dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento all'esistenza o meno di un collegamento tra il comma 2 ed il comma 5. È certa, innanzitutto, la "sanzione" per chi non si presenta al tavolo di conciliazione; in questo caso la parte assente, anche se vittoriosa nel successivo giudizio, può non solo non ottenere la ripetizione delle spese processuali sostenute, ma addirittura vedersi addebitate le spese della parte soccombente. Più arduo, in assenza di giurisprudenza di merito, è definire il secondo com-

portamento sanzionabile, ovvero la valutazione delle "posizioni assunte dinanzi al conciliatore"¹⁰. Non è chiaro se la valutazione del giudice va indirizzata alle posizioni in generale assunte dinanzi al conciliatore, oppure solo all'ipotesi in cui ci sia una proposta del conciliatore richiesta dalle parti (come previsto dal comma 2 dell'art. 40). Se fosse valida la prima interpretazione, qualsiasi comportamento verbalizzato non conciliativo delle parti potrebbe essere valutato negativamente dal giudice. Indirettamente verrebbe attribuito al conciliatore il potere di decidere se "punire" o meno una parte non conciliativa mediante la verbalizzazione dei suoi comportamenti. Ma ciò che è più pericoloso, è che verrebbe data la possibilità ad un giudice di entrare all'interno della conciliazione e "spiare" quello che è avvenuto attorno al tavolo delle trattative compromettendo oltremodo la riservatezza del procedimento, principio cardine della conciliazione. Se si attribuisce credito alla seconda interpretazione, invece, si ritiene che la valutazione delle posizioni avvenga solo nei confronti della proposta del conciliatore richiesta da entrambe le parti ai sensi del comma 2 dell'art. 40¹¹. Sfruttare la facoltà del comma 2, pertanto, può rivelarsi una lama a doppio taglio per le parti in quanto le loro posizioni, se verbalizzate, possono essere valutate dal giudice nel successivo giudizio.

4. La clausola conciliativa

La conciliazione societaria è una conciliazione facoltativa; le parti addiverranno al tavolo negoziale soltanto su istanza di proposta successiva all'insorgere di una controversia, oppure come adempimento di una clausola inserita nello statuto sociale o in un separato contratto. Per clausola di conciliazione si intende quella pattuizione, liberamente definita dalle parti in sede contrattuale, con la quale i contraenti si impegnano ad esperire, innanzi ad un soggetto determinato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 5/2003, un tentativo di mediazione al fine di comporre bonariamente una lite sorta tra i medesimi, prima di passare all'eventuale fase contenziosa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima dell'attuale legislazione a queste clausole non era riconosciuta una reale efficacia. Il giudice non poteva sospendere il giudizio nel caso in cui una delle parti avesse adito l'autorità giudiziaria senza aver esperito preventivamente il tentativo di conciliazione¹². Con il comma 6 dell'art. 40, il legislatore ha introdotto un effetto processuale rispetto alla clausola conciliativa: qualora il tentativo di conciliazione sia inserito nell'atto costitutivo o nello statuto societario, il mancato rispetto di tale clausola comporta la sospensione del giudizio iniziato da una delle parti, competendo al giudice il poter fissare, su istanza della parte interessata, un termine tra i 30 e i 60 giorni per il deposito di una domanda di conciliazione presso l'organismo indicato dalla clausola o, in assenza, presso un altro organismo abilitato. In caso di mancato accordo, o nell'ipotesi in cui non venga presentata alcuna istanza entro il termine assegnato dal giudice, il giudizio potrà essere riassunto, così come sarà "in ogni caso riassunto decorsi 6 mesi dal provvedimento di sospensione, affinché l'esperimento della conciliazione non diventi un ostacolo all'azione. È stata pertanto introdotta una condizione di procedibilità dell'azione innanzi al giudice ordinario che dovrà essere eccepita da una delle parti, non essendo fatto obbligo al giudice di sospendere il procedimento davanti a sé se nessuna parte solleva l'eccezione.

La conciliazione societaria è attivabile anche in assenza di una clausola conciliativa in quanto è sufficiente che una parte presenti la domanda di conciliazione presso la segreteria di un ente iscritto nel registro ministeriale. In tale ultimo caso, però, non si verifica l'effetto processuale previsto per la clausola conciliativa statutaria. L'ente abilitato provvederà a contattare la controparte e, nel caso di adesione, nominerà il conciliatore e fisserà il giorno e il luogo in cui avverrà la seduta.

La presenza della clausola conciliativa, in sostanza, ha l'obiettivo di portare le parti al tavolo delle trattative (la mancata comparizione è sanzionata ex art. 40 comma 5). Il fatto di avere già pagato i diritti di segreteria e il compenso del conciliatore è un invito verso le parti a restare e a tentare una soluzione della controversia, consapevoli del fatto che l'alternativa è un giudizio ordinario che, visti i tempi delle giustizie, si prevede lungo e oneroso.

5. Il verbale di conciliazione

Alla fine della seduta il conciliatore redigerà un verbale, sia nell'ipotesi di avvenuta conciliazione, sia nell'ipotesi di mancato accordo. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il comma 8 dell'art. 40 prevede che il verbale di accordo possa essere omologato e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'omologazione del verbale viene effettuata con decreto del tribunale previo il solo accertamento della regolarità formale, senza entrare nel merito del contenuto dell'accordo stipulato tra le parti. Il deposito per l'omologa è un onere a carico della parte che ne ha interesse.

⁶ L'atto di conciliazione va registrato se dispone il trasferimento di diritti patrimoniali (imposta in misura proporzionale, salvo esenzione) altrimenti va registrato in caso d'uso.

⁷ Non è prevista un'espressa limitazione dell'ambito di applicazione come nell'arbitrato dove l'art. 34 comma 1 ammette la procedura solo per le liti riguardanti i diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

⁸ Originariamente il comma 2 prevedeva che, laddove le parti non avessero raggiunto un accordo, il procedimento doveva necessariamente concludersi con una proposta del conciliatore. L'art. 4 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ha (opportunitamente) inserito la locuzione "se entrambe le parti lo richiedono".

⁹ L'art. 96 del c.p.c. contempla la responsabilità aggravata degli atti di mala fede o/o colpa grave innanzi al giudice ordinario.

¹⁰ Questa seconda ipotesi presuppone naturalmente che le parti si siano presentate in sede di conciliazione.

¹¹ È orientamento quasi dominante della dottrina ritenere valida la seconda interpretazione, ovvero che il comma 2 e il comma 5 siano legati e che quindi la sanzione prevista dal comma 5 sia applicabile solo se è attivata la procedura del comma 2.

¹² Era riconosciuto, al più, il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

DIRITTO DELLE SOCIETA'

La responsabilità sociale d'impresa (CSR)

MASSIMO DA RE
Ordine di Venezia

La definizione di responsabilità sociale d'impresa o CSR (Corporate Social Responsibility)

Di certo la Responsabilità Sociale d'Impresa è un concetto di moda oggi. Se ne discute tra addetti ai lavori e tra un pubblico più ampio, in apparenza come se si trattasse di un concetto di per sé evidente. Che cosa significa oggi la responsabilità sociale d'impresa? Prima e dopo determinati eventi storici. Prima e dopo le grandi catastrofi ecologiche del petrolio, gli effetti devastanti degli incidenti a Seveso o a Bhopal, i processi contro dirigenti dell'Enichem per le forme tumorali dei dipendenti, lo sfruttamento della manodopera infantile da parte di Nike e Adidas, le campagne in Africa della Nestlé, ecc. ecc. In realtà, una riflessione in profondità sullo sviluppo storico e geografico del termine e dei suoi significati sarebbe utile per comprenderne le implicazioni sostanziali e non effimere, proprie di un fenomeno di moda. Per contro, questo non avviene, con il risultato di lasciare una ambiguità di definizioni sospese, così come sospese restano le implicazioni pratiche. Infatti, la CSR è un concetto di importazione anglosassone, dove marcato e da tempo è l'attivismo di gruppi della società civile. Ma non manca in Italia un filone tradizionale e autoctono di studio (cfr. Amaduzzi 1948 e Masini 1970), così come un sentire proprio delle correnti del pensiero di matrice cattolica e socialista della prima metà del XX sec.. Non chiarire la matrice storico-geografica del concetto ci porta ad importare istituti talora inappropriati nel nostro contesto e a non dare spazio a riflessioni locali importanti e forse più efficaci.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un crescente attivismo anche in Italia verso questioni di responsabilità sociale e ambientale delle imprese. Parallelamente, si sono svolte le cause contro i danni della chimica ai lavoratori di quell'industria. Indipendentemente dalle loro conclusioni, rappresentano precedenti importanti: un segno dei tempi.

L'interesse delle aziende

L'interesse dimostrato in tema di CSR dalle aziende è confermato tra l'altro dall'indagine realizzata in occasione di una recente premiazione di tesi di laurea sul fenomeno dell'impegno sociale dalla quale è emerso che il 70% delle imprese con oltre 100 dipendenti si impegna in tema di CSR, 800 milioni di Euro sono investiti annualmente dalle stesse e quasi il 40% delle aziende prevede all'interno del suo organico una funzione CSR o un responsabile cui è delegato il compito di diffondere a tutti gli *stakeholder* informazioni sulle attività sociali dell'impresa, operando per lo più trasversalmente ai vari dipartimenti.

Il fenomeno, secondo gli analisti, è destinato a crescere ancora e sempre più saranno le aziende che nei prossimi anni sceglieranno di inserire nel proprio organico "manager etici" in grado di sottolineare e diffondere il valore ed i vantaggi di un comportamento aziendale responsabile.

A livello generale un'impresa su tre è particolarmente sensibile al tema della responsabilità sociale e ritiene di comportarsi in modo socialmente responsabile. È quanto emerge dall'indagine "I modelli di responsabilità sociale delle imprese italiane" realizzata da Unioncamere in collaborazione con l'Istituto per i valori di impresa (Isvi).

La ricerca ha evidenziato anche che il 45,9% delle imprese (circa 525 mila) conosce almeno uno strumento della responsabilità sociale d'impresa mentre il 15,7% (circa 180 mila) è al corrente del progetto Corporate Social Responsibility - Social Commitment (CSR-SC) promosso dal ministero del Welfare.

La responsabilità di impresa costo aggiuntivo o investimento per una maggiore competitività dell'azienda?

Il discrimine tra successo o fallimento dell'iniziativa è dato dalla "sintesi socio competitiva". La responsabilità sociale può essere intesa su due livelli. Da una parte, una sempre più ampia tutela dei diritti che risultano coinvolti all'interno dell'impresa. Lungo questa direzione, la responsabilità sociale - che trae origine laddove l'obbligo di legge ha termine - segna una sorta di innalzamento dell'asticella della tutela dei diritti, verso un livello superiore. Nel nostro contesto la normativa è poco evoluta. Ma la responsabilità sociale non è solo tutela dei diritti.

La seconda dimensione è quella connessa alla manifestazione di una creatività imprenditoriale. Sotto questo profilo, l'impresa è chiamata a fornire delle risposte esaurienti alle attese dei propri interlocutori. Che sono tanti. I collaboratori chiedono sicurezza e salute sul lavoro, pari opportunità e parità dei salari; gli azionisti informazioni tempestive sulla gestione; i clienti invocano qualità dei prodotti e pubblicità veritiera; le comunità locali un'attenuazione dell'impatto ambientale. La responsabilità sociale è un fattore che deve accrescere in primo

luogo la competitività dell'impresa. Ma la decisione finale spetta al direttivo dell'azienda.

Qualche esempio

I casi sono molteplici. A cominciare dal vecchio modulo di sviluppo marchigiano di Merloni per cui, ancora negli anni '70, in piena affermazione delle economie di scala, si è puntato sulle grandi dimensioni. Le persone sono state sradicate dal proprio territorio e condotte all'interno di un grande polo industriale. Le fabbriche sono state dislocate in modo da permettere alle persone di vivere nel posto dove prestavano servizio. Una vita sociale in armonia con quella di fabbrica. Più recente il caso di Illy Caffè, nota impresa che fonda la sua strategia sulla qualità del prodotto e sulla sua differenziazione in termini strategici. Essa ha promosso un'attività di formazione presso i piccoli coltivatori prima in Brasile e poi in Guatemala, zone dove la coltivazione del caffè è intrisa di tradizioni. La strategia messa in atto da Illy Caffè ha agito nella direzione di un aumento della produttività e della qualità stessa dei prodotti. È stato poi previsto un premio per le migliori prestazioni, con un oggettivo accrescimento del livello di vita delle persone coinvolte. Oltre a ciò, la materia prima viene reperita a condizioni favorevoli.

Come non confondere la responsabilità sociale con lo sguardo filantropico del buon datore di lavoro?

L'attenzione che, tramite la responsabilità sociale, l'azienda riserva agli interlocutori non è filantropia ma diviene parte integrante del disegno di sviluppo dell'impresa. È una scelta che risolve anche problemi di tipo organizzativo. La Coop, ad esempio, ha cercato di gestire gli orari delle cassiere all'interno dei propri supermercati. Con l'obiettivo di armonizzare le esigenze del personale, composto spesso da donne con figli piccoli, la cooperativa ha deciso che fossero proprio gli addetti alle casse a stabilire i turni di lavoro. È una soluzione, quella promossa dalla Coop, che accontenta tutti. Il personale sente l'impresa più vicina alle proprie esigenze. La mansione organizzatrice passa da un addetto sovraordinato alle persone stesse. Una sorta di autogestione. Queste scelte presentano un indubbio vantaggio: possono essere imitate. Il concetto di responsabilità sociale presuppone quello di sostenibilità, intesa quest'ultima come l'insieme delle scelte adottate per raggiungere determinati obiettivi di sviluppo che non impediscano alle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze di vita.

E il Bilancio sociale, ambientale o di sostenibilità?

Quanto al documento del Bilancio Sociale/Ambientale o di Sostenibilità, spesso riflette ancora troppo la visione di chi lo prepara, in particolare, dei consulenti aziendali di comunicazione e di processo (per il bilancio ambientale) e molto poco la visione degli utenti o destinatari.

In sostanza andrebbe fatto un maggiore *matching* nelle risposte alle 2 domande "Che cosa comunica?" e "A che cosa serve?". Entrambe illuminano un cono di realtà.

Autoregolamentazione o regolamentazione con sanzioni?

Inoltre, esiste l'opzione tra autoregolamentazione e regolamentazione con norme e corrispettive sanzioni. Probabilmente, senza sanzioni e necessari controlli è improbabile una efficacia dei comportamenti, soprattutto nei settori e nelle situazioni più critiche.

Si veda la recente scelta del Ministero del Welfare, che combinando da un lato, indicatori di valutazione (peraltro poco approfonditi e testati) e, dall'altra, incentivi, propone soluzioni molto distanti da quelle adottate da altri paesi avanzati in tema di CSR, quali la Germania, che, lungi dall'introdurre incentivi, fanno a pagare alle aziende i costi dell'inquinamento e delle esternalità provocati all'ambiente e alla società.

Conclusioni

Come precedentemente riportato la CSR sta diventando un tema forte che investe direttamente il problema della competitività delle imprese. L'impresa non può più svilupparsi e sopravvivere senza legittimazione sociale e la legittimazione può essere oggi ottenuta solo dimostrando pubblicamente di tenere conto nella propria attività dei valori condivisi nell'ambiente sociale in cui opera. Comportamenti conformi ad un agire socialmente ed eticamente responsabile non ammettono comunque troppe furbizie: approcci puramente strumentali a tali tematiche, pur sempre possibili, dovranno fare i conti, una volta scoperto il gioco, con gli effetti devastanti che patirà l'immagine dell'azienda.

Le diverse forme di accesso

SEGUE DA PAGINA 16

Per i locali adibiti ad uso promiscuo, al contrario, l'Amministrazione non può operare autonomamente, essendo richiesto un controllo preventivo di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria volto a verificare la proporzione tra il vantaggio che si ritiene di poter acquisire in termini di prove e il sacrificio imposto al contribuente. Va precisato che l'abitazione deve costituire effettivamente il centro della vita domestica del contribuente, non essendo sufficiente a far configurare l'uso promiscuo la presenza di uno o due locali predisposti per il pernottamento⁴.

L'accesso in locali diversi da quelli adibiti all'esercizio dell'attività economica

I locali diversi da quelli adibiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale o artistica costituiscono la categoria residua dei locali prevista dall'art. 52 dove l'Amministrazione finanziaria o la Guardia di Finanza può disporre un accesso. La fattispecie più tipica è sicuramente rappresentata dalle abitazioni destinate esclusivamente all'uso privato, tuttavia la stessa non esaurisce l'intera categoria. Si può pensare infatti anche all'accesso su strada o presso un'autovettura ad uso privato. Abbiamo visto che l'accesso consiste nel "potere di entrare in un luogo e di soffermarvisi, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi le operazioni richieste dal servizio".

E' chiaro che si può far rientrare nella predetta definizione anche l'accesso su un'autovettura o il bloccare un contribuente che sta passeggiando sul marciapiede. Abbiamo visto che, come nel caso degli immobili ad uso promiscuo, anche nella fattispecie oggetto di ana-

lisi è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Il controllo che in questo caso compete all'autorità giudiziaria è tuttavia più pregnante di quello richiesto nel caso di accesso ad immobili destinati ad uso promiscuo in quanto l'autorizzazione può essere richiesta solo se sussistono indizi gravi di violazioni che suggeriscono la necessità di acquisire documentazione contabile e non, al semplice fine di provare le infrazioni ipotizzate.

Un ulteriore elemento differenziante i presenti accessi rispetto a quelli nei locali adibiti all'esercizio dell'impresa, della professione o ad uso promiscuo è rappresentato dal fatto che mentre questi ultimi sono finalizzati "ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni", i primi possono essere utilizzati solamente "allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni".

L'accesso presso le abitazioni, quindi, serve per acquisire documentazione utile a provare violazioni che già risultano sul piano indiziario.

L'accesso nel ruling internazionale

L'istituto del ruling internazionale è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dall'art.8 D.L. n. 269/03. Il primo comma, in particolare, stabilisce che "Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties".

Il successivo secondo comma precisa che "La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accor-

do sottoscritto dai contribuenti".

In data 23 luglio 2004 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il relativo provvedimento attuativo. L'art. 8 comma secondo del Provvedimento stabilisce espressamente che "Nel corso del procedimento, funzionari ed impiegati dell'Agenzia possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori".

Si tratta, in sostanza, di una particolare forma di accesso presso l'impresa che tuttavia presenta chiari elementi di distinzione rispetto a quelle previste dall'art. 52 del D.P.R. 633/72.

Infatti l'accesso nel procedimento di ruling è semplicemente finalizzata "allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori" e deve essere svolta nei tempi concordati.

A differenza dei casi dell'art.52, lo scopo è qui tipizzato. E' inoltre assente ogni possibile effetto sorpresa in considerazione del fatto che l'accesso deve avvenire nei tempi e nei modi concordati con l'impresa. L'accesso è inoltre previsto dal successivo art. 9 del Provvedimento relativo alla verifica dell'accordo. In particolare è stabilito che l'accordo stesso deve prevedere, a carico dell'impresa, l'onere di "consentire ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo con l'impresa, di disporre l'accesso di propri funzionari ed impiegati presso la sede di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili".

E' immediato rilevare come, anche nella fase successiva della stipula dell'accordo, quando l'Amministrazione è interessata a verificare il rispetto dei termini dell'accordo sottoscritto e ad accertare di iniziativa l'eventuale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo, l'accesso è comunque concordato e privo di quella connotazione intrusiva tipica dell'art. 52 del D.P.R. 633/72.

⁴ Altrimenti basterebbe piazzare una branda in studio per bloccare tutti gli accessi privi dell'autorizzazione della procura. Diverso, invece, è il caso del giovane professionista che lavora a casa sua adibendo all'attività professionale la sala studio. In questo caso l'autorizzazione della Procura sarà indispensabile per poter procedere all'accesso.

Commissione di Studio UGDC «Evoluzione del ruolo del sindaco e del revisore alla luce del nuovo diritto societario»

SEGUE DA PAGINA 2

tramite attività individuale del sindaco, ma non deve essere vietato che avvenga per specifiche operazioni sociali o determinati affari.

14. Nella **Norma 6.2 Potere di convocazione dell'Assemblea dei Soci** va precisato se la convocazione dell'Assemblea da parte dei sindaci è nulla o annullabile se non preceduta da una formale riunione del collegio sindacale. E' inoltre opportuno indicare se la mancanza è ratificabile successivamente.

15. Nella **Norma 6.4 Libro delle adunanze e delle deliberazioni** occorre indicare nel verbale il luogo della riunione e tutte le persone presenti con il ruolo, l'incarico o la qualifica rivestita. La presa visione delle risultanze e degli accertamenti da parte dell'organo amministrativo, se non appare necessaria deve d'altra parte essere oggetto della libera valutazione del collegio. Diviene censurabile l'obbligatorietà del deposito del libro delle adunanze del collegio presso la sede della società, in quanto (al di là delle difficoltà operative nella trascrizione dei verbali da parte del collegio) tale situazione potrebbe ingenerare un potenziale pericolo in termini di manomissioni o addirittura distruzione dello stesso. Le modalità di comunicazione dei contenuti delle verifiche potranno tutt'al più assumere la forma di comunicazione scritta, con adeguata prova di ricezione, o a mezzo di sottoscrizione per presa visione degli amministratori.

Si spera con questa breve relazione di aver contribuito costruttivamente a rimeditare tale proposta di norme di comportamento.

La Commissione

Giuliano Bellin (UGDC Vicenza) Presidente, Luca Crisanti (UGDC Treviso), Eros De March (UGDC Treviso), Barbara Giordano (UGDC Bolzano), Michela Marrone (UGDC Belluno), Alberto Nale (UGDC Verona), Andrea Pavanello (UGDC Rovigo), Mauro Pavan (UGDC Trieste), Vittorio Raccamari (UGDC Treviso), Giampiero Sammartini (UGDC Treviso), Marco Venier (UGDC Pordenone), Michele Testa (UGDC Padova).

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: LUCIANO BERZE' (Padova)
Comitato di Redazione: SANDRO CERATO (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - BARBARAGIORDANO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIOBUSATO (PD) - ERIDANIA MORI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - CLAUDIO ERSAMER (TN) - MICHELE D'AGNOLO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: FILIPPO BAGGIO (BASSANO) - MASSIMO DA RE (VE) - GIOVANNI GENTILE (TV) - FABIO MANSUTTI (UD) - MARCO ORLANDI (TV) - LUCA PIZZOCARO (TV) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - FRANCESCO VENCATO (VI) - ENNIO VIAL (TV) - FRANCESCO ZANATO (PD) - ENRICO ZANETTI (VE)

INSERTO A CURA DI Diego Manente (Univ. Ca' Foscari) - **Mauro Pizzigati** (Univ. Ca' Foscari) - **Alberto Urbani** (Univ. Ca' Foscari) - **Germano Rossi** (Treviso)
CON LA COLLABORAZIONE DI VENETO BANCA

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE
Fondatore: Dino Sesani (Venezia)

Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: GECA S.p.A., via Magellano 11 - 20090 Cesano Boscone (MI), per conto di WOLTERS KLUWER Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 12 ottobre 2004 - Tiratura 6850 copie
Disegni tratti da DOVER CLIP ART SERIES

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com

Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana